

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

261° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 18
2 ^a - Giustizia	» 53
5 ^a - Bilancio	» 63
6 ^a - Finanze e tesoro	» 64
7 ^a - Istruzione	» 105
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 111
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 115
10 ^a - Industria	» 118
11 ^a - Lavoro	» 124

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 136
Mafia	» 142
Assistenza sociale	» 144
Sul ciclo dei rifiuti	» 150
Riforma amministrativa	» 155

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 157
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 161
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 162
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	» 163
Materia d'infanzia - Pareri	» 164

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 165
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0038°)

Il PRESIDENTE informa che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso, con lettera del 14 gennaio 1998, una domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative (articolo 290 e 313 del codice penale) avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Con lettera del 20 gennaio 1998 il Presidente del Senato ha deferito tale atto alla Giunta, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento (Doc. IV n.1).

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C21ª, 0027°)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame delle questioni relative all'applicabilità dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna

(R135 000, C21ª, 0048°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 novembre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti ricordando che, in data 24 novembre 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, la lettera con la quale il senatore Eugenio Filograna comunica che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Piacenza ha disposto la perquisizione e l'acquisizione di documentazione all'interno di alcune filiali della Cooperativa C.S.M.L., nelle città di Milano, Torino e Piacenza, filiali presso le quali egli dichiara di essere domiciliato. Tali attività, ad avviso dello stesso senatore Filograna, debbono ritenersi lesive delle prerogative di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, perchè hanno avuto ad oggetto anche spazi e cose afferenti il suo domicilio. Il Presidente ricorda inoltre che, nella seduta del 25 novembre 1997, la Giunta ha ascoltato il senatore Filograna, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento e che, in data 22 gennaio 1998, sono state pubblicate due interpellanze parlamentari concernenti, tra l'altro, i fatti riportati dal senatore Filograna, all'ordine del giorno della Giunta.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GASPERINI, SILIQUINI, BERTONI, FASSONE, GRECO, CALLEGARO, RUSSO, BATTAGLIA, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

5^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*

(130) **MANIERI e MARINI.** – *Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*

(160) **MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Nuove norme in materia di adozioni*

(445) **BRUNO GANERI ed altri.** – *Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*

(1697) **SALVATO ed altri.** – **Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE fa rilevare che l'esame dei provvedimenti in titolo è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana successiva alla ripresa dei lavori, dopo la pausa prevista dal 2 al 7

febbraio. Per la presentazione degli emendamenti è stato stabilito il termine del 3 febbraio. Propone pertanto – e le Commissioni riunite convengono – di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di posticipare al 9 febbraio il termine in questione. Ricorda alle Commissioni riunite che una ulteriore seduta è prevista per domani sera nell'eventualità che non si possa nella seduta odierna definire il testo in esame.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 13 gennaio sono stati già esaminati gli emendamenti all'articolo 4 del testo del Comitato ristretto – pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta – e propone che siano accantonati, per favorire la soluzione di questioni tuttora aperte.

Concordano le Commissioni.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 5.

Il presidente MIGONE annuncia che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Sull'emendamento 5.1, il relatore FASSONE esprime un parere in linea di principio contrario; il relatore FOLLONI si dichiara invece favorevole.

Per dichiarazione di voto la senatrice SALVATO annuncia di essere favorevole all'emendamento, sottolineando i benefici derivanti dall'intera deducibilità degli oneri relativi alle pratiche di adozione internazionali che la collettività deve essere pronta a sostenere. Non ritiene, peraltro, che l'emendamento configuri una fattispecie rispetto alla quale si possano individuare oneri finanziari precisi.

Il sottosegretario CORLEONE condivide tale interpretazione e, a nome del Governo, si dichiara favorevole.

I senatori CIRAMI e CENTARO preannunziano il proprio voto favorevole.

Il senatore ANDREOTTI dichiara di non avere nella sostanza obiezioni alla proposta emendativa, anche se preferirebbe che essa fosse meglio valutata rispetto ai presupposti complessivi su cui si basa il sistema degli oneri deducibili.

Anche il presidente MIGONE preannuncia il proprio voto favorevole, sottolineando che la deducibilità per intero rappresenta un apprezzabile ristoro alle ingenti spese che gravano su coloro che intraprendono le procedure di adozione internazionale.

Posto ai voti, l'emendamento è poi accolto.

L'emendamento 5.2 viene poi ritirato dal presentatore BOCO, dopo interventi dei relatori FASSONE e FOLLONI, i quali mettono in rilievo che la formulazione del medesimo, incentrata sull'anno 1997, non è più adeguata.

L'articolo 5 è, quindi, accolto dalle Commissioni riunite nel testo modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'esame dell'articolo 7.

L'emendamento 7.1, assente il presentatore e nessuno facendolo proprio, viene dichiarato decaduto.

Il senatore CARUSO illustra l'emendamento 7.2, precisando, con particolare riferimento al testo proposto per il comma 2 dell'emendamento stesso, che esso è volto a punire più severamente coloro che svolgono in forma individuale, senza esservi autorizzati, le pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

Il relatore FASSONE osserva che l'emendamento in questione si pone in una logica inversa rispetto al testo approvato dal Comitato ristretto, il quale prevede una sanzione penale più elevata per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni e di agenzie che, senza esservi autorizzati, trattano le pratiche in questione e preannunzia il proprio parere contrario su tale emendamento.

Il senatore PINGGERA è invece contrario alla previsione di sanzioni penali nelle fattispecie considerate. Preferirebbe una sanzione amministrativa, di consistenza particolarmente dissuasiva, che avrebbe, altresì, il vantaggio di produrre un apprezzabile gettito per lo Stato.

Il senatore CENTARO difende, invece, la previsione di sanzioni penali e condivide, in linea di principio, anche la scelta di punire più gravemente l'esercizio abusivo di pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri praticato in forma associata. Esprime, peraltro, perplessità rispetto alla redazione del comma 3 dell'articolo 7 del testo proposto dal Comitato ristretto, che gli appare di formulazione alquanto oscura.

Il senatore RUSSO preferisce il testo proposto per l'articolo 7 dal Comitato ristretto, pur ritenendo che il comma 3 andrebbe riformulato per definire la pena base cui la sanzione prevista dal comma si riferisce.

Anche il relatore FOLLONI difende il testo predisposto dal Comitato ristretto e la scelta di punire più gravemente lo svolgimento in forma collettiva di pratiche abusivamente condotte.

Dopo interventi di chiarimento del presidente MIGONE e del senatore CIRAMI, il senatore CENTARO ribadisce l'esigenza di mantenere la sanzione penale, nei primi due commi del testo proposto dal Comitato ristretto, al fine di ottenere una valida forma deterrente rispetto all'attività criminosa.

Il relatore FASSONE chiarisce che il comma 3 del testo proposto dal Comitato ristretto per l'articolo 7 fa riferimento alla sanzione penale

che potrebbe essere erogata, in misura diminuita, a coloro che, in qualità di adottanti, o aspiranti adottanti si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge.

Al fine di meglio chiarire la volontà del legislatore e raccogliendo le osservazioni avanzate dal senatore Russo, propone l'emendamento 7.9 diretto a sopprimere all'articolo 7, al comma 3, del testo proposto dal Comitato ristretto, le parole: «Le pene di cui al primo comma sono diminuite nei confronti di» e, conseguentemente, aggiungere, in fine, dopo le parole: «nelle forme di legge» le seguenti altre: «sono puniti con le pene di cui al comma 1, diminuite di un terzo».

Il senatore MELONI, dopo aver preannunziato il voto contrario all'emendamento 7.2, sottolinea la propria preferenza per una scelta migliorativa del testo proposto dal Comitato ristretto che trasformi le previste sanzioni penali in amministrative, anche considerando che il mantenimento delle sanzioni penali determinerebbe un effetto perverso a causa della possibilità di cumulo delle pene per le diverse fattispecie di reato.

Il sottosegretario CORLEONE preannunzia il parere contrario del Governo sull'emendamento 7.2; è favorevole all'emendamento 7.9 ma non sarebbe in linea di principio contrario ad una riformulazione del comma 3 dell'articolo 7, che prevedesse la sanzionabilità in forma amministrativa.

Il senatore CARUSO sottolinea, con riferimento all'emendamento 7.2, che la sanzionabilità penale delle fattispecie da esso prefigurate rappresenta un elemento irrinunciabile al fine di mantenere un completo effetto deterrente. Avuto riguardo al comma 2 dell'emendamento stesso, chiarisce che il maggior rigore con cui esso si propone di punire, con un aumento fino al doppio della pena prevista, coloro che svolgono abusivamente in forma individuale pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, si giustifica per la minore individuabilità del fenomeno e, conseguentemente, per la sua maggiore pericolosità.

Il senatore PINGGERA, intervenendo per dichiarazione di voto, annunzia di essere contrario all'emendamento 7.2.

Posto ai voti l'emendamento, 7.2 è quindi respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 7.3.

I relatori FASSONE e FOLLONI si rimettono alle Commissioni.

Il GOVERNO esprime parere contrario.

L'emendamento è respinto dopo che il senatore CIRAMI ha preannunziato la propria astensione.

Senza discussione è respinto l'emendamento 7.4.
L'emendamento 7.5 è, quindi, dichiarato precluso.

Dopo che i relatori FASSONE e FOLLONI hanno espresso parere contrario, il senatore PINGGERA ritira l'emendamento 7.6.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, l'emendamento 7.7.

È dichiarato precluso l'emendamento 7.8.

Posto ai voti è, poi, approvato l'emendamento 7.9, presentato dal relatore FASSONE.

L'articolo 7 è, poi, approvato senza discussione nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

L'emendamento 8.1 è accantonato in quanto collegato all'articolo 4.

Il senatore CARUSO illustra l'emendamento 9.0.1, ricordando una pronuncia della Corte costituzionale che riguarda adozioni plurime per ricongiungimento tra fratelli; in questa fattispecie intende proporre di estendere a cinquant'anni la differenza massima di età tra adottanti e adottati.

Il presidente MIGONE ricorda che uno dei principi adottati dal Comitato ristretto è stato quello di non innovare la legislazione vigente, ove non necessario all'applicazione della Convenzione.

La senatrice SALVATO considera la decisione del Comitato ristretto certamente non vincolante, ma se quest'orientamento viene abbandonato, ciascun senatore sarà autorizzato a presentare altri emendamenti. Per quanto riguarda il merito, personalmente sarebbe favorevole ad estendere in ogni caso la differenza di età a 50 anni, data l'evoluzione della società di oggi.

Il senatore BUCCIERO ricorda un disegno di legge presentato a tale scopo e suggerisce di prendere visione della giurisprudenza in proposito.

Il senatore CENTARO, pur riconoscendo che il criterio adottato dal Comitato ristretto è senz'altro logico, auspica però che esso sia applicato con flessibilità laddove in casi – come questo – si può venir incontro a esigenze sentite dai più e condivise da molte parti politiche.

Il senatore CIRAMI richiama al senso di coerenza per non aprire una via che può portare molto lontano.

Il senatore RUSSO si associa alle considerazioni della senatrice Salvato.

Il relatore FOLLONI, pur concordando nel merito, ritiene opportuno rimanere nei limiti stabiliti, per non nuocere all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Il sottosegretario CORLEONE si rimette alle Commissioni.

Il presidente MIGONE, nel merito, considererebbe l'emendamento eccessivamente blando, non ritenendo che il legislatore debba intervenire sul problema dell'età, ma rileva che il criterio adottato dal Comitato ristretto è funzionale al prosieguo dell'*iter* del disegno di legge. Auspica che in futuro si possa giungere ad una riforma proprio nel senso delle opinioni emerse.

La senatrice SALVATO si ritiene allora autorizzata a presentare un subemendamento.

Il senatore CARUSO fa presente che non era al corrente dell'intesa intercorsa nel Comitato ristretto, ma sottolinea l'accordo sul merito dell'emendamento 9.0.1 che si è manifestato da più parti.

Per la senatrice SALVATO, una riflessione è necessaria ed è utile impegnarsi ad affrontare in altra sede tutta la materia.

Il presidente MIGONE rivolge al Governo la richiesta di impegno sulla riforma complessiva della materia delle adozioni.

Il sottosegretario CORLEONE lo accoglierebbe volentieri, ma ritiene che proprio un *iter* celere del testo in esame sarebbe il miglior presupposto per future riforme. Se tuttavia vi fosse un accordo per affrontare esclusivamente il problema dell'età, si rimetterebbe alle Commissioni.

Il presidente MIGONE dà lettura della lettera del Presidente del Senato con cui venne deferita alle Commissioni riunite la materia delle adozioni internazionali e l'applicazione della Convenzione. Dichiarata pertanto inammissibile l'emendamento 9.0.1.

Si passa all'emendamento presentato all'articolo 10.

Il relatore FOLLONI avverte che l'emendamento 10.1 recepisce il parere della 5^a Commissione.

Messo ai voti, l'emendamento è approvato.

Il senatore PINGGERA chiede se non sia utile prevedere norme transitorie.

Il relatore FASSONE richiama l'attenzione sull'articolo 9 che prevede già norme transitorie.

Riprende l'esame degli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 3 che sono stati pubblicati in allegato ai resoconti della seduta dell'11 dicembre e del 13 gennaio.

Il relatore FOLLONI ricorda i problemi che sono alla base degli emendamenti accantonati. In primo luogo la costruzione della nuova autorità centrale ha lasciato in sospeso il quesito se prevedere dei punti di riferimento sul territorio per quelle coppie che non intendessero avvalersi della mediazione degli enti riconosciuti dalla Commissione. La *ratio* di questa ipotesi è la possibilità di avvalersi direttamente delle strutture pubbliche, e a ciò sono collegati gli emendamenti 3.19, 3.35, 3.36 e 3.37; il timore di percorsi alternativi dovrebbe essere fugato in quanto ogni garanzia è prevista, e in tal caso si recupererebbe la possibilità di scelta da parte degli adottanti a rivolgersi, in via sussidiaria, ad enti che non hanno ritenuto di iscriversi fra quelli caratterizzati dalle attività di adozione.

L'altro problema dell'istituzione del difensore civico è volto altresì a garantirsi la correttezza della procedura: questa figura potrebbe svolgere anche il ruolo di referente sul territorio per gli uffici decentrati.

Il senatore PINGGERA ritiene la proposta molto positiva per venire incontro ad esigenze sentite dalla popolazione, specialmente in zone di confine. Propone un subemendamento all'emendamento 3.35 aggiungendo le parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano».

La senatrice SALVATO chiede chiarimenti sul nesso tra difensore civico e sedi decentrate della Commissione.

Dopo che il presidente MIGONE ha riassunto i termini di questa nuova proposta, il relatore FASSONE ritiene che essa non sia contraria allo spirito della Convenzione che rimette l'organizzazione degli uffici ai singoli Stati. Non ritiene però che la formulazione sia tra le più felici laddove non si chiarisce da quali persone debbano essere composti questi uffici. Occorre una riformulazione degli emendamenti.

Il relatore FOLLONI osserva che l'intento della proposta avanzata si riferiva ad attività burocratico-amministrative e tali atti possono ben essere svolti da personale amministrativo distaccato dalle prefetture. Solo quanto previsto dalle lettere *c*), *i*) ed *l*) dell'articolo 31 riguarda attività che richiedono una struttura che assicuri assistenza da svolgere anche nel paese straniero.

Il presidente MIGONE chiede se una riflessione sia stata fatta sugli oneri che questa proposta comporterebbe.

Il sottosegretario CORLEONE osserva che dal punto di vista concettuale occorre un chiarimento su questo nuovo ruolo da attribuire ad organi decentrati, che dovrebbero permettere una sorta di procedimento abbreviato riguardante solo la parte burocratica ed amministrativa: ritie-

ne che si rischia di aggravare la costruzione prevista dal testo originario presentato dal Governo e che comunque questi compiti andrebbero piuttosto attribuiti ad uffici degli enti locali già competenti in materia di assistenza.

Il senatore CIRAMI ricorda che uno sportello per l'assistenza non può essere riferito al tribunale per i minorenni nè si può rischiare di creare altri enti di patronato che si sovrappongano agli enti autorizzati.

Il presidente MIGONE, ritenendo utile una pausa di riflessione, propone di rinviare alla seduta, già convocata per domani sera, il prosieguo dell'esame.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 23.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 2545, 130, 160, 445 e 1697**

Art. 3.

Al testo proposto dell'articolo 31, comma 1, dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «ovvero all'ufficio decentrato della Commissione di cui al terzo comma» e, conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«3. È istituito, presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, un ufficio decentrato della Commissione che si avvale di personale del tribunale stesso e che svolge le funzioni di cui al precedente comma, con eccezione di quelle previste dalla lettera c), che sono dallo stesso ufficio all'occorrenza affidate ad un ente autorizzato operante nello stesso territorio».

3.19 CARUSO Antonino, PEDRIZZI, BUCCIERO, PELLICINI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi di regione è istituito un ufficio decentrato della Commissione per l'adozione internazionale che svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, ad eccezione dell'assistenza nel paese straniero, di cui al comma 2 lettera c). Tale ufficio si avvale di personale distaccato dalle prefetture».

3.35 FOLLONI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un ufficio decentrato della Commissione per l'adozione internazionale che

svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, ad eccezione dell'assistenza nel paese straniero, di cui al comma 2 lettera c). Tale ufficio si avvale di personale distaccato dalle prefetture».

3.36

BATTAGLIA, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Presso i tribunali per i minorenni aventi sede nei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un ufficio decentrato della Commissione per l'adozione internazionale che svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, ad eccezione dell'assistenza nel paese straniero, di cui al comma 2 lettera c). A tale ufficio è preposto un giudice anche onorario».

3.37

BATTAGLIA, PEDRIZZI

Art. 5.

Al comma 1, nella lettera l-bis del testo proposto dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «il 50 per cento delle» con la parola: «le».

5.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Le agevolazioni di cui al primo comma trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997».

5.2

BOCO

Art. 7.

L'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - 1. Chiunque, in violazione della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia affidato a persone residenti o domiciliate nello stesso è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. Alla stessa pena è sottoposto chiunque avvii all'estero un minore che si trovi nello Stato.

3. Sono puniti con la pena dell'arresto fino ad un anno e dell'amenda da lire venti a cinquanta milioni coloro che, consegnando o promettendo danaro o altre utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento.

4. La condanna comporta la inidoneità all'adozione e la revoca dei decreti di idoneità già pronunciati, nonché inidoneità a ottenere affidamenti familiari e l'incapacità all'ufficio tutelare».

7.1

BATTAGLIA, PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire il testo del proposto articolo 72-bis con il seguente:

«Art. 72-bis. - 1. I legali rappresentanti ed i responsabili di enti, associazioni o agenzie che, senza aver conseguito l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), svolgono pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri nell'interesse di persone domiciliate o residenti in Italia, ovvero di minori che si trovino nello Stato e che debbano o siano avviati all'estero, sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da dieci a venti milioni.

2. La pena prevista nel precedente comma è aumentata fino al doppio per coloro che svolgono la medesima attività in forma individuale.

3. La pena della reclusione è invece diminuita della metà nei confronti di coloro che, per l'adozione di minori stranieri provenienti da Paesi che hanno ratificato la Convenzione aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993 o con i quali sono stati stipulati accordi bilaterali aventi analoghe finalità, si avvalgono dell'opera di enti, associazioni, organizzazioni, agenzie o persone non autorizzati nelle forme di legge».

7.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Al testo proposto dell'articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: «fino ad un anno o con la multa da uno a tre milioni di lire» con le parole: «fino a due anni e con la multa da uno a tre milioni di lire».

7.3

CENTARO, GRECO

Al testo proposto dell'articolo 72-bis, dopo le parole: «prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c)» sostituire le parole: «è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a tre milioni» con le seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa da due a venti milioni; nel caso di recidiva la sanzione è triplicata».

7.4

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al testo proposto dell'articolo 72-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è raddoppiata se la trasgressione di cui al comma 1 è commessa in forma associata».

7.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al testo proposto dell'articolo 72-bis, sopprimere il comma 3.

7.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al testo proposto dell'articolo 72-bis, sopprimere il comma 3.

7.7 CENTARO, GRECO

Al testo proposto dell'articolo 72-bis, comma 3, sostituire le parole: «le pene sono diminuite» con le seguenti: «le sanzioni amministrative sono diminuite alla metà».

7.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, arganizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo».

7.9 IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «Commissione, anche per quanto concerne» con le seguenti: «del difensore civico per le adozioni e della Commissione, anche per quanto concerne le rispettive sedi,».

8.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente periodo al termine del terzo comma: "In tale caso l'età degli adottanti non può essere superiore a quella degli adottati di più di cinquant'anni".».

9.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI

Art. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

10.1

FOLLONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

213^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0075^o)

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 3015, già approvato dalla Camera dei deputati: ritiene opportuno integrare l'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana in corso con l'esame del predetto disegno di legge.

Avverte quindi la Commissione che il senatore Magnalbò gli ha rivolto una richiesta di proroga fino a venerdì 30 gennaio del nuovo termine per emendamenti fissato in ordine al disegno di legge n. 2425, in materia di diritto di asilo: egli ritiene preferibile valutare la richiesta nella seduta successiva, quando sarà scaduto il termine precedentemente fissato.

Comunica quindi che i senatori Bucciarelli e D'Alì in qualità di relatori per le rispettive Commissioni di appartenenza, Affari costituzionali e Finanze, in merito ai disegni di legge concernenti l'istituzione di case da gioco, gli hanno rappresentato l'opportunità di rivolgere un quesito procedurale al Presidente del Senato circa la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge, dopo che l'Assemblea ha respinto un emendamento sulla stessa materia nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per l'anno 1998.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA**(2114) PEDRIZZI ed altri - Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma**

(Parere alla 7^a Commissione: esame e sospensione)

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rivolto a finanziare la realizzazione di una sede distaccata dell'Università La Sapienza di Roma, nella città di Latina. Si tratta, secondo i proponenti, di assicurare le condizioni materiali per lo svolgimento dei corsi di laurea già previsti, per un bacino potenziale di utenti calcolato nell'ordine di diecimila unità. Rivolge quindi al Governo un quesito circa la congruità della misura di finanziamento, a carico dello Stato, con lo strumento negoziale che è all'origine della nuova sede distaccata.

Il senatore ANDREOLLI si dichiara propenso a formulare un parere positivo, ma ritiene necessario accertare preventivamente se la realizzazione della nuova sede universitaria corrisponde a idonei criteri di programmazione commisurati al fabbisogno.

Secondo il senatore PARDINI la proliferazione indiscriminata di sedi universitarie, che sovente costituiscono il presupposto per realizzare nuovi Atenei, non corrisponde a canoni corretti di programmazione degli interventi.

Il senatore PASSIGLI condivide le critiche appena rivolte alla proliferazione di sedi universitarie, secondo una logica a suo parere ormai anacronistica.

L'esame del disegno di legge viene momentaneamente sospeso.

IN SEDE DELIBERANTE

(2692) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri

(1309) COSTA - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici

(1536) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari

(1668-bis) SPECCHIA - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica, risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10

(1796) SPECCHIA - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2692; assorbimento degli altri disegni di legge)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 novembre 1997, procedendo nella votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2692, assunto come testo base.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente erano stati trattati gli emendamenti all'articolo 1, fino all'emendamento 1.40.

Per l'assenza dei proponenti, dichiara quindi decaduti gli emendamenti da 1.29 a 1.23.

La Commissione approva l'articolo 1 senza modifiche.

Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 1.42/1, 1.42, 1.43/1, 1.43, 1.41/1, 1.41/2 e 1.41/3.

Per l'assenza dei rispetti proponenti, sono dichiarati decaduti tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2.

L'articolo 2 è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dichiarato decaduto l'emendamento 3.1 per l'assenza dei proponenti, è approvato anche l'articolo 3.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti tutti gli emendamenti all'articolo 4.

La Commissione approva l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.2/2, 4.0.2/1, 4.0.2, 4.0.4 e 4.0.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Dichiarato decaduto l'emendamento 5.1 per l'assenza dei proponenti, la Commissione approva l'articolo 5.

È infine approvato il disegno di legge n. 2692 nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ne risultano assorbiti gli altri disegni di legge congiuntamente discussi.

(2232) DE LUCA Athos ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il sottosegretario ZOPPI dichiara che il Governo è sensibile all'esigenza di cui si sono fatti portatori i senatori che hanno sottoscritto il disegno di legge e condivide la condanna per i crimini commessi nei campi di concentramento. Illustra quindi un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge (1.5), nonché un secondo, aggiuntivo all'articolo 2 dell'iniziativa stessa (2.3).

Il presidente VILLONE reputa opportuno rinviare quindi la discussione alla seduta prevista per il 10 febbraio, fissando per la stessa data anche il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Conviene la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO. Intervengono quindi con domande di chiarimento la senatrice PASQUALI e il senatore ROTELLI. A loro replica il PRESIDENTE, precisando che il Governo ha autonomamente presentato gli emendamenti appena illustrati dal Sottosegretario.

La Commissione quindi conviene con la proposta del Presidente ed il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2114) PEDRIZZI ed altri - Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma

(Parere alla 7^a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame: parere contrario)

Prosegue l'esame sospeso in precedenza.

La senatrice PASQUALI ricorda che il Consorzio pontino è stato costituito da vari anni con oneri finanziari rilevanti a carico degli Enti partecipanti. Alcuni finanziamenti erano stati d'altronde stanziati per le opere di edilizia universitaria e va condiviso l'obiettivo di decongestionare l'Università di Roma «La Sapienza». Conclude pertanto manifestando un avviso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore MAGGIORE avanza alcune perplessità per la destinazione dello stanziamento all'acquisizione della nuova sede universitaria. Osserva inoltre che la decorrenza del provvedimento non può che partire dall'anno in corso.

Anche il senatore ROTELLI si chiede se non fosse stato preferibile procedere ad una acquisizione non rateizzata dell'immobile in cui collocare la nuova sede universitaria.

Il senatore GUERZONI chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi per valutare in modo complessivo le esigenze delle varie sedi universitarie.

Il sottosegretario GUERZONI esprime l'apprezzamento del Governo per la sensibilità dimostrata nei confronti dei problemi dell'università, la cui programmazione obbedisce ad una normativa stabilita dal Parlamento e solo di recente delegificata. L'iniziativa in esame si pone al di fuori delle richiamate procedure di programmazione così come non obbedisce al percorso stabilito dalla legge collegata alla finanziaria per il 1998, nella quale è stabilita una disciplina specifica per il decongestionamento delle maggiori sedi universitarie. Va altresì tenuto conto che anche in altri casi, di costituzione di nuove università, sono stati

istituiti dei Consorzi con oneri a carico degli enti locali. Il Governo non è quindi in condizione di valutare al momento la conformità dell'iniziativa, dovendo a questo fine attendere le proposte degli atenei interessati. Nota da ultimo che il disegno di legge attinge a fondi destinati alla programmazione universitaria, circostanza che dà luogo ad un pericoloso precedente.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, uditi i chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone di esprimere un parere contrario per contrasto con la disciplina generale vigente in materia, prescindendo da ogni profilo di merito.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**Art. 1.**

Al comma 2, sopprimere le parole: «per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1».

1.29 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «a)».

1.30 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «b)».

1.31 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «d)».

1.32 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «e)».

1.33 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di cui al comma 2 dell'articolo 2».

1.28 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1.27 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.16

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro undici mesi».

1.17

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro dieci mesi».

1.18

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».

1.19

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro un mese».

1.26

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro otto mesi».

1.20

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

1.25

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro sette mesi».

1.21

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

1.24

SPERONI, TIRELLI

All'emendamento 1.22, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che contempra anche l'ipotesi della raffigurazione nella bandiera dello stemma e delle armi dell'eventuale casa regnante nel caso di abrogazione dell'articolo 139 della Costituzione vigente».

1.22/1

MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.22

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

1.23

SPERONI, TIRELLI

All'emendamento 1.42, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 290 del codice penale, primo comma, sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «con l'ammenda da lire un milione».

1.42/1

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, all'articolo 292 del codice penale, il primo e il terzo comma sono abrogati».

1.42

TIRELLI, SPERONI

All'emendamento 1.43, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 290 e 291 del codice penale».

1.43/1

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 292, primo comma, del codice penale è abrogato».

1.43

TIRELLI, SPERONI

All'emendamento 1.41, sostituire le parole: «attraverso atti di violenza la bandiera», con le seguenti: «e compia azioni lesive nei confronti della bandiera».

1.41/1

TIRELLI, SPERONI

All'emendamento 1.41, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o».

1.41/2

TIRELLI, SPERONI

All'emendamento 1.41, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 290, primo comma del codice penale è abrogato».

1.41/3

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 292 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque vilipende attraverso atti di violenza la bandiera nazionale o di un altro emblema dello Stato è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire seicentomila a due milioni».

1.41

SPERONI

Art. 2.

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) i centri congressi».

2.70

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le agenzie assicurative».

2.71

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le associazioni culturali».

2.72

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) i circoli del golf».

2.73

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) i circoli del bridge».

2.74

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) i club alpini italiani».

2.75

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le sedi della Croce rossa italiana».

2.76 TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) gli istituti di previdenza».

2.77 TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le sedi delle associazioni sindacali».

2.78 TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le parrocchie».

2.79 TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati».

2.80 TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le sedi nazionali e locali dei Consigli dei consulenti lavoro».

2.81 TIRELLI, SPERONI, ROSSI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:
«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio degli architetti».*

2.82

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:
«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri».*

2.83

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:
«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti».*

2.84

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:
«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine degli odontoiatri».*

2.85

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:
«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei medici».*

2.86

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:
«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi».*

2.87

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine degli spedizionieri doganali».

2.88

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei chimici».

2.89

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei geologi».

2.90

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei geometri».

2.91

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti».

2.92

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti».

2.93

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei periti industriali».

2.94

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le sedi nazionali e locali del Consiglio dell'Ordine dei veterinari».

2.95

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) gli aeroporti».

2.96

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) gli acquedotti».

2.97

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le agenzie ippiche».

2.98

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le agenzie cinematografiche».

2.99

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera:

«e-bis) le agenzie marittime».

2.100

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le agenzie di spettacolo».

2.101

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) le agenzie investigative».

2.102

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine le seguenti lettere: «e-bis) le agenzie investigative; e-ter) le agenzie matrimoniali; e-quater) le agenzie di marketing».

2.103

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine le seguenti lettere: «e-bis) le agenzie pratiche automobilistiche; e-ter) le agenzie partiche nautiche; e-quater) le agenzie recapiti».

2.104

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico» e aggiungere in fine la seguente lettera: «e-bis) gli ambulatori e i consultori».

2.105

TIRELLI, SPERONI, ROSSI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «allorchè il Consiglio dei ministri è riunito».

2.107

TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.121

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «provinciali e comunali».

2.114 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.120 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.119 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «le scuole e».

2.115 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «le scuole» con le seguenti: «gli edifici scolastici statali».

2.118 PINGGERA, THALER

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico».

2.117 PINGGERA, THALER

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) i cimiteri comunali».

2.55 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) i cimiteri militari».

2.56 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le biblioteche pubbliche».

2.57

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) i Provveditorati agli Studi».

2.58

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) gli Uffici di collocamento al lavoro».

2.59

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le U.S.S.L.».

2.60

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) i parchi pubblici».

2.61

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le piattaforme ecologiche pubbliche».

2.62

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) gli stadi comunali».

2.63

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

All'emendamento 2.64, dopo le parole: «stazioni ferroviarie», inserire le seguenti: «quando sia presente in servizio personale delle FFSS».

2.64/1

TIRELLI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le stazioni ferroviarie».

2.64

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

All'emendamento 2.123, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Nei comuni che abbiano dichiarato il dissesto o che vengano a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, la bandiera potrà essere issata a mezz'asta ed accompagnata da un pannello di colore verde. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente comma, il Prefetto disporrà la nomina di un Commissario *ad acta* per la loro attuazione».

2.123/1

TIRELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il tricolore dovrà essere esposto, nei casi previsti dal comma 1 della presente legge, su di un'asta di lunghezza adeguata, all'importanza della sede istituzionale di cui ai punti a), b), c), d), e). In particolare, la lunghezza del pennone non potrà essere inferiore ai 10 metri nei Comuni con numero di abitanti superiore a cinquantamila, a metri 5 nei comuni con popolazione non superiore a ventimila, a metri 3.85 nei Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Per i Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, lo Statuto potrà prevedere l'affissione del vessillo secondo le dotazioni di bilancio. Nei Comuni in dissesto finanziario la bandiera potrà essere issata a mezz'asta».

2.123

TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, dopo la parola: «consultazioni» inserire la seguente:
«referendarie».

2.108

TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, dopo la parola: «consultazioni», inserire la seguente:
«politiche».

2.116

PINGGERA, THALER

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In occasione di Festività Nazionali o in altre occasioni deliberate dal Consiglio Comuale a maggioranza qualificata la cerimonia dell'alzabandiera dovrà esser accompagnata dall'esecuzione dell'Inno di Mameli, a cura della Banda Municipale, degli alunni della scuola Elementare o del coro parrocchiale, a seconda delle dimensioni del comune. L'Inno di Mameli potrà essere eseguito anche attraverso l'utilizzo di ausili elettronici secondo le seguenti modalità: con potenza di 1500w nei Comuni con numero di abitanti superiore a cinquantamila, 500w nei Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti, 117w nei Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Per i Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti lo Stato potrà prevedere l'utilizzo di un megafono.

2.122

TIRELLI, SPERONI

All'emendamento 2.106, dopo le parole: «a mano», inserire le seguenti: «e con detersivi che non alterino l'equilibrio cromatico e la visibilità dei colori».

2.106/1

TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La bandiera, se in tessuto, può essere lavata solo a mano».

2.106

SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 1», inserire le seguenti: «nonchè i comuni, le province e gli enti locali».

2.111

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, sostituire la parola: «integrativa» con la seguente: «differente».

2.109

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, sostituire la parola: «integrativa» con la seguente: «modificativa».

2.112

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, sostituire la parola: «integrativa» con la seguente: «migliorativa».

2.113

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, dopo la parola: «pubblico» inserire le seguenti: «o privato».

2.110

TIRELLI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta all'esterno degli edifici di seguito indicati, senza limitazioni di orario:

- a) l'abitazione privata del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) l'abitazione privata del Presidente del Senato della Repubblica».

2.1

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta all'esterno degli edifici di seguito indicati, senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto:

- a) l'abitazione privata del Prefetto;
- b) l'abitazione privata del Presidente della Corte costituzionale».

2.2

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta all'esterno degli edifici di seguito indicati, senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto:

- a) l'abitazione privata dei Presidenti dei due rami del Parlamento;
- b) l'abitazione privata del Presidente del CNEL;
- c) l'abitazione privata dei Capi di Stato maggiore delle forze armate».

2.3

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta all'esterno degli edifici di seguito indicati, senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto:

- a) l'abitazione privata del Comandante dell'Arma dei carabinieri;
- b) l'abitazione privata del Comandante della Guardia di finanza;
- c) l'abitazione privata del Capo della Polizia di Stato».

2.4

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto, all'esterno dell'abitazione privata del Presidente del Consiglio superiore della Magistratura».

2.5

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto, all'esterno dell'abitazione privata del Presidente della Corte Suprema di Cassazione».

2.6

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto, all'esterno dell'abitazione privata del Presidente del Consiglio di Stato».

2.7

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto, all'esterno dei cinema e dei teatri».

2.8

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto, all'esterno delle palestre e delle *beauty-farm*.».

2.9

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto, all'esterno degli ospedali».

2.10

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario e con adeguata illuminazione dopo il tramonto, all'esterno delle agenzie di viaggi».

2.11

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle tabaccherie».

2.12

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle edicole».

2.13

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle macellerie».

2.14

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei locali notturni».

2.15 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei tendoni circensi».

2.16 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle case da gioco».

2.17 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle case di riposo per anziani».

2.18 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle strutture turistiche alberghiere».

2.19 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle concessionarie di automobili».

2.20 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli autodromi».

2.21 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei motodromi».

2.22 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli ippodromi».

2.23 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei cinodromi».

2.24 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli stadi».

2.25 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei bocciodromi».

2.26 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli zoo».

2.27 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei panifici».

2.28

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei mercati alimentari».

2.29

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei musei».

2.30

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli istituti scolastici religiosi».

2.31

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei circoli sportivi».

2.32

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle Camere di commercio».

2.33

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei palazzi di giustizia».

2.34

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle carceri».

2.35 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei luna-park».

2.36 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle biblioteche pubbliche e private».

2.37 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli stabilimenti balneari».

2.38 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli uffici postali».

2.39 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli istituti bancari».

2.40 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle cabine telefoniche».

2.41 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle università».

2.42 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle scuole materne».

2.43 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle pensioni per cani e gatti».

2.44 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei convitti nazionali».

2.45 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei ristoranti».

2.46 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei bar».

2.47 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei parrucchieri e barbieri».

2.48 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei supermercati».

2.49 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle farmacie».

2.50 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno delle sedi della RAI».

2.51 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei grandi magazzini e dei centri commerciali».

2.52 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta in ogni comune, provincia e regione dinanzi ai monumenti storici considerati maggiormente significativi dalle autorità locali».

2.53 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta all'esterno degli edifici ove hanno sede le agenzie stampa».

2.54

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno dei grandi magazzini e dei centri commerciali».

2.65

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli edifici ove hanno sede i pubblici esercizi».

2.66

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli edifici ove hanno sede le aste pubbliche».

2.67

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli edifici ove hanno sede le strutture militari».

2.68

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La bandiera della Repubblica italiana viene altresì esposta senza limitazioni di orario all'esterno degli edifici ove hanno sede le scuole di ballo e di danza classica e moderna».

2.69

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Art. 3.

Dopo le parole: «della presente legge» inserire la seguente: «non».

3.1 SPERONI, TIRELLI

Art. 4.

Sopprimere le parole da: «A decorrere» fino a: «dell'articolo 1».

4.9 SPERONI, TIRELLI

Sostituire le parole: «del regolamento di cui al comma 2, dell'articolo 1», con le seguenti: «della presente legge».

4.10 SPERONI, TIRELLI

Dopo le parole: «legge 24 dicembre 1925, n. 2264», inserire le seguenti: «ad esclusione dell'articolo 6».

4.2 SPERONI, TIRELLI

Dopo le parole: «legge 24 dicembre 1925, n. 2264», inserire le seguenti: «ad esclusione dell'articolo 5».

4.3 SPERONI, TIRELLI

Dopo le parole: «legge 24 dicembre 1925, n. 2264», inserire le seguenti: «ad esclusione dell'articolo 3».

4.4 SPERONI, TIRELLI

Dopo le parole: «legge 24 dicembre 1925, n. 2264», inserire le seguenti: «ad esclusione dell'articolo 2».

4.5 SPERONI, TIRELLI

Dopo le parole: «legge 24 dicembre 1925, n. 2264», *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'articolo 1, terzo comma».

4.6

SPERONI, TIRELLI

Dopo le parole: «legge 24 dicembre 1925, n. 2264», *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'articolo 1, secondo comma».

4.7

SPERONI, TIRELLI

Dopo le parole: «legge 24 dicembre 1925, n. 2264», *inserire le seguenti:* «ad esclusione dell'articolo 1, primo comma».

4.8

SPERONI, TIRELLI

Al secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dalla stessa data».

4.1

SPERONI, TIRELLI

Aggiungere il seguente comma:

«*1-bis.* 2. All'Articolo 292 del codice penale, dopo il comma 2, è inserito il comma *2-bis:* «*2-bis.* Il viandante che, spinto dalle necessità della vita, si trovasse a transitare davanti alle sedi di cui al comma 1 della presente legge dovrà salutare il Tricolore secondo le seguenti modalità: a) alzando un braccio verso la bandiera con la mano stretta a pugno o con il palmo della stessa rivolto in avanti (a seconda delle convinzioni politiche); b) togliendosi il copricapo qualora ne fosse in possesso. Per chi non indossasse tale indumento, è consentito muovere il capo in senso antero-posteriore; c) intonando le prime note dell'Inno di Mameli. Qualsiasi altro tipo di saluto (dito medio esteso con le altre dita della mano richiuse su sè stesse, mano posata sull'interno del gomito controlaterale, ed altri simili gesti) che potrebbe far presupporre una mancanza di riguardo verso il sacro simbolo sarà punito con la reclusione da tre a sei mesi».

4.11

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 127, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la parola: «deve» è sostituita con: «può».

4.0.1

PINGGERA, THALER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. L'articolo 292 del codice penale è abrogato.

4.0.5

PINGGERA, THALER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 292 del Codice Penale è abrogato».

4.0.6

TIRELLI, SPERONI

All'emendamento 4.0.2, sopprimere le parole: «o aperto o esposto al pubblico».

4.0.2/2

SPERONI, TIRELLI

All'emendamento 4.0.2, sopprimere le parole: «della Repubblica italiana».

4.0.2/1

SPERONI, TIRELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera della Repubblica italiana, il gonfalone o il vessillo di una regione, provincia o comune, o un altro emblema dei predetti enti, usati in conformità della legge, è soggetto alla sanzione amministrativa di lire cinquecentomila».

4.0.2

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. L'articolo 299 del codice penale è abrogato.

4.0.4

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto dello Stato italiano, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila».

4.0.3

PINGGERA, THALER

Art. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando l'onere di cui al comma 1 che verte direttamente sul bilancio dello Stato, le spese sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni devono essere rimborsate dallo Stato».

5.1

TIRELLI, ROSSI, SPERONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La Repubblica italiana ravvisa l'opportunità di dedicare «Un giorno della memoria» alle persone vittime dei sistemi totalitari, decedute a causa di deportazione nei campi istituiti dal fascismo, dal nazional-socialismo e dal comunismo».

1.3

TRAVAGLIA, PASTORE, MAGGIORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana dichiara il 27 gennaio, data che attraverso Auschwitz rivelò al mondo i campi di sterminio antisemiti, «giorno della memoria», nel perenne ricordo delle persecuzioni e delle stragi ovunque patite per motivi di razza e di fede religiosa e politica».

1.5

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deportazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «nel corso di conflitti a causa di deportazione per razzismo, antisemitismo o per persecuzione politica, etnica o religiosa».

1.1

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deportazione» sino alla fine del comma con le seguenti: «per razzismo o per persecuzione politica, ideologica, etnica o religiosa».

1.4

DENTAMARO, FOLLONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per razzismo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nei campi di concentramento nel corso della guerra 1939/1945».

1.2 MACERATINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. La scelta del giorno, basata su criteri altamente simbolici, viene proclamata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere delle voci più autorevoli, esponenti dell'opposizione al totalitarismo passato e presente, di ogni colore».

1.0.1 TRAVAGLIA, PASTORE, MAGGIORE

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la parola: «annualmente».

2.1 TRAVAGLIA, PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «tendenti» fino alla fine comma, con le seguenti: «al fine di testimoniare l'influenza nefasta del totalitarismo sulla convivenza democratica e sui valori di libertà e civiltà».

2.2 TRAVAGLIA, PASTORE, MAGGIORE

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e momenti di approfondimento nelle scuole così da radicare nella coscienza degli italiani la condanna di quei crimini e di quanti agirono per distruggere e vilipendere i valori di libertà e di civiltà».

2.3 IL GOVERNO

TITOLO

Sostituire le parole da: «tutti i deportati», fino alla fine, con le seguenti: «tutte le vittime di persecuzione razzista, politica, ideologica, etnica o religiosa».

Tit. 1 DENTAMARO, FOLLONI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

223^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,50.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192)**

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C02^a, 0004^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice SALVATO la quale sottolinea che l'esercizio da parte del Governo della delega contenuta nella legge n. 254 del 1997 rappresenta un primo importante intervento di razionalizzazione del settore giustizia e costituisce un aspetto qualificante e indubbiamente positivo dell'azione fin qui svolta dal Governo Prodi.

Passando più specificamente al merito dello schema in esame, l'oratrice fa in primo luogo riferimento alla richiesta avanzata dal Governo con la quale si sottopone problematicamente alla valutazione delle Commissioni giustizia di Camera e Senato la possibilità di introdurre, nell'emanando decreto legislativo concernente l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale, una disposizione – riportata a pagina 11 nella relazione di accompagnamento allo schema in discussione e indicata come art. 48-bis/2 – che consentirebbe di procedere in futuro alla istituzione e alla soppressione delle sezioni distaccate di tribunale con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Mini-

stro del tesoro e previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Pur trattandosi di una soluzione che può, in linea di massima, considerarsi ragionevole, suscitano però perplessità alcuni aspetti della proposta formulazione. In particolare, appare eccessivamente vago il criterio della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio, mentre manca del tutto qualsiasi coinvolgimento del Parlamento nel procedimento previsto per l'istituzione o la soppressione delle future sezioni distaccate. Essenzialmente in considerazione di quest'ultimo aspetto la senatrice Salvato non ritiene, allo stato, di poter condividere la proposta ventilata dal Governo di introdurre nel decreto legislativo una disposizione come quella di cui all'articolo 48-bis/2 e fa presente che potrebbe modificare la propria posizione in senso favorevole solo qualora l'istituzione delle nuove sezioni distaccate venisse subordinata ad un preventivo parere parlamentare.

Richiama, quindi, l'attenzione sulla opportunità di integrare i criteri che il Governo ha utilizzato per l'individuazione delle località nelle quali istituire le nuove sezioni distaccate di tribunale in modo da tener conto della specificità della situazione delle isole minori che presentano problemi del tutto peculiari, analogamente a quanto predeterminato in relazione alle comunità montane, evidenziando altresì l'esigenza che, al di là delle perplessità suscitate dalle soluzioni adottate in casi determinati, quali ad esempio quelli di Lipari o dell'Isola d'Elba, questa problematica venga affrontata in una prospettiva di carattere generale.

La senatrice Salvato sottolinea inoltre i dubbi e le perplessità sollevate dalle soluzioni prospettate nello schema in esame in altri casi specifici quali ad esempio quelli relativi alle località di Iglesias e di Nardò rispetto ai quali, tra l'altro, deve rilevarsi che emergono elementi discordanti circa la determinazione degli effettivi carichi di lavoro, rilievo che rende indispensabile, quanto meno, una approfondita verifica.

Sempre con riferimento a casi specifici, altre perplessità suscita la soluzione adottata relativamente ai comuni di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Maniago, dovendosi ritenere a questo proposito un errore la mancata istituzione di una sezione distaccata di tribunale in San Vito al Tagliamento.

Dopo una breve interruzione del sottosegretario AYALA, la senatrice SALVATO conclude il suo intervento richiamando l'attenzione sull'istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Sant'Agata di Militello nel circondario di Patti, rilevando, al riguardo, come a livello locale si fosse, al contrario, ritenuta non necessaria una simile previsione, mentre per quel che concerne il circondario di Viterbo, ritiene opportuna un'ulteriore riflessione circa la scelta di istituire una sezione distaccata nel comune di Montefiascone.

Il senatore CORTELLONI, dopo aver rilevato l'estrema importanza della delega contenuta nella legge n. 254 del 1997 nella prospettiva di una razionalizzazione del sistema giudiziario, con specifico riferimento allo schema in esame, ritiene innanzitutto non condivisibile l'inserimento nel futuro decreto legislativo di una disposizione corrispondente

all'articolo 48-*bis*/2, riportato nella relazione di accompagnamento allo schema e del quale si è già fatta menzione. Infatti l'attribuzione al Ministro di grazia e giustizia del potere di modificare con un proprio decreto la mappa degli uffici giudiziari, sopprimendo o istituendo nuove sezioni distaccate di tribunale, oltre ad oltrepassare i limiti fissati dalla legge di delegazione, appare anche sostanzialmente in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 108 della Costituzione; non risultano peraltro convincenti i criteri fissati dal citato articolo 48-*bis*/2, sulla base dei quali dovrebbero essere adottati i decreti ministeriali.

Passando poi a considerare alcuni casi specifici, l'oratore richiama l'attenzione, con riferimento al circondario del tribunale di Modena sull'assoluta non divisibilità della mancata istituzione di una sezione distaccata di tribunale nel comune di Pavullo nel Frignano, che viene accorpato nell'area di competenza della sezione distaccata di Vignola, mentre sezioni distaccate sono state istituite nei comuni di Carpi e di Sassuolo che distano appena quindici chilometri da Modena. Si tratta di una soluzione che penalizza irragionevolmente gli abitanti delle regioni montane della provincia di Modena e che è stata criticata da tutti i comuni del Frignano. L'istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Pavullo apparirebbe pienamente corrispondente ai criteri fissati dalla legge di delegazione e coerente con la situazione esistente sul territorio; al riguardo; sottolinea che a Pavullo si trovano già un ufficio entrate, un ufficio IVA, una stazione dei carabinieri, una di polizia e una dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda invece il circondario di Matera, ritiene opportuno sottolineare che l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale nel comune di Pisticci non appare pienamente riconducibile ai criteri fissati dalla legge n. 254, in particolare per quel che concerne il requisito delle difficoltà di collegamento espressamente indicato dalla suddetta legge di delegazione.

Per quel che concerne, poi, la Sicilia la scelta di istituire una sezione distaccata di tribunale a Taormina, appare non divisibile in quanto, tra l'altro, non tiene conto che nel comune di Santa Teresa di Riva già sono disponibili le strutture di un ufficio giudiziario e che quindi l'istituzione in tale località della sezione risulterebbe sicuramente più agevole.

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di soluzioni che tengano conto della particolare situazione delle isole minori, il senatore Cortelloni conclude il proprio intervento evidenziando, per quanto riguarda la regione Umbria, l'opportunità di istituire una sezione distaccata di tribunale in Assisi.

Il senatore CENTARO esprime talune perplessità, in particolare, per quanto attiene alla proposta formulazione del secondo comma dell'articolo 48-*quinquies* che si vorrebbe introdurre, apparendogli di difficile comprensione tale disposizione, la quale stabilisce che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate non si computano nel numero minimo di magistrati richiesto per l'istituzione di posti di presidente di sezione.

Passando poi a trattare delle concrete proposte del Governo in merito alle sedi delle sezioni distaccate di tribunale, disapprova la mancata istituzione di una sezione distaccata presso Augusta, località che è stata invece accorpata alla sezione di Lentini. Senza volere in nessun modo contestare la decisione di collocare a Lentini una sezione distaccata del tribunale di Siracusa, il senatore Centaro sottolinea come l'opportunità di rendere autonoma Augusta si connota in relazione alla vicinanza con Catania, per i noti fenomeni di infiltrazioni mafiose che interessano tale città. Il senatore Centaro, pur prendendo atto della proposta di istituire una sezione distaccata ad Adrano, ritiene, poi, inopportuna l'esclusione come sede distaccata di Bronte, che - al contrario - raccomanda per l'esigenza di presidiare una zona ad alta densità criminale. Ritiene necessario inoltre mantenere una sezione distaccata a Corleone, territorio nel quale la presenza visibile dell'autorità giudiziaria avrebbe anche un significato simbolico nella lotta di contrasto alla criminalità organizzata. Nell'ambito delle osservazioni relative al trattamento delle regioni montane, non può fare a meno di segnalare il problema di Serra S. Bruno e l'esigenza di una presenza, in generale, del giudice, nelle regioni montane.

Si augura che il Governo sappia trarre le dovute conclusioni dalle osservazioni emerse e venga incontro concretamente alle oggettive esigenze di istituire sezioni distaccate, ove necessario, provvedendo, quando opportuno, anche in deroga ai criteri stabiliti.

Il senatore GRECO esprime apprezzamento per il lavoro meticoloso che emerge dalla ricognizione preventiva effettuata dal Governo al fine di verificare i presupposti per l'attuazione della delega. Tuttavia non può non mettere in evidenza, anche sulla base di quanto dallo stesso relatore prospettato, che in alcune proposte del Governo si rinvengono discrasie rispetto ai criteri prestabiliti. Dopo aver proseguito dichiarando di nutrire alcune perplessità sullo schema di decreto per quanto attiene le disposizioni processuali e, in particolare, quelle regolanti le eccezioni di incompetenza, nonché le norme che attengono all'accentramento di talune materie presso la sede centrale del tribunale, che gli appaiono non pienamente rispettose dei limiti della legge delega, esprime condivisione per l'ipotesi circa il non esercizio della delega per la parte concernente l'istituzione dei tribunali metropolitani e segnala alcuni casi specifici, rispetto ai quali la scelta del Governo gli appare assolutamente non condivisibile, oltre che ingiusta. Fa riferimento alla prevista soppressione dell'ufficio giudiziario di Canosa, con accorpamento, insieme a Minervino e Spinazzola, all'ufficio giudiziario di Andria. Tale accorpamento - prosegue il senatore Greco - risulta adottato in aperto contrasto con i requisiti previsti per la istituzione di sezioni distaccate di giudice unico che Canosa possiede, invece, per intero. Dopo aver dettagliatamente menzionato i dati relativi al bacino di utenza, alla densità abitativa e all'indice di carico della pretura di Canosa, l'oratore osserva che la prevista aggregazione ad Andria la quale ha - in particolare - un indice pari a 3,8, porterebbe alla creazione di una struttura giudiziaria che, unendosi all'indice 2,94 di Canosa, metterebbe in difficoltà l'intera struttura,

determinando una situazione di elefantiasi, oltre che la creazione di un bacino di utenza estremamente squilibrato. Ulteriore conseguenza, poi, non potrebbe essere che l'esigenza di ampliamenti ed aggiunte strutturali, con patente violazione della legge di delega n.254 del 1997 la quale, in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera q) vincola il Governo ad escludere che la redistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Ricordato che anche da parte degli organismi forensi è stata rappresentata al Parlamento l'opportunità di alleggerire gli uffici maggiori scorporando una parte del territorio per attribuirli a quelli limitrofi più piccoli, al fine di riequilibrare anche il numero degli abitanti amministrati, il senatore Greco ribadisce tutti i rischi connessi alla scelta del Governo, sia per i motivi già richiamati, sia per l'evidente squilibrio che si creerebbe rispetto alle previste sezioni, dello stesso nord barese, di Molfetta e Ruvo e sottolinea l'assenza di collegamenti sia ferroviari che pubblici stradali fra Canosa e la sezione distaccata di Andria. Dopo aver ricordato come la vicinanza con Cerignola – purtroppo interessata da un vasto fenomeno di criminalità organizzata – avrebbe costituito una ulteriore ragione a favore dell'istituzione a Canosa di una sezione distaccata del tribunale di Trani, il senatore Greco sottolinea che le amministrazioni dei tre Comuni di Minervino, Spinazzola e Canosa si sono dichiarati, con apposite delibere, a favore della istituzione della sezione di tribunale di Canosa. Rispetto a quanto messo in evidenza, pertanto, il senatore Greco invita il Governo a recedere dalla decisione di sopprimere la pretura distaccata di Canosa. Osserva, poi, che la scelta di individuare a Pisticci la sede della sezione distaccata del tribunale di Matera gli appare ispirata unicamente alla logica della preesistenza, mentre meglio avrebbe potuto il Governo scegliere la sede di Policoro che si rivela assai più rispondente ai requisiti predeterminati. Al riguardo, anzi, ritiene in linea di principio che andrebbero preferite le sedi *ex novo*, se in possesso dei requisiti previsti, a quelle già sedi di pretura, ma non più rispondenti ai criteri di razionalizzazione individuati. Dato, quindi, atto delle critiche rivolte dal foro di Matera alla scelta di Pisticci, con accorpamento della pretura di Rotondella, il senatore Greco lamenta la ingiustificata soppressione della pretura di Nardò, sacrificata dalla scelta a favore di Gallipoli, il cui indice è 2,45, inferiore all'indice di Nardò che è di 2,88. Rileva che Nardò è in possesso dei requisiti previsti, anche in misura maggiore rispetto ad altri comuni individuati come sezioni distaccate e nota come, specificamente, la stessa relazione del Governo riconosca che è stato previsto di far confluire su Gallipoli il bacino di utenza di Nardò, sebbene quest'ultimo sia prevalente per indice e per popolazione.

Ritiene di dovere esprimere a tale riguardo le medesime considerazioni da lui già formulate circa l'inopportunità di gestire una sede distaccata che divenga disfunzione per le eccessive dimensioni.

Il sottosegretario AYALA ricorda che gli è stata rappresentata da esponenti dell'amministrazione di Nardò la inidoneità della scheda pervenuta al Ministero di grazia e giustizia, come compilata dai

locali uffici giudiziari a rappresentare fedelmente il carico di lavoro di quella sede.

Il senatore GRECO conclude il proprio intervento osservando che, quanto alla realtà dell'Isola d'Elba ed al proposto accorpamento della soppressa pretura di Portoferraio alla sezione distaccata di Piombino, occorre segnalare quelle che sono le esigenze proprie delle realtà isolate, soprattutto con riferimento alle difficoltà di collegamento e si associa alle considerazioni in precedenza svolte dalla senatrice Salvato su tale problema.

Il senatore RUSSO mette in particolare rilievo l'esigenza di non lasciarsi suggestionare da interessi di prestigio meramente localistico che, se pure comprensibili, finiscono per lasciare sullo sfondo il vero scopo della riforma e gli effetti di semplificazione, concentrazione, snellimento e specializzazione che essa si propone.

Ritiene, pertanto, che rispetto a siffatto obiettivo, che egli ritiene senz'altro prevalente, il complesso delle sedi distaccate proposto dal Governo, che ammonta a centosettantotto, potrebbe risultare addirittura eccessivo, se comparato con il complesso delle sezioni distaccate di preture circondariali, che sono oltre quattrocento, di cui cinquantuno già soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 14 novembre 1996 (G.U. n. 216 del 10 dicembre 1996). Non occorrono ulteriori sezioni distaccate di tribunale, le quali si risolverebbero in un arretramento rispetto agli intenti semplificatori della riforma. In concreto, tale impostazione deve ovviamente far salva l'esigenza di proporre correzioni alla proposta del Governo laddove ve ne sia realmente bisogno, in quanto esistono omissioni o errori di valutazione: in tale quadro si inserisce il problema di Borgo San Lorenzo.

Ribadisce che occorre procedere con la minore rigidità possibile e, in tale prospettiva, propone alcuni correttivi all'articolo 48-ter, il cui primo comma potrebbe essere riformulato nel senso di prefigurare criteri di assegnazione degli affari trattati nelle sezioni distaccate che si adeguino all'andamento del lavoro da trattare, con la finalità di creare un sistema che favorisca la specializzazione rispetto alle questioni affrontate.

Anche rispetto al testo proposto per l'articolo 48-quater, prospetta la possibilità di aggiungere alla previsione che determinati procedimenti di competenza della sede principale, siano trattati nella sede distaccata, anche la possibilità inversa.

Quanto all'aspetto delle difficoltà di collegamento, gli sembra che anche nell'interesse degli avvocati sia preferibile la maggior concentrazione possibile degli uffici giudiziari sul territorio.

Il senatore BERTONI rileva che si tratta, invece, di un aspetto importante per i testimoni.

Il senatore RUSSO conclude il proprio intervento invitando nuovamente a non perdere di vista i principi ispiratori della riforma le cui fi-

nalità saranno rispettate solo riducendo quanto più possibile le sedi distaccate, aspetto che potrebbe portarlo quasi a suggerire di limitarsi per il momento a mantenere solo le sedi centrali di tribunale, rinviando al prosieguo, sulla base dell'esperienza svolta, la individuazione delle sezioni distaccate.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 13,30.

224^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192)

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C02^a, 0004^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore PASSIGLI il quale richiama innanzitutto l'attenzione sul problema dell'Isola d'Elba, sottolineando in particolare la necessità di mantenere come sezione distaccata di tribunale la sede giudiziaria di Portoferraio. In secondo luogo, l'oratore evidenzia l'esigenza di prevedere l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale nel comune di Pescia, rilevando come l'accentramento di

tutte le attività giudiziarie nella località di Monsummano Terme potrebbe procurare non trascurabili disfunzioni.

Il senatore MELONI rileva preliminarmente che le problematiche sottese allo schema in discussione devono essere affrontate prescindendo da localismi e da logiche particolaristiche che in passato, troppe volte, hanno portato a soluzioni non coerenti con le esigenze di buon funzionamento della macchina giudiziaria nel suo insieme.

Con specifico riferimento poi alle soluzioni prospettate dal Governo per la Sardegna, l'oratore ritiene che queste debbano, nel complesso, essere valutate positivamente e che considerazioni critiche vadano fatte solo in merito ad alcuni casi determinati, quali, in primo luogo, la mancata previsione di una sezione distaccata di tribunale nel comune di Iglesias dove i dati reali concernenti il carico di lavoro risultano significativamente superiori a quelli cui ha fatto riferimento il Ministero di grazia e giustizia.

Segue una breve interruzione del relatore CALVI, che, sottolineando la notevole divergenza fra i dati relativi al comune di Iglesias evidenziati dal Ministero di grazia e giustizia e quelli citati dal senatore Meloni, segnala l'opportunità di una approfondita verifica al riguardo.

Il senatore MELONI prosegue il suo intervento affermando di condividere l'opportunità di una verifica nel senso indicato dal relatore Calvi e sottolineando che, qualora i dati tenuti presenti dal Governo risultassero non fondati in esito a tale verifica, l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale ad Iglesias sarebbe una scelta senz'altro dovuta.

Altro problema è poi quello relativo alla mancata istituzione di una sezione distaccata di tribunale alla Maddalena e, in merito, l'oratore evidenzia come la proposta del Governo appaia irrazionale e non convincente.

Infine, circa la situazione esistente nel comune di Ozieri, il senatore Meloni segnala in particolare gli aspetti problematici connessi alla presenza di una popolazione modesta per entità numerica, ma dispersa su un territorio assai esteso.

Il senatore CALLEGARO manifesta perplessità circa la previsione di cui all'articolo 48-ter, come introdotto dall'articolo 1 dello schema in discussione, il quale stabilisce che le controversie in materia di lavoro siano trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. Al riguardo, l'oratore rileva che, ferma restando l'esigenza di rispettare la previsione di cui all'articolo 444 del codice di procedura civile, sarebbe stata senz'altro utile una soluzione diversa che contemplasse la eventuale possibilità che magistrati di tribunale si rechino nelle sedi distaccate, riducendo così le necessità di spostamento verso la sede principale.

L'oratore prosegue quindi il suo intervento richiamando l'attenzione su alcuni casi specifici quali, in primo luogo, l'istituzione, nel circondario del tribunale di Udine, di una sezione distaccata di tribunale a Palmanova invece che a Latisana, nonostante fra le due località vi sia una

differenza di parametri notevolissima a favore del comune di Latisana, al quale inoltre fa riferimento anche la località di Lignano, il che implica, per un periodo di cinque mesi all'anno e soprattutto nei mesi di luglio e di agosto, un rilevante incremento della popolazione e conseguentemente dei carichi di lavoro. A conferma è significativo il fatto che sono stati spostati a Latisana, proprio in considerazione di tali esigenze, sia l'ufficio del registro sia la stazione dei carabinieri.

Per quanto riguarda, poi, l'isola d'Elba, anch'egli ritiene non condivisibile l'accorpamento di Portoferraio con Piombino, così come ugualmente non condivisibile appare la mancata istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Brà, in Piemonte.

Il senatore STANISCIA, dopo aver preliminarmente rilevato la mancanza di una adeguata attenzione sia da parte dell'attuale sia da parte dei precedenti Governi nei confronti delle problematiche delle zone montane, sottolinea più specificamente come lo schema in esame, per quel che riguarda l'Abruzzo, proponga la soppressione di dodici sezioni distaccate di pretura di cui otto si trovano in zone montane e quattro in zone collinari. L'amministrazione della giustizia viene così accentrata lungo la fascia costiera, fatta eccezione per i tribunali di Sulmona, l'Aquila ed Avezzano. In questo quadro suscita, in particolare, forti perplessità la mancata istituzione di una sezione distaccata di tribunale nel comune di Atesa che presenta invece caratteristiche che avrebbero senz'altro resa opportuna una scelta in questo senso. Al riguardo, gli uffici del Ministero di grazia e giustizia hanno obiettato che l'istituzione di una sezione distaccata ad Atesa appare non giustificabile in quanto questa farebbe riferimento ad un tribunale di dimensioni eccessivamente ristrette qual'è quello di Lanciano. Anche in considerazione di ciò, l'oratore ritiene che una valida soluzione alternativa potrebbe però essere, in prospettiva, l'istituzione di un tribunale dell'Abruzzo meridionale che accorpasse i tribunali di Vasto e Lanciano, mentre l'istituzione di una sezione distaccata ad Atesa risulterebbe giustificata anche dall'esigenza di evitare disparità di trattamento, in quanto, con riferimento a località situate in altre regioni - si pensi ad esempio ai comuni di Pieve di Cadore e di San Sepolcro - sono state istituite sezioni distaccate di tribunale, pur in presenza di indici che di per sè non avrebbero ammesso una simile soluzione, proprio per tener conto della particolare conformazione orografica del territorio.

Dopo un breve intervento di chiarimento del sottosegretario AYA-LA, prende quindi la parola il senatore FOLLIERI, il quale evidenzia innanzitutto le perplessità suscitate dalla previsione di cui all'articolo 48-ter dello schema in esame per quel che concerne le controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie, auspicando al riguardo una soluzione di tipo diverso.

Nel fare specifico riferimento alla situazione del comune di Rodi Garganico l'oratore sottolinea poi come la proposta del Governo venga a privare l'intero Gargano settentrionale di qualsiasi presidio giudiziario, nonostante i problemi di collegamento e di viabilità che caratterizzano

tale area e che sono senz'altro a conoscenza dello stesso esecutivo. Al riguardo intende prospettare una diversa soluzione territoriale che peraltro coinciderà con quella che verrà probabilmente proposta nel parere che sarà reso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati sullo schema di decreto in titolo. Tale soluzione consiste, da un lato, nell'accorpamento delle attuali preture di Apicena e di Torre Maggiore e, dall'altro, nell'accorpamento di S. Nicandro Garganico con Rodi Garganico in un'area in cui verrebbe a gravitare anche la zona corrispondente all'attuale pretura di Vico. Sempre con riferimento a tale proposta l'oratore sottolinea la peculiarità della situazione di Rodi Garganico evidenziando come in questa località sia situato anche l'unico carcere mandamentale dell'intero Gargano e come ciò costituisca un'ulteriore circostanza di cui è necessario tener conto.

Il senatore Follieri conclude quindi il suo intervento invitando l'Esecutivo ad una rimediazione ed ad una approfondita riflessione delle soluzioni prospettate per quanto riguarda i comuni di Trinitapoli, Cernigliola, Sapri, Amalfi, Cervinara, Riva del Garda, Todi, Serra S. Bruno, Canosa e Rho.

Il senatore PINGGERA, dopo aver richiamato l'attenzione sulle difficoltà di ordine pratico che potrebbero derivare dalle disposizioni relative alla definizione dei procedimenti pendenti contenute negli articoli 10 e 11 dello schema in esame, dà atto al Governo di aver adottato soluzioni che tengano conto delle peculiarità che contraddistinguono la situazione territoriale dei comuni di Merano, Brunico e Bressanone. Diversamente, suscita invece perplessità la mancata previsione dell'istituzione di una sezione distaccata di tribunale nel comune di Silandro. Al riguardo, deve sottolinearsi che si tratta di mantenere un presidio giudiziario in una zona di confine e che inoltre in tale località già esistono le strutture necessarie per assicurare il buon funzionamento degli uffici giudiziari. Sono però soprattutto le difficoltà di collegamento che caratterizzano l'area in questione a rendere senz'altro opportuna una scelta in questa direzione, in quanto si è in presenza di una zona montana, dove, soprattutto durante il periodo invernale, la viabilità risulta spesso compromessa e comunque estremamente limitata. Per quanto concerne poi la determinazione dei carichi di lavoro, va tenuto conto, tra l'altro, che in alcuni periodi dell'anno l'afflusso turistico è estremamente considerevole e ne devono quindi essere valutate le conseguenze ai fini in esame. Inoltre, l'istituzione di una sezione distaccata di tribunale rappresenterebbe anche un importante segnale di attenzione nei confronti della popolazione di lingua tedesca sia perchè in questo modo si terrebbe conto dell'incidenza sui carichi di lavoro di elementi come, ad esempio, il carattere bilingue che contraddistingue l'attività processuale sia perchè la popolazione di lingua tedesca appare estremamente sensibile all'esigenza qui rappresentata di mantenere un presidio giudiziario nel territorio di Silandro.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

106ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(2886) COVIELLO ed altri: Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento

(2975) VEGAS ed altri: Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE propone che, in considerazione della preannunciata presentazione di altri disegni di legge concernenti la materia oggetto dei provvedimenti in titolo, il seguito dell'esame congiunto abbia luogo in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

114ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

indi del Vice Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa il 17 dicembre 1997.

Il Presidente ANGIUS ricorda che nella scorsa seduta si è chiusa la discussione generale e avverte quindi che si passerà all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al testo accolto dalla Commissione in sede referente e assunto come testo base per la discussione in sede deliberante (già pubblicato nel resoconto del 10 dicembre 1997).

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.1, finalizzato a sopprimere le disposizioni recate dal comma 2, che hanno già trovato collocazione nel disegno di legge collegato alla manovra di bilancio per il 1998, attualmente legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

L'emendamento 2.2, unitamente a tutti gli altri presentati dal senatore ROSSI, si danno per illustrati, stante l'assenza del presentatore.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.0.1, finalizzato a prevedere che i prezzi di vendita degli alloggi dello Stato assegnati alle famiglie colpite dagli eventi alluvionali di Firenze nel 1966 siano riferiti

alla data di entrata in vigore della legge del 1983, la quale disponeva l'alienazione degli alloggi in questione.

Su tale emendamento interviene il senatore BOSELLO, il quale chiede al relatore di esplicitare il senso interpretativo o meno della disposizione appena illustrata.

Il relatore BONAVITA, dopo aver fornito il chiarimento richiesto, illustra l'emendamento 3.4, soppressivo del comma 4, le cui disposizioni hanno trovato già collocazione nella legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Analoga finalità è attribuita, prosegue il relatore, all'emendamento 4.1, poichè le norme da esso recate sono contenute in altro provvedimento già in vigore, concernente disposizioni in materia di valore aggiunto.

Sull'emendamento 4.4 il relatore preannunzia invece una sua riformulazione.

Prendendo atto di tale dichiarazione, il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3, di identico contenuto all'emendamento 4.4.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 4.0.1, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente al settore degli autotrasportatori, e finalizzato a tener conto dell'esigenza, per tale settore, di prevedere che l'imposta diventi esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'emendamento, peraltro, va modificato nel senso che la novella normativa contenuta dalla lettera a) non è sostitutiva del quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ma si aggiunge a tale quinto comma.

Il Presidente D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.4.

Viene quindi accantonato l'emendamento 7.0.1.

Il Presidente D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 9.1 e 9.2, finalizzati ad estendere la prevista riduzione delle accise per l'uso di combustibile per il riscaldamento delle serre adibite sia all'attività agricola e zootecnica, ovvero alle colture orto-floro-vivaistiche.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 10.1, volto a consentire l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli esportati e reimmatricolati all'estero a seguito del trasferimento della residenza. Sempre in materia di tasse automobilistiche il Relatore illustra gli emendamenti 10.2 e 10.3, volti a coordinare le disposizioni recate dal disegno di legge con quelle già presenti nella legge «collegata» 27 dicembre 1997 n. 449.

Il senatore BOSELLO invita il RELATORE a riformulare l'emendamento 10.1, la cui finalità condivide pienamente, al fine di renderne più intelligibile e chiaro il contenuto normativo.

In materia di utilizzazione degli studi di settore e in sede di accertamento, il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 11.1, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 11, finalizzato ad equiparare il contribuente che hanno optato per la contabilità ordinaria e coloro che non hanno effettuato tale opzione. L'emendamento 11.3, prosegue l'oratore, coordina le disposizioni del comma 3 con l'emendamento testè illustrato.

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 11.2, volto a prevedere che gli accertamenti in questione siano operativi ogni qual volta l'ammontare dei compensi e dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulti superiore all'ammontare dei ricavi dichiarati dai contribuenti. Sempre in tema di una più efficace lotta all'evasione fiscale, l'oratore illustra l'emendamento 11.4, volto a prevedere che i controlli sui contribuenti che dichiarino un reddito complessivo tra i 10 e i 50 miliardi, ovvero superiore ai 50 miliardi siano effettuati, rispettivamente, una volta ogni sei anni e una volta ogni tre anni. Egli prosegue ritirando l'emendamento 11.5, e illustrando l'emendamento 11.9, soppressivo del comma 11, facendo presente che appare opportuno prevedere che nell'elaborazione degli studi di settore si tenga conto di indicatori significativi quali il riferimento agli acquisti di beni e servizi oppure i consumi di materie prime e sussidiarie. Egli illustra poi l'emendamento 11.10, volto a prevedere che la società per azioni prevista nel comma 12 sia detenuta per una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento dal Ministero delle finanze.

Il Presidente D'ALÌ illustra l'emendamento 11.7, avente la finalità di attenuare la discrezionalità del Ministro delle finanze nella determinazione della composizione della Commissione di esperti prevista al comma 7. In relazione all'emendamento 11.8, fa presente che sarebbe opportuno che la Commissione in questione si esprima in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore.

Il relatore BONAVIDA illustra gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3: nel primo caso, si tratta di una misura di delegificazione relativa alla determinazione dei criteri in base ai quali si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o di un territorio estero (cosiddetti paradisi fiscali). Nel secondo caso, invece, si tratta di disposizioni finalizzate a snellire le procedure in materia di accertamento fiscale. Nell'ultimo caso, inoltre, si tratta di tutelare l'affidamento dei contribuenti che si erano rivolti in buona fede ad associazioni sindacali e di categoria per lo svolgimento di prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale. Il relatore illustra poi l'emendamento 12.0.1, recante una norma interpretativa del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, relativamente agli atti di indirizzo politico-amministrativo del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda invece l'emendamento 12.0.2, fa pre-

sente che esso è finalizzato a consentire l'impegno di risorse disponibili su capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1997 ai fini della ristrutturazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 12.0.3.

Il relatore BONAVITA illustra congiuntamente gli emendamenti 13.2 e 17.1, richiamandosi alle esigenze di coordinamento tra il testo in discussione e provvedimenti già entrati in vigore.

Interviene quindi il senatore BOSELLO, il quale evidenzia criticamente l'esigenza di porre continuamente riparo ai guasti recati da una legislazione piuttosto confusa.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 17.0.2 per mancanza di contenuto normativo.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 18.0.1.

Il senatore CADDEO rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.0.2.

Il Presidente D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 19.1 e 19.3, finalizzati rispettivamente a sopprimere l'articolo 19 recante disposizioni in materia di accertamento e di riscossione dell'abbonamento radiotelevisivo e, in subordine, a rendere meno oneroso per il contribuente la sovrattassa prevista in caso di pagamento dell'abbonamento in ritardo. Egli illustra inoltre l'emendamento 19.0.1, finalizzato a equiparare le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative relativamente alle società di capitali, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il relatore BONAVITA, dopo aver illustrato l'emendamento 21.1 volto a coordinare la normativa con le disposizioni già recate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, illustra l'emendamento 21.2, volto a snellire la procedura per l'alienazione dei beni demaniali pubblici afferenti all'Amministrazione finanziaria.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 21.0.1.

Il relatore BONAVITA illustra quindi una serie di emendamenti aggiuntivi all'articolo 21: l'emendamento 21.0.2 tende ad evitare la riapertura dei termini, prevista nella legge n. 449 del 1997 per i ricorsi dei comuni alle Commissioni censuarie; l'emendamento 21.0.3 estende al catasto dei terreni le disposizioni previste nella legge n. 662 del 1996 per il catasto urbano e rurale. L'emendamento 21.0.4, invece, disciplina il regime locativo degli immobili del demanio destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici. L'emendamento 21.0.5, prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni normative relative ad alcuni beni immobili di

pertinenza degli enti di riforma fondiaria. Dopo aver ritirato l'emendamento 22.1, il relatore prosegue nell'illustrazione dell'emendamento 22.0.1, finalizzato a favorire i processi di conferimento di azienda attraverso una disciplina fiscale agevolativa.

Il senatore ALBERTINI dà per illustrato l'emendamento 23.1. Analogamente si esprime il Presidente D'ALÌ per l'emendamento 23.2.

Il Presidente D'ALÌ prosegue nell'illustrazione degli emendamenti 24.0.1 e 24.0.3, concernenti la composizione delle Commissioni tributarie.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 24.0.2, di identico contenuto all'emendamento 24.0.1.

Il RELATORE, dopo aver ritirato l'emendamento 26.0.1, ne illustra una nuova formulazione - 26.0.1 (nuovo testo), - recante disposizioni in materia di movimenti e partiti politici. Su specifica richiesta del senatore BOSELLO, il Presidente D'ALÌ fa presente che tale nuova formulazione dell'emendamento è stato inviato per il prescritto parere alle Commissioni 1^a e 5^a.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 26.0.2, finalizzato a delegificare le disposizioni relative alla idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 26.0.3, finalizzato a sopprimere l'articolo 18 della legge n. 449 del 1997 che ha introdotto l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Dopo aver ritirato l'emendamento 26.0.4, illustra l'emendamento 26.0.5, modificativo dell'articolo 21 della già citata legge n. 449, che ha sottoposto a tassazione i contributi in conto capitale ricevuti dalle imprese. L'oratore prosegue illustrando l'emendamento 26.0.6, in materia di rideterminazione del canone dell'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo. L'emendamento 26.0.7, invece, è finalizzato a sopprimere quelle disposizioni della legge n. 449 del 1997 che hanno reso più oneroso per i contribuenti la richiesta di rimborsi all'Amministrazione finanziaria. L'emendamento 26.0.8 è finalizzato ad eliminare la norma che consente il pagamento dei tributi con sistemi di pagamento diversi dal contante. Gli emendamenti 26.0.9 e 26.0.10, prosegue l'oratore, riguardano gli inquadramenti di parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 26.0.11, mentre invece viene ritirato dal presentatore l'emendamento 26.0.12.

L'emendamento 26.0.13 viene quindi illustrato dal senatore CADDEO, il quale sottolinea l'esigenza di superare l'annoso contenzioso sorto per l'occupazione di immobili appartenenti al demanio e insistenti su territori che hanno perso le caratteristiche di demanialità.

Su proposta del senatore BOSELLO, il senatore CADDEO modifica l'emendamento aggiungendo al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «previo pagamento» le parole: «di un prezzo pari alla».

Il Presidente D'ALÌ sottolinea l'esigenza di tener conto anche del demanio appartenente alle regioni a statuto speciale.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 26.0.14, finalizzato ad assegnare al giudice singolo le controversie, pendenti davanti alle Commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 26.0.15.

Il relatore BONAVITA illustra inoltre l'emendamento 26.0.16 in materia di nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze. L'emendamento 26.0.17, infine, è finalizzato a snellire le procedure per assunzioni di personale a tempo determinato nella pubblica amministrazione in relazione all'introduzione del «*part-time*».

Dopo l'illustrazione da parte del sottosegretario CASTELLANI dell'emendamento 26.0.18, il relatore BONAVITA ritira l'emendamento 26.0.19 ed illustra l'emendamento 26.0.20, finalizzato a prorogare la convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio degli esattori. Il relatore conclude l'illustrazione degli emendamenti dando conto del contenuto degli emendamenti 26.0.21, (che prevede una riapertura dei termini per la dichiarazione dei redditi da pensione di fonte estera) e dell'emendamento 26.0.22, finalizzato ad incentivare la mobilità del personale del Ministero delle finanze.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06ª, 0020ª)

Il Presidente D'ALÌ avverte che in caso di sconvocazione della seduta delle Commissioni riunite 2ª e 6ª, già convocata per le ore quindici di domani, la 6ª Commissione potrà essere convocata in seduta pomeridiana alla stessa ora di domani, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente D'ALÌ avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore otto e trenta, avrà inizio alle ore nove.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524**Art. 2.**

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.2

ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «nel senso che», aggiungere la seguente: «non».

2.3

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, comma 4 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta nei confronti dei comuni che hanno indebitamente richiesto l'applicazione dell'agevolazione.

2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relative alle attestazioni di cui al precedente periodo non sono tenuti a rispondere in caso di contestazioni in merito all'applicazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo a rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo».

2.0.2

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato per fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali di Firenze 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni».

2.0.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.1

ROSSI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le somme riscosse dai Comuni per effetto del comma 1, comprese quelle relative all'applicazione di sanzioni ed interessi, sono di spettanza dei comuni stessi».

3.2

ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «il tre per mille» con le seguenti: «l'un per mille».

3.3

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

3.4

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica la medesima aliquota d'imposta”».

3.5

ROSSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: “su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario”, sono sostituite con le seguenti: “su apposito conto corrente postale intestato al Comune”».

3.6

ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale, è abrogato.

2. Dalla stessa data alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene applicata una addizionale del 3 per cento sulla tariffa stessa a favore delle rispettive province.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione dell'addizionale.

4. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2 è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

3.0.1

ROSSI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. All'articolo 21, comma 8, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: "Le spese di emissione della fattura", sono sostituite con le seguenti: "Le spese di emissione e spedizione della fattura"».

4.2

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera B, paragrafo d), della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata Direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

4.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b) della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera b), paragrafo d), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

4.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo";

b) all'articolo 74, quarto comma, è soppresso l'ultimo periodo».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, è aggiunta la seguente nota: "2. Sono esenti dall'imposta gli atti di notorietà, le dichiarazioni sostitutive, certificati, estratti di qualunque atto o documento rilasciati dalle amministrazioni comunali servizi di stato civile e anagrafe».

6.1

ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) nella colonna 1 e 2, l'imposta fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 e lire 1.000.000;

a-bis) nella nota 2, atti esenti dall'imposta, è aggiunta la seguente lettera:

d) per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e loro consorzi».

Conseguentemente la nota 2 relativa alle modalità di pagamento è abrogata.

6.2

ROSSI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «conti correnti postali», aggiungere le seguenti: «e bancari».

Conseguentemente sostituire le parole: «e che siano» con le seguenti: «o che siano».

6.3

ROSSI

Sopprimere il comma 2.

6.4

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico. Per la sua liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Al comma 1, nell'ultimo periodo, sopprimere la parola: «Non».

8.1

ROSSI

Art. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "per il riscaldamento delle serre adibite a colture flo-ro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attività agricola e zootecnica"».

9.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "colture floro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "colture orto-floro-vivaistiche"».

9.2

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili)

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono essere dedotti dal reddito complessivo anche nell'anno successivo, se non dedotti nell'anno in cui sono stati sostenuti».

9.0.1

ROSSI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione d'imposta sui premi di assicurazione)

1. All'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, riguardante il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Su tale contributo l'assicurazione applica una detrazione d'imposta a titolo definitivo del 22 per cento”».

9.0.2

ROSSI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

“a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, con esclu-

sione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;

b) all'articolo 23, comma 1, concernente l'imputazione dei redditi fondiari al reddito complessivo dei percipienti, le parole: "indipendentemente dalla percezione", sono abrogate;

c) all'articolo 34, comma 4-*quater*, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: " , nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza"».

9.0.3

ROSSI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte per l'affitto dell'immobile utilizzato come abitazione principale, se risultante da contratto regolarmente registrato;».

9.0.4

ROSSI

Art. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

“Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza. In tale caso non sussiste, a far data dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, l'obbligo del pagamento delle tasse per i periodi d'imposta successivi all'esportazione, ferma restando la responsabilità del proprietario per eventuali omessi adempimenti in materia di cancellazione dai pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi”».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

10.3

IL RELATORE

Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei confronti degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quella da accertare, l'ammontare dei compensi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta».

11.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 2, le parole: «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare», sono sostituite dalla seguente: «quando».

11.2

ALBERTINI

Al comma 3, le parole: «indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti degli esercenti attività d'impresa».

11.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere le parole: «L'Ufficio delle imposte procede ai controlli di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti di tutti i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi, almeno una volta ogni sei anni, ed una volta ogni tre anni se di ammontare superiore a 50 miliardi».

11.4

ALBERTINI

Al comma 6, sostituire le parole: «non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale» con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento rispetto a quelli dichiarati, costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

11.5

ALBERTINI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una Commissione composta da sei esperti, designati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su segnalazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli organi professionali».

11.6

ROSSI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «tenuto conto anche delle» con le altre: «composta per almeno due terzi in base alle».

11.7

D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione è chiamata ad esprimere in tutte le fasi di costruzione degli studi di settore un parere in merito all'idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà a cui si riferiscono».

11.8

D'ALÌ, VENTUCCI

Sopprimere il comma 11.

11.9

ALBERTINI

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Essa deve essere costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali Consob ed Isvap ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese».

11.10

ALBERTINI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regime fiscale estero privilegiato)

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "in misura inferiore" a "della stessa natura" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di iniziativa del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».

11.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

“*e*) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici ai sensi dell'articolo 32 comma 1, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o dell'articolo 51, comma 2, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”;

2. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le disposizioni di cui al comma quarto si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, commi secondo, terzo e quarto”.

3. All'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'Ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.

4. All'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, aggiungere, in fine il seguente comma:

“Per l'inottemperanza agli inviti di cui al comma 2, numeri 3 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”».

11.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

11.0.3

IL RELATORE

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

1. Le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993».

12.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte sui capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.

2. Le somme iscritte nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sul capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1997, sono destinate, nell'anno 1998, al Fondo costituito nel predetto stato di previsione in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui ai commi 1 e 2, tra i diversi centri di responsabilità».

12.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

“a-bis) nelle vecchie carriere di concetto e nei nuovi profili professionali in base alla circolare 23900 del 14 ottobre 1988 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica;

a-ter) gli impiegati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette hanno diritto agli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

12.0.3

COSTA, LO CURZIO

Art. 13.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (Modifiche all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte). - 1. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole "di ordine economico" sono aggiunte le seguenti: "determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,";

b) al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo;

c) al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "per i due anni" fino a: "del biennio," con il seguente periodo: "fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado conseguente all'accertamento della condotta illecita per omesso versamento, penalmente rilevante, dei professionisti di cui al primo comma, nonché successivamente,"».

13.1

ROSSI

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.2

IL RELATORE

Art. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 4, la lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, è sostituita dalla seguente:

"b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonché redditi di lavoro dipendenti e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 1.000.000 annue;"».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata la lettera a).

14.1

ROSSI

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di rimborso interessi
ai concessionari della riscossione)*

1. La lettera *c*), comma 6, dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, è sostituita con la seguente:

“*c*) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali.”».

15.0.1

ROSSI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di trasparenza sull'erogazione di servizi pubblici)

1. I gestori ed esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi addebitati all'utente per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono, comunque, essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali».

17.0.1

ROSSI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione delle sanzioni tributarie non penali)

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, e per i tre mesi successivi, sono sospese le sanzioni tributarie non penali per effetto del principio della retroattività delle norme più favorevoli.

2. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle sanzioni già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta e non pagata ovvero sia in corso procedura esecutiva.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni».

17.0.2

ROSSI

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio lacuale)

1. I beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali sono trasferiti al demanio dei comuni, nel cui abitato ricade lo stesso.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, i rappresentanti dei Comuni e degli enti interessati, d'intesa con quelli degli uffici del territorio delle sezioni staccate del demanio e delle direzioni compartimentali del territorio nonché con quelli degli uffici competenti del Ministero dei lavori pubblici provvedono ad inviare apposita ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione

5. Onde uniformare i criteri per le determinazioni di cui al comma 4, i Comuni promuovono forme di compartecipazione per le singole

realità circumlacuali, costituendo eventualmente appositi Consorzi per le finalità in oggetto.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i Comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

7. I Comuni, in deroga alla vigente normativa, provvedono direttamente alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

18.0.1

CARPINELLI, CAPALDI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento di demanio marittimo)

1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti *ope legis*, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del comune di Campomarino.

2. Con regolamento del Consiglio comunale, da adottarsi entro 6 mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in uno delle forme previste dall'ordinamento giuridico:

1) Il prezzo della alienazione dovrà esser predeterminato, previo parere favorevole del competente ufficio del territorio da notificare al comune entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, decorsi i quali si intende acquisito, tenendo conto della attuale destinazione urbanistica del terreno e non potrà essere inferiore a lire 500 a metro quadro

e superiore a lire 2.000 al metro quadro, per i terreni destinati a verde agricolo, pubblico e privato, ed inferiore a lire 2.000 al metro quadro e superiore a lire 10.000 al metro quadro, per i restanti, in relazione alla destinazione d'uso dei terreni ed agli indici di fabbricabilità.

2) Per i terreni già edificati o in corso di edificazione il trasferimento della proprietà dovrà essere subordinato all'accertamento della regolarità urbanistica della costruzione.

3) A tutti gli aventi diritto, ai sensi della vigente legge, dovranno essere assicurate idonee forme di comunicazione individuale o collettiva, nel caso di possesso comune, delle modalità e prezzo di alienazione, con la fissazione di un termine non inferiore a 180 giorni dalla ricezione per la adesione alla proposta di vendita, pena la decadenza dai benefici della presente legge.

4) Il prezzo per l'acquisto dovrà essere interamente e direttamente versato tramite il competente ufficio del registro che ne rilascia quietanza da esibire al momento della stipula del contratto.

5) La destinazione urbanistica dei terreni trasferiti al patrimonio del comune di Campomarino ai sensi del comma 1, non può essere modificata per la durata di 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

6) In caso di vendita da parte del comune di Campomarino dei terreni in suo possesso alla data del 30 giugno 1997, trasferiti nel proprio patrimonio, dovrà essere versato allo Stato il 50 per cento del corrispettivo».

18.0.2

BISCARDI, VALLETTA, CADDEO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

LA LOGGIA, D'ALÌ, VENTUCCI

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione

governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

19.2

ROSSI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di pagamento dell'abbonamento oltre il termine stabilito è dovuto un interesse pari al doppio del tasso di interesse legale».

19.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle regioni, nel cui territorio sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuite le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

19.4

ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate relative al canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono devolute alle province, nei cui territori sono riscosse. Al concessionario del servizio sono attribuiti le somme relative alle soprattasse di cui ai commi precedenti».

19.5

ROSSI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. All'articolo 23 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995,

recante l'indicazione degli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative, è apportata la seguente modificazione:

a) nella nota 3, dopo le parole: "per le sole società di capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè per le banche popolari e le banche di credito cooperativo».

19.0.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 139 del codice di procedura civile, gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere notificati solo alla persona interessata».

20.1

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: "La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario"».

20.2

ROSSI

Art. 21.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

21.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato"».

21.2

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-*bis*. I beni appartenenti al demanio marittimo statale di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto dal comma 4-*ter*.

4-*ter*. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 4-*bis* del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

4-*quater*. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree ed i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale ed affidati in gestione agli Enti, alle aziende dei mezzi meccanici ed ai consorzi qualora siano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*quinq*. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento dei beni e delle aree di cui al comma 4-*bis*. I sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 4-*quater*.

4-*sexties*. I beni immobili demaniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

4-*septies*. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni di cui al comma 4-*bis* a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. L'affidamento deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4-*octies*. Tutti i trasferimenti previsti per i beni di cui al comma 4-*bis* avvengono a titolo gratuito. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

21.3

ROSSI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007».

21.0.1

ROGNONI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è soppresso il comma 13.».

21.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto)

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel comma 154 recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni";

b) dopo la lettera "e) sono aggiunte le seguenti:

e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli".

2. Sono abrogati l'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, introdotto con la legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75 e l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

21.0.3.

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 7 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.».

21.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali».

21.0.5

COVIELLO, MICELE, BONAVITA

Art. 22.

Sopprimere il comma 1.

22.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nel caso in cui viene costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140».

22.0.1

IL RELATORE

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

ALBERTINI

Sopprimere l'articolo.

23.2

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1° aprile 1998 non possono più essere nominati quali giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».

24.0.1

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere interpretati nel senso che dal 1° aprile 1998 non possono più essere nominati quali primi giudici i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio presso i dipartimenti delle entrate e del territorio. Restano confermate le nomine effettuate fino a tale data».

24.0.2

MANTICA, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono abrogati».

24.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 26.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nella legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, all'articolo 3, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, da emanare entro sette mesi dal termine di scadenza stabilito per l'effettuazione della scelta determina l'ammontare del fondo da ripartire sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 e comunicati al Ministero delle finanze entro il mese precedente.”».

26.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Disposizioni in materia di movimenti
e partiti politici)*

1. Alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, è apportata la seguente modificazione:

All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto

eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuati secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.32 - cap. 4507 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, dopo il trasferimento nella medesima unità previsionale di base della somma necessaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1-quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.1 (Nuovo testo) BONAVITA, VEGAS, DI BENEDETTO, ALBERTINI,
GUERZONI, LAVAGNINI, PERUZZOTTI, SEMENZATO,
NAPOLI Bruno, CIMMINO, PONTONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento delle idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento.

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale».

26.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 18, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.3

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 18, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole da: “con decreto del Presidente della Repubblica” fino a: “regolamento” con le seguenti: “il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo”».

26.0.4

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 4, dell'articolo 21, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

“*b*-bis). Le disposizioni del presente comma non potranno in nessun caso svolgere effetti in ordine a proventi di cui alla lettera *b)* conseguiti o deliberati o semplicemente richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa”».

26.0.5

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 15, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, sopprimere le seguenti parole: “della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica”».

26.0.6

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 22, dell'articolo 24, delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.7

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il comma 39, dell'articolo 24, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

26.0.8

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi per dirigente del Ministero delle finanze, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche della ex carriera direttiva, che reggono uffici di livello dirigenziale da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni. L'inquadramento è disposto con decreto ministeriale con decorrenza giuridica dalla data di assunzione delle funzioni di reggenza per i posti disponibili o che si renderanno disponibili, sulla base di una graduatoria che viene formata tenendo conto della successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi».

26.0.9

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

Il comma 2, dell'articolo 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“2. Gli idonei dei concorsi inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX qualifica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle procedure concorsuali. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge».

26.0.10

D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 45-*bis* del codice della navigazione, introdotto con il comma 2 dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, dopo le parole: "attività secondaria nell'ambito della concessione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di tutte le attività oggetto della concessione, quando queste siano complementari o comunque collegate a un complesso aziendale localizzato in area confinante con quella in concessione. In tale ultimo caso l'affidatario è obbligato in solido con il concessionario per il pagamento del canone"».

26.0.11

BISCARDI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è elevato a quattro anni.

2. È fissato il termine del 31 dicembre 1998 per la presentazione del certificato definitivo previsto dal comma 2, articolo 4, della legge 6 agosto 1954, n. 604, da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano aver stipulato l'atto di compravendita entro il 15 gennaio 1994.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di norme relative all'agevolazione della formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere agevolazioni sia di carattere tributario sia in termini di servizi, con l'obiettivo di favorire prioritariamente i giovani imprenditori agricoli e le cooperative agricole;

b) semplificare le procedure di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la concessione delle agevolazioni tributarie, secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

26.0.12

CADDEO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perdute le caratteristiche proprie dei suddetti beni, possono acquistarne la proprietà previo pagamento di un pezzo pari all'indennità di cui al comma 2. Contestualmente ai comuni interessati possono essere cedute le aree utilizzate per servizi pubblici. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione».

26.0.13 CADDEO, BISCARDI, VALLETTA, PAROLA, BIASCO, SARTORI,
MIGNONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche delle disposizioni transitorie di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992, è inserito il seguente:

“Art. 44-bis. – 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate o decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali”.

2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è inserito il seguente comma:

“1-*bis*. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal precedente comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, lettera *a*) del decreto legislativo n. 545 del 1992 ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al Collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle dal capo II, ma il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48 comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma vanno trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali”».

26.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto, è differito al 31 ottobre 1998, la relativa delibera ha effetto dal 1999».

26.0.15

VILLONE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. È abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495».

26.0.16

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.

2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti.

3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi».

26.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nell'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola "inferiore" è sostituita dalla seguente: "superiore"».

26.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 23, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunte alla fine le seguenti lettere:

“d) nel comma 204 le parole ‘1993, 1994 e 1995’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1992, 1993, 1994 e 1995’;

e) nel comma 206 le parole ‘1993, 1994, 1995 e 1996’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1992, 1993, 1994, 1995 e 1996’”».

26.0.19

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"».

26.0.20

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997 è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996 secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis della legge n. 140 del 28 maggio 1997, possono usufruire, per i redditi avuti nel 1996, delle modalità introdotte con l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 408 del 29 dicembre 1990, anche nel caso non abbiano effettuato la dichiarazione dei redditi. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento».

26.0.21

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incentivi per la mobilità del Personale)

1. Le norme contenute nei commi 198 e 199 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vanno intese nel senso della loro appli-

cabilità, senza la necessità di dover accertare l'effettivo disagio di cui al comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale del Ministero delle finanze di cui al comma 197 del medesimo articolo 3 ed altresì, con precedenza, al personale il cui trasferimento è funzionale all'attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, nonché ai dirigenti che abbiano obbligo di partecipare alle procedure di avvicendamento nelle funzioni dirigenziali previste dall'articolo 22 del CCNL.

2. Nei confronti di tutto il personale indicato al comma 1, per il quale non risulta comunque possibile procedere all'assegnazione di un alloggio ai sensi dei commi 199 e 200 dell'articolo 3 citato al predetto comma 1, si procede all'attribuzione di una ulteriore indennità pari alla metà del canone necessario per acquisire in locazione un alloggio simile sul libero mercato. Criteri, modalità, e requisiti per la quantificazione e la corresponsione dell'indennità, che non può comunque avere durata superiore ai tre anni, sono fissati con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La spesa per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è quantificata in lire 5.400 milioni per il 1998 e in lire 8.400 milioni per il 1999 ed alla sua copertura si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal conseguente potenziamento dell'attività di accertamento degli uffici».

26.0.22

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(650) CASTELLANI Pierluigi: Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore BRIENZA riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando anzitutto come nel 1969 la legge n. 754 istituì, presso gli istituti professionali di Stato, corsi sperimentali post-qualifica volti al conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello rilasciato dagli istituti tecnici di analogo indirizzo. La legge stabiliva altresì che, con successivo decreto del Presidente della Repubblica, sarebbero stati individuati i titoli validi per l'equipollenza. I corsi di studio relativi ai diplomi individuati dal decreto presidenziale non trovarono però analoghi indirizzi presso gli istituti industriali, con la conseguenza che non venne formalmente riconosciuta l'equipollenza dei relativi titoli di studio con quello di perito industriale ai fini dell'iscrizione agli albi provinciali. Il disegno di legge in titolo è quindi volto a sanare tale ingiustizia, tenendo anche conto del fatto che nel 1969 il legislatore aveva inteso esplicitamente prevedere siffatta equipollenza. Il relatore dà poi conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, favorevole salvo un'osservazione critica (relativa al capoverso 1-ter del comma 2 dell'articolo unico) sulla rimessione ad atto amministrativo della disciplina di un esercizio professionale. Considerato tuttavia che già per altre professioni la disciplina è stata rinviata ad atti di normazione

secondaria, egli raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI esprime apprezzamento per le finalità del disegno di legge, opportunamente attento alle esigenze di una importante attività professionale e ai connessi aspetti didattici.

Anche il senatore TONIOLLI si esprime in favore del provvedimento, pur giudicandolo alquanto tardivo.

Il senatore BRIGNONE ritiene che tutta la materia debba essere riconsiderata nell'ambito della più generale revisione dell'istruzione professionale, ormai di prossima attribuzione alle regioni. A tale proposito rivolge un invito al Governo a tenere nella giusta considerazione le richieste del personale degli istituti professionali in ordine alla certezza del loro inquadramento all'atto della regionalizzazione. Finora, il settore della formazione professionale ha d'altronde conosciuto una incresciosa sovrapposizione di competenze, sulla quale è tempo di fare chiarezza. Auspica comunque a sua volta una sollecita approvazione del provvedimento, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento.

Il senatore BEVILACQUA esprime anch'egli apprezzamento per le finalità del provvedimento, teso a sanare una perdurante condizione di illegittimità.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario SOLIANI, associandosi alle osservazioni positive emerse nel dibattito. Informa poi che la Direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero ritiene preferibile demandare ad atti di normazione secondaria la corrispondenza dei titoli di studio e segnala l'opportunità di sancire l'equiparazione anche dei diplomi di maturità conseguiti prima delle sperimentazioni del 1992. La Direzione generale dell'istruzione tecnica nutre invece perplessità sull'iscrizione ad una sezione speciale dell'albo dei periti industriali per i possessori di maturità professionale.

In una breve interruzione, il relatore BRIENZA dichiara di non condividere le osservazioni della Direzione generale dell'istruzione tecnica.

Il sottosegretario SOLIANI conclude la propria replica confermando al senatore BRIGNONE che l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di istruzione professionale è oggetto di discussione proprio in questi giorni e che il Governo non mancherà di sottoporre le relative deliberazioni al parere delle competenti sedi parlamentari.

Dopo che il relatore BRIENZA ha dichiarato di rinunciare alla propria replica, il PRESIDENTE, rilevato il vasto consenso manifestato sul

provvedimento, invita i membri della Commissione ad esprimersi sull'eventualità di richiederne il trasferimento alla sede deliberante. Acquisito il consenso di tutti i Gruppi rappresentati alla seduta odierna, egli si riserva quindi di verificare l'assenso dei Gruppi non rappresentati ai fini della trasmissione della relativa richiesta alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DEL SOPRALLUOGO NELLE ZONE DELL'UMBRIA
E DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO*
(A007 000, C07^a, 0060^o)

Il senatore BISCARDI avverte che, in adempimento del mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta del 20 gennaio scorso, ha contattato tutti i Gruppi, nonché il Governo, al fine di programmare lo svolgimento del sopralluogo nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto. Tenuto conto delle indicazioni raccolte, il sopralluogo potrà svolgersi – ove il Presidente del Senato conceda il necessario assenso – il 5 e 6 di marzo e della delegazione farà parte non più di un senatore per Gruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.

(2114) PEDRIZZI ed altri: Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessuno intende intervenire in sede di discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a giovedì prossimo, 29 gennaio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE risponde poi ad un quesito del relatore BEVILACQUA, relativo alla possibilità di richiedere il trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante, precisando che tale possibilità potrà essere più opportunamente vagliata dalla Commissione una volta esaurito l'esame degli emendamenti, nonché acquisito – se necessario – il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per la separazione organica degli atenei (n. 201)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: esame e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0020^o)

Riferisce alla Commissione il relatore MONTICONE, il quale rileva anzitutto che lo schema di decreto in titolo, apparentemente di natura meramente tecnica, rappresenta invece un rilevante strumento di politica universitaria, che fa seguito ad un preciso atto normativo. La legge n. 662 del 1996 autorizzò infatti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a procedere ad una graduale separazione organica delle università, secondo modalità concordate con gli atenei e previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Sulla separazione degli atenei, esistono peraltro due tesi contrapposte: da una parte, si ritiene che i mega atenei da scorporare siano quelli che registrano un numero di studenti o di docenti eccessivamente elevato, secondo quindi un criterio sostanzialmente quantitativo; dall'altra, si ritiene invece che gli atenei da scorporare debbano essere individuati sulla base del rapporto tra numero di studenti, numero dei docenti e spazi disponibili. In particolare, la seconda tesi è fatta propria dalla Conferenza permanente dei rettori, che in tal senso ha fatto pervenire le proprie osservazioni sullo schema di regolamento in titolo. Il dibattito degli ultimi anni, prosegue il relatore, va invece nel senso della prima tesi, dal momento che i dati relativi – per quanto ottimamente elaborati dall'Osservatorio – restano comunque di difficile lettura oltre che suscettibili di interpretazioni contrastanti.

Lo schema di decreto trasmesso dal Governo, basandosi sui dati quantitativi complessivi, è dunque pienamente condivisibile. Esso ha inoltre opportunamente recepito la relazione dell'Osservatorio, per la parte in cui (articolo 1) si precisavano gli obiettivi degli interventi di scorporo: migliorare il funzionamento delle università e la qualità della vita universitaria da una parte e riequilibrare il sistema in rapporto alla domanda e all'offerta nell'ambito di ciascun bacino di utenza dall'altra. Lo schema di decreto definisce poi (articolo 2) gli interventi di scorporo, secondo modalità anch'esse coerenti con le indicazioni dell'Osservatorio. Semmai tali interventi appaiono alquanto generici, benchè senz'altro rispettosi dell'autonomia universitaria. La procedura prefigurata prevede infatti la predisposizione, da parte degli atenei individuati come sovraffollati, di un progetto di decongestionamento, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici. L'articolo 4 prevede infine lo scorporo delle facoltà sovraffollate. A tale ultimo proposito, il relatore rileva l'inopportunità di individuare come sovraffollate le facoltà «nelle quali il numero dei docenti è superiore a 500 e/o il numero degli studenti in corso è superiore a 10.000». Si tratta infatti di due parametri assai diversi, che potrebbero condurre a risultati assai distanti fra loro e per i

quali è indispensabile chiarire se si intendono assumere come alternativi o meno.

Ai fini di un possibile miglioramento del testo, il relatore suggerisce peraltro di precisare altresì la procedura per la formulazione del progetto di decongestionamento delle facoltà sovraffollate nonchè di prefigurare una più articolata scansione temporale degli interventi, al di là di quelli definiti come prioritari. Altro punto da chiarire è – a suo giudizio – se il numero degli studenti preso a riferimento è quello degli iscritti ovvero quello degli studenti in corso.

Dopo aver espresso l'auspicio che gli studenti siano comunque coinvolti in processi decisionali che li riguardano, il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo con le osservazioni suesposte.

Si apre il dibattito.

Il senatore TONIOLLI rileva anzitutto l'incongruenza di assumere come parametro per lo scorporo il numero degli studenti, che rappresenta un dato solo teorico. L'esperienza insegna infatti che il vero elemento di riferimento non possono che essere gli studenti frequentanti. Ai fini della individuazione delle nuove sedi universitarie derivanti dagli interventi di scorporo, occorre poi, a suo giudizio, porre particolare attenzione alla provenienza degli studenti, che senz'altro andrebbero coinvolti in una qualche fase della procedura, come rilevato anche dal relatore. Egli sottolinea infine l'esigenza di garantire un maggiore rispetto dell'autonomia universitaria, evitando che sia il Ministero ad esprimere l'ultima parola.

Il senatore LORENZI giudica opportunamente sintetico e ben elaborato lo schema di decreto in esame che, a suo giudizio, può essere in grado di avviare l'ormai indispensabile redistribuzione delle risorse universitarie. Egli paventa tuttavia il rischio che allo scorporo dei mega atenei faccia seguito l'istituzione di altrettante sedi universitarie collocate sempre in aree metropolitane: operazione che moltiplicherebbe le strutture senza rendere un reale servizio agli studenti. Se da un lato è infatti indispensabile garantire l'autonomia universitaria, dall'altro non può essere disconosciuta l'esigenza di autonomia degli utenti. Occorre quindi definire con esattezza i bacini di utenza territoriale di riferimento, indicandone la dimensione metropolitana ovvero regionale. Una attenta considerazione del territorio italiano imporrebbe infatti di non concentrare gli interventi sui mega atenei metropolitani, spostando invece il baricentro sulle realtà provinciali. È ben vero, prosegue, che il riequilibrio provinciale presenta aspetti di notevole difficoltà, dal momento che si tratta di avviare strutture completamente nuove in zone per molti versi carenti, anche di centri di ricerca industriale. Ciò non toglie che il numero degli atenei italiani deve essere perlomeno duplicato, garantendo ad ogni realtà provinciale il proprio servizio universitario. A tal fine, in alcune regioni occorrerebbe procedere a scorpori in ben più di due sedi, mentre in altre regioni occorrerebbe addirittura unificare le sedi esisten-

ti. È comunque mortificante che lo schema di decreto in esame non abbia inquadrato gli interventi di scorporo nella più vasta ottica del sistema universitario, operando finalmente una scelta decisa tra sistema degli atenei autonomi e sistema degli atenei regionali. Al contrario, la dimensione regionale non è tenuta in alcun conto e alle regioni non è garantita la possibilità di organizzare la propria rete universitaria.

Si palesa quindi, prosegue il senatore Lorenzi, il rischio di perpetuare un sistema finora dimostratosi fallimentare, come testimoniato dallo scarso rendimento conseguito dalla nostra formazione universitaria. Pur riconoscendo l'esigenza di un ruolo di coordinamento del Governo centrale, in attesa di una più marcata articolazione regionale dell'ordinamento, egli auspica conclusivamente che tale ruolo si limiti all'ordinamento e all'indirizzo, senza diventare di ostacolo a futuri sviluppi istituzionali.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere dell'atto in titolo scade il prossimo 4 febbraio. Stante la prevista sospensione dei lavori parlamentari per la settimana dal 2 al 6 febbraio, egli invita i commissari a valutare l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato una proroga del suddetto termine.

Il senatore CAMPUS propone di proseguire l'esame dell'atto in titolo nella seduta già convocata per domani alle ore 15,30 e di valutare in quella sede l'opportunità di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C07^a, 0062^o)

Il PRESIDENTE avverte che, avendo il Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente negato il consenso al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2773, recante proroga delle celebrazioni per il bicentenario della bandiera, occorre integrare l'ordine del giorno della settimana con il seguito dell'esame di tale provvedimento, onde concluderne la trattazione in sede referente.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

154ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni LAURIA, per i trasporti e la navigazione SORIERO e per il tesoro MACCIOTTA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore ROGNONI, il quale osserva che l'esame di questa delicata materia deve essere condotto tenendo presenti le indicazioni della Unione europea, al fine di evitare di incorrere in nuove procedure di infrazione. Ora, il decreto-legge in esame autorizza i due attuali gestori del GSM a sperimentare la tecnologia DCS 1800. Il ritardo nell'espletamento della gara per il terzo gestore, però, crea distorsioni alla libera concorrenza, distorsioni che vengono accentuate dalla possibilità offerta solo agli attuali gestori, nonché alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara, di effettuare la sperimentazione. Ora, la direttiva europea afferma che la licenza non può essere concessa se si crea una distorsione della concorrenza e quindi, per converso, che essa può essere autorizzata solo in presenza di una concreta garanzia di concorrenza effettiva. Ed infatti in tutti gli altri Paesi europei non viene consentito, ai gestori del GSM, di operare in DCS 1800. L'Italia viene così ad essere l'unico Paese a concedere questa nuova tecnologia agli operatori del GSM. Si tratta quindi di rimediare, con gli opportuni emendamenti, a questa situazione, che si pone in contrasto con la vera liberalizzazione del mercato. Comunque, la speri-

mentazione deve essere quanto meno limitata in base al criterio del numero degli utenti e non solo o non tanto a quello delle città. Infine, il nuovo operatore, subito dopo l'espletamento della gara, dovrebbe poter usufruire immediatamente anche della rete GSM esistente.

Interviene quindi il sottosegretario LAURIA, il quale fa presente che il commissario Van Miert ha fatto recapitare al ministro Maccanico una lettera con la quale prende atto con soddisfazione che il decreto-legge, per quanto attiene alla sperimentazione, rientra entro limiti accettabili, proprio perchè la consente solo entro due città e con numero di utenti inferiore a 3.000. Con la stessa missiva, egli apprezza anche l'estensione della possibilità di sperimentazione ai concorrenti che ne facciano richiesta, ferma restando la necessità di accelerare le procedure di espletamento della gara. Infine, auspica che si dia seguito all'introduzione di asimmetrie a tutela del terzo gestore.

A tale riguardo, il Sottosegretario fa presente che sono già state aperte le buste relative alla gara europea per la scelta degli *advisors* ed è quindi prevedibile che la gara per il terzo gestore potrà essere chiusa per l'inizio del mese di aprile.

Il senatore BESSO CORDERO fa presente che le difficoltà nelle quali si trova oggi il Parlamento nell'affrontare questa delicata materia discendono purtroppo principalmente dal ritardo nel quale il nostro Paese ancora si trova nell'avvio del processo di liberalizzazione. Basti pensare che la legge n. 249 del 1997 è stata approvata lo scorso mese di luglio ed ancora non si è proceduto alla elezione dei componenti dell'Autorità per le telecomunicazioni. Occorre quindi un forte impegno del Governo per dare risposte adeguate alle nuove esigenze che continuamente emergono dal mercato e dall'evoluzione tecnologica. Anche sul terzo gestore, il nostro Paese è in colpevole ritardo, come evidenziato anche da studi internazionali autorevoli.

Il senatore BALDINI osserva che dagli interventi sin qui svolti risulta come vi sia un contrasto anomalo tra le posizioni del Governo e quelle della maggioranza che lo sostiene. Occorre quindi trovare una soluzione politica, soprattutto per quanto concerne la gara per il terzo gestore e sarebbe pertanto preferibile sospendere la discussione per acquisire le valutazioni del Governo, il quale, dal canto suo, ha accumulato un notevole ritardo nelle procedure di espletamento della gara, con ciò avvantaggiando i grandi monopolisti delle telecomunicazioni e dell'energia. Insiste quindi per l'introduzione di asimmetrie volte a tutelare gli operatori più deboli.

Il senatore FALOMI osserva che il decreto-legge in esame è stato emanato evidentemente a causa del mancato espletamento della gara entro la fine dello scorso anno. Esso, però, non risolve del tutto i problemi aperti: a causa del ritardo nelle procedure di gara, non vi è dubbio che gli attuali gestori vedono dilatarsi il periodo entro il quale avrebbero dovuto iniziare la commercializzazione (che è successivo alla fine della fa-

se della sperimentazione), ma nel contempo anche per i nuovi gestori si è creata una situazione di difficoltà essendo anche loro interessati ad avviare la sperimentazione. Occorre allora intervenire con emendamenti al fine di risolvere questa duplice situazione di difficoltà, alla quale il decreto non fornisce risposte adeguate.

Al riguardo, ricorda che la direttiva europea poneva due precisi vincoli: il rispetto della data del 1 gennaio 1998 e la presenza di condizioni non lesive della concorrenza. Ora, si può ragionare sulla data di conclusione della gara, ma deve restar fermo il punto che la sperimentazione inizi dopo l'espletamento della stessa affinché la commercializzazione possa partire in condizioni di effettiva parità. Egli ritiene pertanto che il decreto debba essere emendato in questa direzione.

Il senatore MANIS chiede che sia verificata l'esigenza di attribuire la tecnologia DCS 1800 in via sperimentale e con quote di mercato limitate, in modo tale da evitare disparità a favore degli attuali gestori del GSM. In particolare, la sperimentazione ha senso se non viene utilizzata per alterare la gara in corso.

Il senatore CÒ si associa alle considerazioni svolte dal senatore Falomi e aggiunge che qualunque processo di liberalizzazione non può sottrarsi a precise regole al fine di garantire a tutti parità di accesso. In presenza di nuove tecnologie, sarebbe stato preferibile aprire a tutti la gara per il terzo gestore e contestualmente consentire a tutti la sperimentazione. Poiché così non è stato occorre ora introdurre correttivi per garantire una sostanziale parità di accesso.

Il senatore BOSI condivide le osservazioni del senatore Besso Cordero circa il ritardo nel quale il nostro Paese continua a versare. A tale proposito, fa presente che il decreto-legge, nei fatti, rispetta solo formalmente la data del 1 gennaio 1998, rinviando in realtà l'utilizzazione delle frequenze ad una data successiva all'espletamento della gara. In una materia tanto delicata, occorre prima di tutto preoccuparsi di dare certezze tanto agli operatori quanto agli utenti. Sarebbe allora preferibile saltare la fase di sperimentazione e prevedere una data certa di inizio del servizio commerciale.

Il senatore TERRACINI chiede che si tenga conto del parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e di verificare effettivamente se sia necessaria la fase di sperimentazione, tenuto anche conto che i concorrenti non sembrano ancora preparati ad utilizzare le nuove tecnologie.

Il senatore BORNACIN, nel registrare le critiche che vengono dai banchi della maggioranza, sottolinea la situazione anomala che il nostro Paese sta assumendo rispetto al resto dell'Europa e manifesta il timore che ciò favorisca gli attuali gestori, che già possono di fatto utilizzare la tecnologia DCS 1800. Ritiene che la sperimentazione debba essere effettuata entro un numero limitato e ben determinato di utenti.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che, soprattutto nella fase di transizione che precede l'effettiva entrata in funzione dell'Autorità per le telecomunicazioni, occorrerà che la Commissione espleti con particolare pregnanza la sua funzione di controllo sull'attività del Governo, tenuto conto che, come è noto, i compiti attribuiti dalla legge n. 249 all'Autorità sono esercitati dal Ministero delle comunicazioni in attesa che l'Autorità stessa entri in funzione. Nell'ambito di tale ruolo di controllo, occorre comprendere il senso della liberalizzazione, che è un risultato che va raggiunto con interventi correttivi da parte dei soggetti istituzionali. Se l'Autorità fosse già in funzione, sarebbe essa a decidere la questione sulla quale oggi la Commissione è chiamata a pronunciarsi. È evidente che tale questione si presenta strettamente connessa sia con i tempi della gara per il terzo gestore, sia con il problema della assegnazione delle frequenze. A tale proposito ricorda che se non vi fosse stato il problema della scarsità di frequenze disponibili, la direttiva europea 96/2 sarebbe stata recepita già alla fine del 1996. L'innovazione tecnologica, poi, deve essere utilizzata correttamente, altrimenti non alimenta ma deprime la concorrenza. Con gli emendamenti che saranno presentati, quindi, a suo avviso, occorrerà fissare termini certi per l'espletamento della gara e risolvere anche la questione della non esclusione degli attuali gestori dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

Dichiara infine conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

139ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780-B) *Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge comunitaria viene, in terza lettura, in sede consultiva, all'esame della Commissione che concentrerà la propria attenzione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento in relazione ai profili di competenza.

Il relatore BETTAMIO segnala preliminarmente la positiva innovazione introdotta con l'approvazione, nel 1989, della metodologia della legge comunitaria annuale che ha consentito di recuperare il notevole ritardo che si era prima accumulato nell'applicazione della normativa comunitaria, precisando che con il provvedimento in esame si attuano direttive la cui scadenza è prevista anche per il 1998. Dopo avere dato conto delle diverse modalità attuative delle direttive in conseguenza dei quattro allegati (A, B, C e D) annessi alla legge comunitaria, il relatore si sofferma sui profili di competenza della Commissione. In relazione all'articolo 41, relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo (in attuazione di precise direttive comunitarie) osserva, che vengono richiesti per tali organizzazioni parametri minimi, in linea con quanto previsto in altri Paesi CEE, fornendone una valutazione positiva; prende quindi in esame l'articolo 49 in materia di prodotti alimentari, segnalando la modifica introdotta al comma 1 che estende la non appli-

cabilità delle disposizioni ivi previste ai prodotti alimentari fabbricati anche nei Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo (modifica che ritiene condivisibile) non ritiene invece opportuna la modifica introdotta con il nuovo comma 3, relativa alla individuazione nell'etichetta dei prodotti alimentari della presenza di organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati, e ciò in quanto si tratta di disposizione prematura essendo ancora in corso il dibattito in sede comunitaria sulla individuazione degli OGM: in tal senso ritiene preferibile mantenere il testo approvato dal Senato.

Dopo aver quindi rilevato che non vi è nulla da osservare in relazione all'articolo 50 (introdotta dalla Camera) relativo alle paste farcite con carne, il relatore si sofferma sull'articolo 53 in materia di miele, osservando, in relazione al comma 1, che la disposizione andrebbe modificata alla luce anche dell'esistenza di un «contenzioso» con la UE, in quanto la modalità di etichettatura ora prevista appare più dettagliata e rigorosa di quella comunitaria; anche con riferimento al comma 2 dello stesso articolo, ritiene troppo severa la disciplina introdotta e preannuncia quindi ipotesi di modifica in relazione a tali due commi, riservandosi di precisarne la formulazione successivamente; quanto poi al comma 5, la disciplina transitoria ivi prevista, renderebbe auspicabile che il Governo possa riuscire ad ottenere, entro tale periodo, il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta per il miele italiano.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 54 in materia di controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli ed alimentari, segnalando che, sulla stessa questione, è in corso di adozione anche un decreto ministeriale, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le cui implicazioni vanno chiarite, alla luce della disciplina parzialmente diversa che viene dettata con l'articolo attualmente in esame.

Conclusivamente, il relatore Bettamio preannuncia sin d'ora un'ipotesi di parere favorevole, ad eccezione di quanto già criticamente osservato in relazione all'articolo 49, comma 3, e 53, commi 1 e 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2981) *Proroga di termini nel settore agricolo*

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BARRILE, il quale sottolinea preliminarmente che vengono dettate disposizioni con cui sono prorogati i termini relativi al comparto agricolo, richiamando l'attenzione della Commissione sull'opportunità di consentire una celere approvazione del provvedimento in esame, stante l'urgenza di provvedere in particolare in alcuni settori. Si sofferma quindi sull'articolo 1, relativo alla facoltà di immatricolare tutte le macchine agricole e dall'altra di consentire lo smaltimento di numerose macchine ancora invendute, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo codice della strada. Fornisce quindi chiarimenti sull'articolo 2, che consente la conservazione in bilancio di

somme destinate sia ad assicurare gli adempimenti del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e di altre disposizioni in materia di Piano triennale della pesca e di credito peschereccio di esercizio, oltre che per assicurare il buon funzionamento dell'Ispettorato centrale repressione frodi e di altri organismi connessi.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, con cui si dispone la proroga al 30 novembre 1998 del termine utile per la denuncia, alla provincia competente, dei pozzi, di cui all'articolo 10 della legge n. 275 del 1993, precisando che al comma 2 viene consentito il ricorso all'autocertificazione. Quanto all'articolo 4, con esso si dispone la proroga del termine di attività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso il MIPA, fino al 31 dicembre 1998.

Il relatore Barrile si sofferma quindi sull'articolo 5 con il quale vengono adottate disposizioni, in materia di credito agrario, a favore delle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo, danneggiate dalla grave crisi di mercato, ed a favore delle quali sono prorogate le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza entro il 31 dicembre scorso. Dopo aver osservato che tale misura andrebbe estesa anche alla regione Sicilia, dà conto dei successivi commi relativi alla individuazione delle aziende e alle modalità di copertura (a carico del Fondo di solidarietà nazionale). Dato infine conto dell'articolo 6, relativo a disposizioni organizzative riferite alla segreteria tecnica composta da dipendenti del Servizio per la contrattazione programmata, ribadisce conclusivamente l'urgenza di pervenire ad una tempestiva approvazione del provvedimento che contiene disposizioni urgenti a favore di alcuni comparti, quali in particolare il settore olivicolo.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la previa intesa informalmente raggiunta in ordine ai tempi di svolgimento della discussione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ, intervenendo anche al fine di accelerare i lavori, chiede chiarimenti al Governo sull'articolo 1, per il quale andrebbe precisato l'anno di costruzione delle macchine agricole ivi incluse; conviene sulle disposizioni relative al settore della pesca e chiede precisazioni in ordine al lavoro svolto dal gruppo di supporto tecnico, di cui all'articolo 4; segnala l'esigenza di approfondire le ragioni delle drastiche riduzioni di prezzo per il settore olivicolo e chiede chiarimenti sul numero di dipendenti a cui fa riferimento l'articolo 6.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

121ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 11,20.**IN SEDE REFERENTE**(377) PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo**(391) MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche**(435) WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo**(1112) COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo**(1655) GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo**(1882) POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo**(1973) DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista**(2090) DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici**(2143) LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici**(2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche**(2198) TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo**(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

Il presidente CAPONI informa che il sottosegretario Ladu non potrà essere presente alla seduta odierna, essendo trattenuto in Sardegna fino a tarda mattinata. Conseguentemente chiede alla Commissione di va-

lutare l'opportunità di un proseguimento della discussione generale in assenza del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

122ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo BERSANI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo sugli orientamenti del Governo in merito al conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni amministrative in materia di artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, turismo

(R046 003, C10ª, 0007ª)

Dopo una breve introduzione del presidente CAPONI, interviene il ministro BERSANI, il quale svolge alcune considerazioni sui contenuti dei provvedimenti di attuazione della legge n. 59 del 1997 che dovranno essere adottati entro il 31 marzo, per quanto riguarda le deleghe contenute nel Capo I relative al decentramento e al trasferimento delle funzioni, ed entro la fine di luglio, per quanto riguarda le deleghe sulla riforma dell'amministrazione centrale dello Stato. Si tratta di primi orientamenti che dovranno essere verificati in sede collegiale di Governo per garantire la organicità degli interventi; è comunque questa, a suo avviso, l'occasione per realizzare non solo il semplice trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, ma anche la complessiva riforma degli strumenti di politica industriale, così da ridisegnare il rapporto tra imprese e territorio e quello tra imprese e pubblica amministrazione.

Un primo tema oggetto di questi provvedimenti di attuazione è la riforma dei meccanismi di agevolazione e di incentivazione. Al riguardo, dovrà essere definito un inquadramento generale che individui le ti-

pologie di incentivazione e garantisca l'efficienza, la trasparenza delle procedure e la uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale. Quanto al merito delle funzioni da trasferire in questa materia alle regioni, ritiene opportuno procedere con misure coraggiose, che mantengano, a livello nazionale, la sola legislazione di sostegno a settori non suscettibili di «territorializzazione», gli interventi in favore della ricerca e quelli per le aree depresse. Le restanti funzioni in materia vanno trasferite alle regioni, come anche le risorse, da attribuirsi senza vincoli di destinazione. Non si deve peraltro escludere la possibilità di impegnare risorse statali, da devolversi, però, essenzialmente a favore di azioni che trovino una sponda in progetti regionali. Va, poi, tenuta in adeguata considerazione la specificità di taluni settori – come ad esempio l'artigianato e il turismo – nei quali oggi operano strumenti di carattere centralizzata, a cui è stata di recente estesa l'operatività di leggi nazionali di incentivazione.

Un secondo tema centrale nell'ambito dei provvedimenti di attuazione delle deleghe sul decentramento, è da ricondursi all'individuazione di un unico centro, di uno «sportello unico» responsabile dei procedimenti per la localizzazione di insediamenti produttivi, che garantisca alle imprese tempi certi, anche attraverso l'utilizzazione di strumenti quali l'autocertificazione e la conferenza di servizi. Quanto al soggetto ove collocare tale centro di imputazione, egli ritiene preferibile che questo sia individuato nel comune.

Venendo a considerare gli altri settori di competenza del suo dicastero, nei quali i provvedimenti di attuazione delle deleghe sul decentramento dovranno incidere, ricorda in primo luogo le Camere di commercio, la cui autonomia funzionale va rafforzata, attraverso un pieno dispiegamento delle potenzialità dello strumento del registro delle imprese. A livello nazionale, ci si dovrà limitare a fissare *standard* minimi dei servizi e, forse, alcune forme di intervento diretto, sempre al fine di mantenere una uniformità di disciplina sul territorio nazionale.

Quanto alla disciplina del commercio, oggetto come è noto di uno specifico provvedimento in questi giorni all'attenzione del Parlamento, ritiene si debba condividere la interpretazione che fa rientrare questa materia fra quelle dell'elenco, di cui all'articolo 117 della Costituzione, nelle quali le regioni hanno un'autonoma competenza normativa; competenza a suo avviso valorizzata dal citato provvedimento.

Per le fiere, la cui riforma è oggetto di iniziative legislative parlamentari all'esame di questa Commissione, si prevede un trasferimento alle regioni delle principali funzioni amministrative; occorrerà in proposito tener conto degli orientamenti parlamentari, con particolare riguardo ai temi della determinazione della qualifica di fiera internazionale e della definizione dei calendari annuali per i quali pare opportuno individuare meccanismi che garantiscano una partecipazione dello Stato e delle regioni ai procedimenti decisionali.

Per quanto riguarda il turismo, materia anch'essa oggetto di iniziative legislative all'esame della Commissione industria, ritiene che esso non possa essere considerato come un settore separato, ma necessiti invece di una trattazione d'assieme nel quadro delle altre attività produttive.

ve. In questa direzione vanno le misure che il Governo ha adottato ed intende adottare attraverso l'attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997. Si tratta peraltro di provvedimenti che, per lo stesso ambito previsto dalla legge di delega, non possono essere tali da risolvere tutti i problemi del settore; ritiene quindi opportuno che il Parlamento, attraverso l'approvazione di una nuova legge-quadro in materia, provveda a completare il quadro normativo.

Relativamente al settore dell'energia, ritiene che il ruolo dello Stato debba restare assai incisivo; si prevede, infatti, che rimangano di competenza statale la normativa tecnica, la ricerca, i controlli e l'autorizzazione alla realizzazione di impianti oltre una certa dimensione. Potranno invece essere trasferite alle regioni le funzioni in materia di risparmio energetico e di fonti rinnovabili. Similmente funzioni rilevanti dovrebbe trattenere l'amministrazione centrale con riguardo agli idrocarburi e, segnatamente, in materia di approvvigionamento, ricerca e coltivazione; anche misure temporanee e di settore – come ad esempio il completamento del piano di metanizzazione del Mezzogiorno – proprio per la loro natura transitoria dovrebbero, a suo avviso, più utilmente permanere fra le competenze proprie dell'amministrazione centrale. Al contrario, nella materia delle miniere e delle risorse geotermiche lo Stato dovrebbe mantenere solo funzioni di indirizzo e coordinamento.

Eguale una funzione centrale di coordinamento va mantenuta con riguardo alla promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, relativamente alla quale, peraltro, rinvia alle valutazioni che svolgerà il Ministro del commercio con l'estero.

Questo rilevante processo di trasferimento di funzioni dal centro alla periferia impone, da un lato, l'esigenza di una riorganizzazione dell'amministrazione regionale e, dall'altro, di una riforma dell'amministrazione centrale dello Stato, anch'essa oggetto – come accennato – di una delega contenuta nella legge n. 59 del 1997.

In proposito, ritiene debba realizzarsi un unico centro di imputazione della promozione delle attività produttive, riaggregando competenze oggi disperse e sviluppando funzioni nuove. A suo avviso, infatti, il processo di decentramento non impone solo una riduzione delle funzioni dei livelli centrali, ma anche una riqualificazione della loro attività.

Si apre la discussione sulle comunicazioni del Ministro.

Il presidente CAPONI ritiene complessivamente validi i principi ispiratori degli orientamenti del Governo quali emergono dall'intervento del Ministro dell'industria ed esprime apprezzamento per l'intenzione manifestata dal Ministro di non individuare nelle Camere di commercio la sede dello «sportello unico» per le imprese. Le competenze e i poteri conferiti a tali organismi, infatti, andrebbero – a suo modo di vedere – ridimensionati, data anche la struttura privatistica assunta dagli organismi decisionali dei medesimi.

Quanto ai trasferimenti e alle deleghe di funzioni amministrative prospettati, appare evidente la necessità che ad essi corrisponda un adeguato trasferimento di risorse finanziarie alle regioni. La soluzione che

sembra emergere, però, nell'avanprogetto del decreto legislativo di conferimento delle competenze dello Stato alle regioni e agli enti locali in materia di sviluppo economico, gli desta serie perplessità. Si tratterebbe, infatti, di prevedere un aumento della quota regionale dell'accisa sulla benzina, con due conseguenze negative. Innanzitutto quella di avvantaggiare le regioni che presentano un consumo di carburante più elevato, penalizzando di conseguenza le aree più deboli del paese; in secondo luogo quella di incentivare da parte delle regioni comportamenti in contrasto con le esigenze di contenimento dell'utilizzo di mezzi di trasporto privati, a tutto svantaggio per l'ambiente.

Il senatore GAMBINI osserva preliminarmente come dall'intervento del Ministro dell'industria emergano elementi di una discussione ancora aperta in seno al Governo. Con particolare riferimento alle materie dell'artigianato e del turismo, egli ritiene che si ponga l'esigenza di una revisione delle leggi quadro vigenti, restituendo, così, appieno alle regioni quella autonomia legislativa ad esse già riconosciuta dall'articolo 117 della Costituzione; un compito questo che non può essere assolto nell'ambito dei decreti delegati. A tale riguardo il Ministro ha aperto, quindi, la strada alla soluzione parlamentare, facendo emergere, così, in tutta evidenza il problema dell'intreccio dei disegni di legge all'esame del Parlamento, con i contenuti del prospettato decreto delegato.

Più specificatamente, per quanto riguarda il turismo, egli ricorda come nell'ambito della cosiddetta «legge Bersani» e del provvedimento collegato alla legge finanziaria, si sia provveduto all'estensione a tale settore di talune leggi di incentivazione nazionale. Se - come sembra di capire - con il decreto delegato verrà sottratta allo Stato e trasferita alle regioni la gestione di tali incentivi, si pone in maniera stringente il problema delle risorse finanziarie. Alla luce di ciò, egli si chiede se non sarebbe meglio ripensare tutta la materia dell'incentivazione in un'ottica globale attraverso un meccanismo di concertazione tra Stato e regioni, che evitino approcci settoriali. Al di là del problema finanziario, vi è poi un'altra questione degna della massima attenzione, riconducibile alla necessità di evitare regolamentazioni molto differenziate fra regione e regione per l'esercizio, necessariamente esteso all'intero territorio nazionale, di attività e professioni turistiche.

Conclude sollevando qualche dubbio sull'approccio un pò accademico della «Funzione pubblica», mentre gli appaiono complessivamente condivisibili gli orientamenti del Ministro dell'industria.

Il senatore TRAVAGLIA afferma preliminarmente la necessità che, quando siano individuate - attraverso il confronto con altre esperienze - soluzioni ottimali, ci si conformi ad esse. Si sofferma, quindi, sul sistema di incentivazione alle imprese per affermare alcuni principi cui - a suo modo di vedere - esso dovrebbe essere orientato: una precisa individuazione degli obiettivi da perseguire - innanzitutto - da ricollegarsi allo sviluppo delle attività, piuttosto che a incrementi occupazionali; l'automaticità delle erogazioni, in secondo luogo, da riferirsi ai risultati della gestione (ricorda in proposito l'esperienza della legge Tremonti);

un chiaro orientamento, infine, in direzione di un'ampia delegificazione. Quanto al trasferimento e alla delega di funzioni alle regioni, egli si augura che essi siano ispirati al criterio della realizzazione della massima efficienza.

Il senatore MUNGARI si interroga preliminarmente sulla legittimazione della Commissione a discutere dei temi oggetto dell'odierna seduta. Sulla base della legge n. 59 del 1997, gli pare, infatti, che il Parlamento si sia spogliato della competenza ad intervenire in via legislativa, attraverso il conferimento della delega al Governo. Passando a considerare i settori dell'artigianato e del turismo, per i quali già l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà legislativa, egli ritiene, necessario chiarire quali siano i residui ambiti di competenza del legislatore nazionale. Solleva quindi dubbi sul futuro dell'ENIT, quale prospettato nel testo unificato dei disegni di legge n. 377 e connessi all'esame della Commissione industria ed, in particolare, sulla sua configurazione in forma di società per azioni a capitale, interamente pubblico. Considerato, poi, che tutte le competenze in materia di promozione turistica dovrebbero fare capo alle regioni, si domanda che senso abbia un organismo centrale con tali compiti.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI chiede al ministro Bersani di intervenire alla seduta già programmata per giovedì onde consentire la prosecuzione del dibattito e lo svolgimento della replica. In tale seduta il senatore Mungari potrà completare il suo intervento.

Poichè il Ministro manifesta la sua diponibilità, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

188ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C11ª, 0006°)

In apertura di seduta, il presidente SMURAGLIA comunica che, su richiesta di un Gruppo parlamentare, è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, ed avverte che, ove la Commissione aderisca alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale sugli indirizzi e sulle iniziative del suo Dicastero riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, anche in relazione alle conclusioni approvate dalla Commissione lavoro e previdenza sociale al termine dell'indagine conoscitiva svolta su tale materia
(R046 003, C11ª, 0006°)

Il PRESIDENTE ricorda come l'11ª Commissione permanente, nel documento adottato a conclusione dell'indagine conoscitiva da essa condotta con l'omologa Commissione della Camera sulle tematiche della sicurezza e dell'igiene del lavoro, abbia prospettato la necessità di dar luogo periodicamente ad una verifica sull'andamento del fenomeno in-

fortunistico e sullo stato di attuazione delle iniziative annunciate dal Governo.

In tale contesto, erano state programmate due sedute per procedere all'acquisizione delle comunicazioni dei rappresentanti del Ministero del lavoro e di quello del Ministero della sanità, da tenersi, rispettivamente, nella giornata odierna ed in quella di Giovedì prossimo.

Nel ringraziare il sottosegretario Gasparrini per la sua partecipazione alla seduta di oggi, fa presente che il sottosegretario Viserta Costantini ha chiesto un differimento della data già prevista per lo svolgimento delle sue comunicazioni, relative ai profili di competenza del Ministero della sanità.

Nel prendere atto di tale richiesta, fa presente che la nuova data per lo svolgimento delle comunicazioni relative alla sanità sarà fissata quanto prima.

Dà quindi la parola al sottosegretario Gasparrini, auspicando che dalla seduta odierna possano emergere elementi utili in ordine all'andamento del fenomeno degli infortuni ed allo stato di attuazione delle iniziative intraprese nel settore dal Governo, con particolare riguardo agli ambiti d'intervento indicati nel Capitolo IX del documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, adottato dall'11ª Commissione permanente del Senato a conclusione dell'indagine stessa.

Il sottosegretario GASPARRINI, con riferimento alle indicazioni conclusive ed operative contenute nel Capitolo IX del Documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera, fa presente che il Ministero del lavoro è fortemente impegnato sia sul fronte del completamento del sistema normativo, sia per quanto attiene alla lotta al lavoro nero che al caporalato, attraverso la tradizionale attività di vigilanza degli ispettori del lavoro. Va infine richiamato l'impegno per il rafforzamento, la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività di formazione dei vari soggetti interessati, nonchè per la diffusione dell'informazione a tutti i livelli.

In riferimento alla lotta al lavoro nero il Ministero del lavoro, e precisamente la Direzione Generale dei rapporti di lavoro, ha deliberato di avviare una concertazione per individuare appropriate misure per la repressione dello sfruttamento dei minori, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Inoltre, nella consapevolezza che il settore dei lavori stagionali è uno di quelli a maggior rischio, è già stata avviata una trattativa con le forze sociali per arrivare a gestire in modo avanzato i contratti stagionali.

Inoltre, il Ministero del lavoro e l'Istituto italiano di medicina sociale hanno promosso ed avviato presso il Ministero del lavoro una rete telematica da collegare all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di Bilbao per la circolazione di un'ampia tipologia di informazioni sulle ricerche concernenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Si tratta di un canale di comunicazione istituzionale tramite il quale collegare le varie Amministrazioni coinvolte dagli adempimenti di legge. Potranno accedere alla rete tutti i soggetti, pubblici e privati – soprattutto le organizzazioni sindacali di categoria – coinvolti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. All'interno della rete sarà realizzata un'area ristretta, collegata ad «Internet», dedicata agli operatori pubblici incaricati della vigilanza. Particolare attenzione verrà rivolta agli ispettori del lavoro.

Una volta realizzato, il sistema informativo permetterà agli operatori pubblici della prevenzione di collegarsi remotamente, sia da postazioni di lavoro fisse sia da un qualsiasi telefono mobile, al sistema centrale del Ministero, nonché di disporre di una metodologia di lavoro interattiva attraverso la quale svolgere la propria attività istituzionale. Al contempo, il sistema permetterà anche a tutti i destinatari degli obblighi di legge di potersi collegare ad un sistema operativo centrale dal quale ottenere informazioni e strumenti per poter adempiere in maniera corretta ai nuovi compiti attribuiti loro dalla normativa in materia di sicurezza.

Fra gli interventi normativi, vanno ricordati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e 5 dicembre 1997, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento, per l'istituzione dei comitati di coordinamento, in attuazione dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo. Possono poi essere menzionate le Circolari 5 marzo 1997, n. 28, contenente direttive applicative del decreto legislativo n. 626 del 1994, e 18 marzo 1997, n. 41, concernente prime direttive per l'applicazione del decreto legislativo n. 494 del 1996. Inoltre, il decreto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, in tema di prevenzione incendi, è stato definitivamente concertato in data 13 gennaio 1998 con il Ministero dell'interno, mentre il decreto previsto dall'articolo 15 dello stesso testo legislativo in tema di attività di pronto soccorso, è già stato sottoposto al parere della Commissione consultiva, che ha proposto numerose modifiche a seguito delle quali il Ministero della sanità ha rielaborato un nuovo testo su cui il Ministero del lavoro ha già trasmesso le proprie osservazioni. Il decreto previsto dall'articolo 25, che completa il sistema di coordinamento tra gli organismi pubblici investiti di competenze in materia, è stato a suo tempo proposto all'esame della Commissione consultiva che, su richiesta delle Regioni, ne ha rinviato l'esame in attesa del perfezionamento delle procedure previste dalla legge n. 59 del 1997. L'esame del provvedimento riprenderà il 3 febbraio, data della prossima riunione del predetto organismo. In tale seduta verrà altresì proseguito l'esame di cui agli articoli 70 e 87 del decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardanti le cartelle sanitarie e i registri di esposizione, rispettivamente, per gli agenti cancerogeni e biologici.

Il Ministero del lavoro ha già predisposto lo schema di provvedimento riguardante una guida per l'uso delle attrezzature munite di videoterminale ai sensi dell'articolo 56, già trasmesso alla Commissione

consultiva. Per quanto riguarda i decreti di individuazione delle particolari esigenze di alcuni settori della pubblica amministrazione in relazione all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, allo stato attuale è stato emanato solo il decreto riguardante il Ministero di grazia e giustizia del 29 agosto 1997, n. 338.

Resta ancora in sospeso il decreto di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 626, riguardante l'individuazione dei criteri per la raccolta ed elaborazione di informazioni relative ai rischi e danni derivanti dalle malattie professionali e da quelle eziologicamente collegate al lavoro. Per tale provvedimento si è in attesa della definizione di detti criteri, attualmente allo studio di Eurostat, l'Istituto statistico della UE. L'elaborazione di criteri diversi da quelli comunitari non consentirebbe infatti il necessario raccordo con gli altri Stati membri dell'Unione nella materia.

Il decreto previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 626, concernente la definizione di criteri per l'individuazione e le circostanze d'uso dei dispositivi di protezione individuale non è invece stato ancora predisposto in quanto il complesso delle indicazioni contenute nell'allegato V allo stesso decreto legislativo in merito ai criteri per l'individuazione dei casi e delle circostanze d'uso dei dispositivi, seppure non esaustivo, fornisce una utile serie di elementi di valutazione alla quale i datori di lavoro possono fare riferimento; una indicazione più articolata appare necessaria solo per i rischi derivanti da esposizione a sostanze pericolose. Peraltro tali indicazioni dovrebbero essere riferite a livelli di esposizione che, non essendo ancora armonizzati a livello europeo, creerebbero condizioni di squilibrio competitivo a danno del mondo produttivo nazionale.

Per quanto riguarda i decreti previsti dagli articoli 71 e 88 del decreto legislativo n. 626, concernenti i registri dei tumori e dei casi di malattie e di decesso per esposizione ad agenti cancerogeni e biologici, si è in attesa della proposta del Ministero della sanità, dato che tali registri devono essere tenuti e gestiti dall'ISPESL.

Per quanto riguarda il coordinamento degli organi di vigilanza, sono già state interessate le Regioni per una rapida attuazione delle procedure di istituzione dei Comitati regionali di coordinamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, registrato alla Corte dei Conti lo scorso 16 gennaio e in corso di pubblicazione. Il Ministero ha dato ampia disponibilità agli Assessorati per ogni utile supporto al riguardo.

La disciplina dell'attività di consulenza è suscettibile di definizione mediante decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria; ciò alla stregua dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 626 del 1994, che dà al Ministro del lavoro la facoltà di individuare specifici requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi di prevenzione e protezione esterni all'azienda. In tale prospettiva si consentirebbe la presenza sul mercato delle consulenze, di società che garantirebbero prestazioni professionali adeguate agli utenti che vogliano farvi ricorso. Il Ministero intende avvalersi della facoltà di attuare tale decreto ed ha pertanto istituito un'apposita commis-

sione di studio, composta da esperti delle diverse discipline interessate, per la stesura di una bozza che verrà successivamente sottoposta al confronto con le parti sociali.

A favore delle piccole e medie imprese va segnalato che, con decreto del Ministro del lavoro del 7 aprile 1997, è stata prevista la riduzione del 10 per cento del tasso di premio INAIL a favore delle imprese edili che abbiano attuato misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei cantieri. L'INAIL sta poi proseguendo lo studio di nuove ipotesi di lavoro mirate a favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. Fra dette ipotesi è compreso un meccanismo di finanziamento a tasso agevolato in favore delle aziende che intendano realizzare misure prevenzionali.

Il Ministero, nel 1996, nel programma di cofinanziamento della formazione a carico del fondo sociale da realizzare nel 1997, ha compreso la formazione alla sicurezza sul lavoro tra le proprie priorità. Per il 1997 sono stati previsti altresì corsi di aggiornamento nella materia fino ad un massimo di 80 ore.

I bandi di concorso, indetti allo scopo, hanno ottenuto una larga adesione da organismi sia privati sia pubblici. In particolare si ricordano i progetti realizzati dall'INAIL e dall'Istituto italiano di medicina sociale.

Il Ministero del lavoro, che è amministrazione concertante, unitamente ai Ministeri della sanità e della funzione pubblica, ha dato piena disponibilità a collaborare con le amministrazioni competenti per la definizione dei decreti interministeriali di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di accelerarne l'*iter*. Tale collaborazione ha consentito la definizione degli schemi di decreti di iniziativa dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'università, mentre per quanto riguarda i provvedimenti dei Ministeri dell'interno e della difesa, sono emersi problemi giuridici, dei quali è stato investito il Consiglio di Stato.

Il Ministero del lavoro sta inoltre prestando un'ampia collaborazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per favorire la migliore applicazione della normativa di sicurezza nella pubblica amministrazione. Tale Dipartimento ha promosso due accordi di programma allo scopo di agevolare e migliorare l'applicazione della nuova normativa di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il primo è diretto a razionalizzare le richieste di intervento che vengono da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, agli organismi firmatari dell'accordo abilitati alla informazione, consulenza ed assistenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, al fine di contenere i costi ed eliminare possibili sovrapposizioni di interventi.

Il secondo accordo è mirato a promuovere un rapido ed adeguato processo di informazione e formazione dei lavoratori della pubblica amministrazione, mediante la progettazione e la realizzazione di pacchetti formativi multimediali e l'erogazione di servizi di assistenza formativa ed organizzativa.

L'Amministrazione ha allo studio il parere emesso dall'Autorità garante della concorrenza in ordine alla segnalazione di presunte distorsio-

ni della concorrenza tra strutture sanitarie pubbliche e private che esercitano funzioni di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza del lavoro. Al riguardo verrà rapidamente emanata apposita circolare.

Per incrementare l'organico degli Ispettorati, il Ministero del lavoro ha bandito due concorsi: il primo, a 220 posti, è in corso di ultimazione, e l'assunzione dei vincitori avverrà entro il corrente anno; il secondo, a 100 posti, è in via di espletamento. Inoltre, l'articolo 39, comma 6, della legge finanziaria n. 449 del 1997 ha previsto la possibilità di assunzione di 300 ispettori, con concorso a procedura accelerata.

Il Ministero del lavoro sta poi collaborando con la Presidenza del Consiglio alla elaborazione del regolamento previsto dal comma 7 dello stesso articolo 39 della legge finanziaria, da emanarsi entro il 27 marzo prossimo, per la definizione dei criteri e delle modalità per la mobilità regionale su base volontaria del personale della pubblica amministrazione a favore del servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Fra i criteri preferenziali sarà considerato il titolo professionale tecnico al fine di assicurare una specifica professionalità del personale ispettivo.

L'Amministrazione sta provvedendo inoltre ad interessare le Regioni affinché curino un monitoraggio sul funzionamento di tale istituto.

Il Ministero ha avviato contatti con il Ministero della pubblica istruzione per introdurre, a partire almeno dall'istruzione secondaria di indirizzo tecnico, la previsione di un certo numero di ore di insegnamento obbligatorio della materia, e per organizzare un ciclo di conferenze e di incontri presso gli istituti scolastici, con la collaborazione di docenti universitari e di funzionari delle Amministrazioni centrali e regionali, esperti del settore.

Analoghi contatti sono stati avviati con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, allo scopo di introdurre, in tutti i corsi di laurea, la materia della sicurezza del lavoro, specificamente strutturata in funzione dei diversi indirizzi, nonché di istituire diplomi di laurea e corsi di specializzazione post-laurea nella materia.

Nel corso del mese di febbraio, poi, l'Amministrazione verrà collegata con «*Internet*» e potrà quindi disporre di un ulteriore strumento di informazione mediante il quale, fra l'altro, in attesa della realizzazione della rete informatica richiamata in precedenza, potranno essere già fornite notizie in ordine alle ricerche e studi cofinanziate dal Fondo speciale infortuni ed alla soluzione ai quesiti tecnici ed interpretativi sinora forniti con l'ausilio della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni. Tale organismo collegiale - ristrutturato nella sua composizione con il decreto legislativo n. 626 del 1994, per includervi i rappresentanti delle Regioni - ha svolto una intensa attività a supporto del Ministero, esprimendo pareri sia sui decreti attuativi del decreto legislativo n. 626 del 1994, sia circa le soluzioni ai quesiti tecnici sull'applicazione della normativa prevenzionistica, posti da organismi pubblici e privati.

L'Amministrazione, infine, per quanto fortemente condizionata dalla mancanza di risorse finanziarie destinate all'informazione in materia, ha organizzato, in collaborazione con l'INAIL e con l'Istituto italiano di

medicina sociale, una serie di convegni nel corso della Settimana europea sulla sicurezza sul lavoro, tenutasi dal 20 al 24 ottobre 1997.

Il Ministero ha anche pubblicato una raccolta delle circolari e dei decreti interministeriali sinora emanati in materia che ha diffuso sia tramite il proprio *stand* sulla sicurezza, organizzato alla fiera di Bari tenutasi nel settembre scorso, sia nel corso della stessa settimana europea.

Per quanto riguarda l'impegno relativo alla semplificazione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro, ricorda che un apposito Comitato di esperti è stato a suo tempo insediato presso il Ministero del lavoro al fine di individuare soluzioni legislative idonee a ridurre la frammentarietà delle discipline che si sono andate sedimentando nel corso degli anni.

I lavori del Comitato in questione sono stati peraltro temporaneamente sospesi in considerazione dell'avvio dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2389, e ciò nell'intento di evitare dannose sovrapposizioni. Successivamente, anche sulla base delle indicazioni espresse nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento, tale Comitato è stato incaricato di riprendere i suoi lavori, limitandosi però a considerare soltanto i profili attinenti ai principi generali cui dovrà conformarsi la futura normativa.

In tali condizioni potrebbe risultare forse utile un incontro dello stesso Comitato ministeriale con l'Ufficio di Presidenza della Commissione lavoro del Senato per l'esame dei disegni di legge nn. 2389 e 2852, al fine di verificare se vi sia la possibilità di un contributo degli esperti del Ministero rispetto all'ulteriore *iter* di quei disegni di legge.

Sulla comunicazione del sottosegretario Gasparrini si sviluppa un dibattito.

Il senatore PELELLA esprime innanzitutto apprezzamento per l'iniziativa annunciata dal sottosegretario Gasparrini in ordine alla promozione di un programma di attività per la formazione alla sicurezza all'interno della scuola e delle università.

Dall'esposizione della rappresentante del Governo emerge invece come non vi sia forse piena consapevolezza della gravità del fenomeno del lavoro illegale e minorile nel comparto manifatturiero, visto che, a quanto sembra, si intende promuovere un intervento di monitoraggio unicamente per i comparti dell'agricoltura e dell'edilizia.

Sarebbe inoltre opportuno un approfondimento in ordine agli indirizzi che si intendono seguire per un migliore coordinamento fra le competenze del Ministero del lavoro e quelle del Ministero della sanità in tema di sicurezza sul lavoro; più in generale, appare evidente l'opportunità di una più razionale ripartizione delle competenze delle due amministrazioni centrali, come pure dei servizi di ispezione e delle aziende sanitarie locali.

Esprime poi preoccupazione per il diffondersi di attività di consulenza in ordine alle prescrizioni di legge a tutela della salute sui luoghi di lavoro, rilevando come spesso i soggetti che le forniscono

siano sprovvisti della necessaria qualificazione e perseguano unicamente finalità speculative.

Sottolinea infine l'urgenza di un impegno del Governo e del Parlamento volto a ridurre drasticamente la frequenza delle violazioni delle normative sulla sicurezza da parte di soggetti affidatari di appalti pubblici. È infatti evidente che la credibilità degli sforzi dei pubblici poteri volti a garantire il rispetto delle normative in questione risulterà gravemente inficiata fintanto che questi non saranno in condizione di garantire l'ottemperanza agli stessi precetti almeno nell'ambito dei cantieri pubblici.

Secondo il senatore MULAS la relazione svolta dalla Sottosegretaria - ampia e senz'altro meritevole di approfondimento - offre una visione eccessivamente rosea della attuale situazione della sicurezza del lavoro. In realtà, il Governo, in carica da oltre un anno, non può più invocare anche in questo settore l'eredità negativa lasciata da precedenti Esecutivi per giustificare le proprie inadempienze su materie che pure aveva indicato come prioritarie.

La Sottosegretaria ha parlato di un grande interesse nei confronti dell'ispettorato: ma in verità, anche dai sopralluoghi effettuati di recente dal Comitato paritetico costituito tra le Commissioni lavoro della Camera e del Senato per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, è risultata con chiarezza l'estrema gravità della situazione degli uffici ispettivi, anche sul versante logistico, con conseguenze facilmente immaginabili sul piano della funzionalità. Il concorso bandito da oltre un anno per colmare le gravi lacune nell'organico degli ispettori, poi, non è stato ancora espletato e lo stesso sottosegretario Pizzinato, in una recente audizione, ha precisato che si tratta, di fatto, di un concorso interno, destinato a non dare luogo a occupazione aggiuntiva, se non in misura trascurabile. È chiaro, quindi, che su questo come su altri profili riguardanti la sicurezza del lavoro, il Governo si dovrebbe adoperare per accelerare i tempi degli adempimenti. La Sottosegretaria si è limitata invece a generiche promesse: anche quanto è stato affermato relativamente all'introduzione della tematica della sicurezza nei *curricula* della scuola media superiore e dell'università risulta quanto mai aleatorio, dato che la più volte annunciata riforma della scuola, e segnatamente dell'istruzione superiore, stenta ad assumere un volto definito.

Le forze dell'opposizione sono molto interessate a conoscere le iniziative del Governo sull'occupazione: ma finora alle molte promesse non hanno corrisposto realizzazioni effettive, mentre il tasso di disoccupazione è in aumento. Emblematico, in proposito, è il caso della zona di Ottana, in Sardegna: è stata data ampia pubblicità a uno stanziamento pubblico di 450 miliardi di lire, per effetto del quale dovrebbero prodursi 450 nuovi posti di lavoro. A parte i dubbi che si possono nutrire sul rapporto costi-benefici di tale iniziative, si tace il fatto che nella stessa zona sono stati licenziati ultimamente circa tremila lavoratori.

Dalla relazione della Sottosegretaria non è chiaro inoltre l'atteggiamento che il Governo intende assumere sui due disegni di legge recanti

delega al Governo stesso per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, attualmente all'esame della Commissione.

Ma ciò che è più grave – prosegue il senatore Mulas – è la genericità degli impegni in materia di occupazione: si dice che il Governo ha aperto un confronto sul tema della riduzione dell'orario di lavoro a trentacinque ore settimanali ma senza chiarire le finalità, i caratteri e le prospettive di tale confronto. Perdurando tale inerzia sul tema fondamentale dell'occupazione, la sua parte politica è intenzionata a chiedere che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intervenga quanto prima in Commissione per riferire sui dati effettivi relativi all'andamento dell'occupazione.

Replicando ai senatori intervenuti, la sottosegretaria GASPARRINI fa presente al senatore Pelella che i settori dell'agricoltura e dell'edilizia sono al centro dell'attenzione del Governo poichè in essi si registra una situazione particolarmente grave per quel che riguarda il lavoro illegale e clandestino, ma indubbiamente si pone il problema di pervenire a un preciso monitoraggio del fenomeno anche nel settore manifatturiero. Condivide l'accento posto sull'esigenza di disporre di regole chiare che consentano la coesistenza di pubblico e privato nel settore della consulenza, per il quale si pone il problema di evitare ciò che è già avvenuto nel campo della formazione, con il proliferare di iniziative poco qualificate e spesso improvvisate.

Il tema della sicurezza nel settore dei lavori pubblici, anch'esso sollevato dal senatore Pelella, è di grande rilevanza e il Ministro competente sta elaborando una serie di modifiche del sistema degli appalti pubblici che dovrebbero comportare, tra l'altro, l'abbandono della politica del ribasso al minimo per l'aggiudicazione, politica che è costata fin troppo in termini di sicurezza del lavoro. Su questa materia, comunque, potrebbe essere assai utile un'audizione del Ministro competente.

La situazione descritta nella esposizione introduttiva non è ingiustificatamente ottimistica, come ha sostenuto il senatore Mulas, dato che in larga misura dà conto di iniziative già realizzate. Un anno fa, il Governo era oggetto di continui attacchi, anche da parte della stampa, per le carenze nell'applicazione dei decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996. A distanza di un anno si può affermare che queste normative sono applicate integralmente, vincendo anche pressioni e sollecitazioni in senso contrario: anche se in questo campo si può fare di più, non si può tacere su quanto è stato fatto finora.

Proseguendo nella sua replica, la rappresentante del Governo sottolinea l'importanza del *network* informativo per gli operatori, e rileva che l'indiscutibile ritardo nell'espletamento del concorso per ispettori, giustamente evidenziato dal senatore Mulas, è però la conseguenza della complessità della normativa vigente in materia di concorsi pubblici. Il caso di Ottana riguarda un investimento relativo ad un contratto d'area: si riserva di trasmettere alla presidenza della Commissione il testo dell'accordo integrato da un'indicazione precisa dell'entità dello stanziamento pubblico ad esso correlato. Sulla riduzione dell'orario di lavoro è in corso una discussione che investe forze politiche e sindacali, nonchè

vari esperti della materia. Gli organi competenti del Ministero del lavoro hanno segnalato l'opportunità di inserire in questo dibattito una riflessione su nuove forme di organizzazione del lavoro, anche con riferimento alla possibilità di ridurre i rischi ed accrescere la sicurezza: solo in questo senso nella sua esposizione preliminare si era fatto un riferimento al dibattito sulle 35 ore.

Passando al tema generale dell'occupazione, che pure esula dalla materia oggetto della discussione odierna, ricorda al senatore Mulas che non è esatto parlare di aumento della disoccupazione, dato che il calo di occupati nella grande industria, vi è più che compensato da un incremento nella piccola e media industria, frutto di capacità imprenditoriali che il Governo ha sostenuto con significative iniziative, che hanno fatto registrare risultati importanti anche in alcune aree del Mezzogiorno.

Seguono ulteriori interventi di senatori.

Il senatore Michele DE LUCA esprime apprezzamento per l'impostazione della relazione svolta oggi dalla Sottosegretaria, con la quale il Governo dà seguito alle indicazioni e ai risultati dell'indagine conoscitiva recentemente svolta dalla Commissione. È motivo di soddisfazione constatare come in questo caso gli orientamenti espressi dal Parlamento non siano rimasti lettera morta, e costituiscano invece oggetto di riflessione e di iniziativa.

Si pongono peraltro alcune questioni: la prima riguarda il problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro, materia che la Commissione ha avuto già occasione di affrontare in altre sedi. Occorrerebbe precisare in proposito se il concorso in via di espletamento, richiamato in diversi interventi, possa rappresentare un elemento di stimolo o, al contrario, di freno alla soluzione di tale problema.

Anche in relazione ai problemi relativi alla formazione degli addetti alla sicurezza, sollevati nel documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico costituito dalle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, è stata opportunamente richiamata l'esigenza di diffondere la cultura della sicurezza nella scuola: occorrerà però chiarire quali figure professionali saranno impegnate sul versante dell'insegnamento.

Per quel che riguarda i disegni di legge d'iniziativa parlamentare recanti delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, un momento di riflessione con gli esperti nominati dal Ministro è senz'altro auspicabile, ma esso non può prescindere dalla scelta di fondo, già compiuta dalla Commissione, di pervenire a un testo innovativo e non meramente compilativo.

Un'ultima questione, anch'essa presente del citato documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico, riguarda un aspetto specifico dell'inadeguatezza delle pubbliche amministrazioni a vario titolo competenti in materia di sicurezza del lavoro. Occorre infatti superare una concezione prevalentemente risarcitoria dell'attività amministrativa in questo campo e assecondare gli sforzi di alcuni enti rivolti a realizzare un mutamento qualitativo in direzione di una tutela globale sul versante della sicurezza. A tal fine, probabilmente, la capacità progettuale di sin-

goli soggetti pubblici può rivelarsi insufficiente in assenza di una legislazione di sostegno che incoraggi questi tentativi.

Il PRESIDENTE, nel constatare che numerosi senatori devono ancora intervenire, invita coloro che sono interessati ad acquisire puntuali risposte da parte della rappresentante del Governo a formulare sinteticamente i loro quesiti, con l'intesa che il sottosegretario Gasparrini darà la sua risposta nella seduta di Giovedì prossimo.

Il senatore ZANOLETTI rileva che dall'esposizione del sottosegretario Gasparrini risulta confermata la mancanza di indirizzi chiari del Governo rispetto alla tematica della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, in un contesto caratterizzato dalla frammentarietà dei soggetti operanti e delle iniziative intraprese.

Le stesse misure preannunziate nell'ambito della scuola e delle università per la promozione di una cultura della prevenzione, per quanto abbiano costituito oggetto di generale apprezzamento, risultano, allo stato, delle mere dichiarazioni d'intenti.

Infine, non è certo incoraggiante apprendere che gli interventi programmati dal Ministero del lavoro siano a tutt'oggi messi in forse dalla inadeguatezza delle dotazioni finanziarie disponibili, come pure dalla scarsa propensione della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico a concedere degli spazi per l'informazione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto dichiarato dal sottosegretario Gasparrini circa l'inadeguatezza dei fondi disponibili per le campagne di informazione sulla sicurezza, rileva come tale circostanza evidenzii l'opportunità di impegnare tempestivamente le dotazioni dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, e di evitare che, come più volte è avvenuto, tali dotazioni siano utilizzate per far fronte ad esigenze di altre Amministrazioni. Si riferisce, in particolare, al provvedimento d'urgenza per il finanziamento della missione in Albania, che ha comportato l'utilizzo in difformità di fondi già attribuiti al Ministero del lavoro, pur in presenza del parere contrario espresso dall'11ª Commissione permanente del Senato, come pure al decreto-legge concernente l'impiego di unità delle Forze Armate per finalità di ordine pubblico nella zona di Napoli.

Rileva poi come l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 sia tuttora incompleta. In particolare, non si è ancora provveduto all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 25 di tale decreto legislativo per l'individuazione dei criteri finalizzati ad assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza dei lavoratori e di radioprotezione, atto da emanarsi di concerto fra i Ministri del lavoro e della sanità. Si ha in effetti la sensazione che il concerto fra i due Dicasteri, ove previsto, tenda ad originare difficoltà e ritardi, dei quali a questo punto sarebbe opportuno conoscere le ragioni.

Per quanto riguarda le iniziative dirette a promuovere la redazione di un testo unico delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rileva come la Commissione abbia già avviato l'esame dei disegni di legge nn. 2389 e 2852, nell'ambito del quale è stata programmata una serie di audizioni da svolgere nell'ambito del Comitato ristretto istituito *ad hoc*. In tale sede, potrà senz'altro essere prevista l'audizione del Presidente della Commissione che è stata insediata presso il Ministero per seguire le problematiche della semplificazione delle normative sulla sicurezza, o anche una rappresentanza più ampia dello stesso organismo. Tuttavia, è bene che prima che tale incontro abbia luogo, il Governo chiarisca se intenda presentare, come è nel suo pieno diritto, un disegno di legge alternativo rispetto a quelli già all'esame della Commissione, ovvero se intenda elaborare specifiche proposte emendative riferite agli articoli degli stessi disegni di legge.

Il Presidente rinvia quindi il seguito delle comunicazioni del sottosegretario Gasparrini alla seduta già convocata per giovedì prossimo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 12,50.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dello schema di decreto legislativo concernente «Riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali»

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0008^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO, *relatore*, illustrando lo schema di decreto legislativo recante il riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ricorda che essa fu istituita con l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità. Detta Agenzia risponde a molteplici esigenze: assicurare anzitutto un supporto all'attività delle regioni nel settore sanitario; consentire valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti dei servizi; segnalare disfunzioni e sprechi nella gestione dei servizi medesimi, nonché trasferire le innovazioni e le sperimentazioni in materia sanitaria. Sottolinea che la valutazione comparativa dei rendimenti delle strutture sanitarie ha un valore determinante per realizzare pienamente il diritto alla salute dei cittadini. Inoltre, il monitoraggio dell'attività dei centri di spesa e delle strutture erogatrici di servizi è essenziale ai fini della programmazione, sia per la definizione degli obiettivi con riferimento alle risorse disponibili, sia per la riprogrammazione triennale in funzione del concreto perseguimento degli obiettivi medesimi.

La riorganizzazione in senso federale del sistema amministrativo comporta, con l'applicazione del principio di sussidiarietà, non solo la riallocazione delle competenze e delle risorse, ma anche la predisposizione di un adeguato supporto all'azione dei centri di gestione più deboli, inefficienti o inadeguati.

Il riordino dell'Agenzia ha la finalità di rafforzare il suo ruolo di strumento di raccordo e di collaborazione tra i diversi livelli del sistema sanitario, nonché di assicurare il miglioramento della qualità del servizio in un contesto di risorse decrescenti. In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto attribuisce all'Agenzia, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente, anche una funzione consultiva obbligatoria sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della sanità in base alle norme attuative dell'articolo 1 comma 1, lettera u) della legge n. 421 del 1992, nonché il compito di assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture (pubbliche e private) erogatrici di servizi sanitari. In merito a tale disposizione la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281/1997, nel parere espresso sullo schema di decreto ha proposto di attribuire all'Agenzia anche il compito di esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione da parte dello Stato di provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Con l'articolo 2 dello schema di decreto si prevede, innovativamente, la figura del presidente dell'Agenzia, cui sono attribuiti compiti già spettanti al direttore. Il relatore accenna inoltre alla questione relativa al sesto comma dell'articolo 2, che appare nel testo trasmesso alla Commissione, ma che risulta essere frutto di un mero errore materiale. Rileva, inoltre, che sussistono problemi di coordinamento con il disegno di legge governativo A.C. 4230 attualmente all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

In conclusione, preannuncia che proporrà di esprimere parere favorevole, con una osservazione tendente ad integrare le competenze dell'Agenzia nei termini di cui al citato parere della Conferenza unificata; si riserva comunque di valutare le risultanze della discussione ai fini della definitiva formulazione della proposta di parere.

Il senatore Giulio CAMBER richiama anzitutto l'attenzione sull'articolo 2, sesto comma dello schema di decreto, rilevando che tale disposizione, di cui non si dovrebbe tener conto, in realtà risulta far parte, formalmente e sostanzialmente, del testo dello schema di decreto, come emerge chiaramente dal dibattito svoltosi presso la Commissione bicamerale speciale nella seduta del 22 gennaio scorso. Fatta tale considerazione, passa al merito del provvedimento, rilevando che la utilizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, per apportare modifiche alla normativa vigente sull'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, costituisce una profonda distorsione, se non addirittura un abuso dei pur ampi poteri che la predetta legge ha delegato al Governo ai fini del «conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa».

L'articolo 1, infatti, conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi per il trasferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dallo Stato ovvero dagli enti pubblici, con esclusione di una serie di funzioni

e compiti analiticamente individuati, che restano fuori da tale trasferimento. L'articolo 3 si limita a specificare contenuti, criteri, modalità e procedure da osservare nel trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3 sono, perciò, strettamente correlate ed inscindibili. Ne consegue che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la capacità di operare come «strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario», non possono essere operate in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59. Non si vede, d'altra parte, quali tra le funzioni dell'Agenzia siano concretamente trasferibili.

Nel quadro normativo delineato da ultimo dai decreti n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, la regionalizzazione dei servizi sanitari ha subito un notevole impulso.

È in questo quadro che è maturata la decisione di costituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Con il decreto legislativo di riordino, invece, nuove funzioni vengono attribuite all'Agenzia per i servizi sanitari regionali e precisamente quelle di:

a) esprimere parere obbligatorio sui provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

b) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Valutata tale modifica anche sotto un profilo di coerenza e armonizzazione con i nuovi criteri introdotti dalla legge Bassanini, in relazione all'indubbia finalità di ampliamento delle competenze regionali che con dette leggi il Parlamento ha inteso perseguire, si rileva che vengono con il testo all'esame introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi da parte delle stesse regioni. In luogo del decentramento di funzioni verso le regioni sembrerebbe attuarsi un processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza statale.

Tale innovazione non può non lasciare fortemente perplessi, posto che già con riferimento alle attuali funzioni attribuite all'Agenzia dalla vigente normativa del 1993. La Corte costituzionale, a conclusione di una vicenda giurisdizionale conclusasi con la sentenza n. 128 del 24 marzo 1994, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, escludendo espressamente che le competenze conferite al Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le attribuzioni riconosciute

all'Agenzia siano tali da configurare forme di controllo in senso proprio, diverse da quelle delineate in sede costituzionale e pertanto suscettibili di limitare indebitamente l'autonomia regionale.

Conseguentemente il conferimento di siffatte nuove attribuzioni all'Agenzia sembrerebbe destinato a riaprire inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, dall'esito probabilmente scontato, e ciò prescindendo da altri aspetti significativi, quali la mancata previsione nel testo all'esame di misure finalizzate a dotare l'Agenzia dei necessari strumenti operativi e di congrue risorse finanziarie che possano consentire la concreta possibilità di perseguire i nuovi obiettivi indicati.

Si deve evidenziare, al riguardo, che l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la cui dotazione organica era stata stabilita in 110 unità dalle norme istitutive, non dispone attualmente che di 36 persone, essendo rimasto irrisolto il problema della rimborsabilità degli oneri per il personale comandato, mentre il contributo dello Stato previsto in misura annua non superiore a 5 miliardi (già di per sè insufficiente a far fronte alle varie esigenze) in realtà è stato determinato in soli 2 miliardi sia nel 1996 che nel 1997, così rendendo di fatto estremamente difficoltoso anche l'esercizio dei compiti attuali.

Per quanto concerne le modifiche delle norme sulla composizione degli organi e sulla loro durata (nel decreto legislativo si introduce il limite di età per 70 per tutti i componenti, si riduce da cinque a tre anni il periodo della carica, si prevede la ricostituzione degli organi con le nuove norme entro trenta giorni), va rilevato che, oltre a non avere fondamento nella delega, esse – nel merito – appaiono in contrasto con i principi di omogeneità e razionalità ai quali dovrebbero comunque tendere tutti i provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla citata legge n. 59.

Un ulteriore argomento riguarda l'attuale direttore dell'Agenzia, che, a seguito della nomina disposta con DPCM 2 novembre 1994, è stato assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale avente decorrenza 2 gennaio 1995, ai sensi dell'attuale disciplina normativa dettata dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Tale contratto, per espressa pattuizione, può risolversi, oltre che in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi, solo quando «ricorrono gravi motivi inerenti alla regolarità della gestione o all'osservanza di disposizioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione». In queste circostanze, stabilisce il contratto in essere, «nulla è dovuto al direttore a titolo di indennità di recesso». Poichè è il decreto legislativo che induce al recesso e non la volontà o il comportamento del direttore, deve essere stabilito con chiarezza il diritto di quest'ultimo ad ottenere l'indennità di recesso.

Per quanto concerne i componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo e la loro durata in carica limitata ad un triennio, si deve sottolineare che per la generalità degli enti pubblici, vi compresi tutti quelli del settore sanitario (unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici

sperimentali, ecc.), vige il criterio del mandato quinquennale, non vengono stabiliti i limiti di età e non si richiede una specifica competenza nel settore. Non si comprende perciò quale sia l'esigenza che suggerisce la limitazione di durata per l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Per quanto concerne l'attribuzione all'Agenzia, del compito di esprimere parere obbligatorio nei procedimenti finalizzati all'adozione, da parte del Consiglio dei ministri, di provvedimenti sostitutivi nei casi di inadempienza delle regioni e province autonome rispetto ad obblighi derivanti dalle normative di attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1997, n. 421, l'oratore osserva che essa comporta lo svolgimento di una attività consultiva che in un altro provvedimento predisposto dal Governo e precisamente nel disegno di legge-delega per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (A.C. 4230), attualmente all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera, viene subordinata alla consultazione preventiva della Conferenza Stato-regioni. Nel predetto disegno di legge sono contenute, tra i principi e criteri direttivi della delega, anche alcune previsioni volte a conferire nuove funzioni all'Agenzia per i servizi sanitari regionali in un ridefinito ed organico quadro normativo.

In conclusione, propone di esprimere parere contrario.

Il deputato Umberto GIOVINE, nel concordare con le valutazioni espresse dal senatore Camber, rileva che il provvedimento all'esame può risultare efficace solo ove si realizzi una effettiva collaborazione tra il Ministero della sanità e le regioni, collaborazione che allo stato dei fatti sembra invece mancare. Ricorda, al riguardo, che lo stesso ministro Bassanini ebbe a denunciare mancanza di collaborazione in ordine all'attuazione della legge n. 59 del 1997 proprio da parte del Ministero della sanità. Osserva, inoltre, come sia inammissibile attribuire ad un'Agenzia sottoposta a vigilanza ministeriale un compito di monitoraggio - e quindi, sostanzialmente, valutativo - sui protocolli di intesa tra regioni ed università, ledendo le prerogative di autonomia di questi enti. Esprime, infine, un giudizio negativo sulla istituzione di una banca-dati sulla qualità dei servizi sanitari, con la quale si attuerebbe in pratica una forma di controllo di tipo centralistico sulle regioni; ritiene pertanto sorprendente il tenore del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo.

Il deputato Daniele FRANZ, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il relatore si pronunci sulle modalità di prosecuzione dell'esame dello schema di decreto, tenuto conto della concorrente e contestuale discussione in atto presso la XII Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge A.C. 4230.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO, *relatore*, riservandosi di replicare nel merito, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame per ascoltare il Governo sia sulla questione relativa all'articolo 2, comma 6, sia sul citato disegno di legge A.C. 4230.

Il senatore Giulio CAMBER propone che la Commissione senta gli organi di vertice dell'Agenzia.

Convenendo sull'opportunità di approfondire le questioni sollevate nella discussione, il Presidente Mario PEPE ritiene che sia necessario rinviare il seguito dell'esame affinché il Governo possa replicare alle questioni medesime; ritiene altresì opportuno procedere ad un incontro informale con l'organo che ha la legale rappresentanza dell'Agenzia.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,45.

*PARERE FAVOREVOLE AD INDAGINI DELLA PROCURA DI PADOVA
(A007 000, B53ª, 0016º)*

La Commissione concorda anzitutto nell'esprimere in proprio *nulla osta* a che la Procura di Padova compia accertamenti presso la TELECOM in merito a messaggi via fax ricevuti dalla Commissione stessa.

*SOPRALLUOGO IN SARDEGNA
(A010 000, B53ª, 0001º)*

Il PRESIDENTE informa che una delegazione della Commissione si recherà in Sardegna giovedì prossimo.

*AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DOTTOR PIERO
LUIGI VIGNA*

Sulle questioni inerenti i sequestri di persona
(A010 000, B53ª, 0001º)

IL PRESIDENTE propone che il procuratore Vigna risponda anzitutto a domande riguardanti i sequestri di persona.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il procuratore VIGNA risponde quindi in primo luogo ad una domanda del senatore PARDINI. Risponde successivamente a domande

dei deputati BORGHEZIO, MAIOLO, NAPOLI, BOVA e VENDOLA e dei senatori VERALDI, CENTARO e CIRAMI.

Inchiesta su politica, mafia e appalti in Sicilia

(A010 000, B53^a, 0001^o)

IL PRESIDENTE dà la parola al procuratore VIGNA che svolge un intervento introduttivo in tema di rapporti fra politica, mafia e appalti in Sicilia.

Il procuratore VIGNA risponde quindi ad una domanda del presidente DEL TURCO. Rivolgo quindi domande al Procuratore nazionale i senatori CIRAMI, CURTO, DIANA e PARDINI ed i deputati VENGO-
LA e GAMBALE.

Risponde il procuratore VIGNA.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Intervengono: per la Spi-CGIL la dottoressa Luigina De Santis, segretaria nazionale, ed i collaboratori signori Ottavio Di Loreto e Guido Girolami; per la Fnp-CISL la signora Maria Luisa Sormani ed il signor Stefano De Iacobis; per la Uilp-UIL i signori Mauro Sasso, Piero Lauriola e Antonio Consalvo.

La seduta inizia alle ore 20,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B68ª, 0016º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che per i lavori della Commissione – dei quali saranno redatti i resoconti sommario e stenografico – sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda e l'impianto è attivato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti dei sindacati dei pensionati Spi-CGIL, Fnp-CISL e Uilp-UIL sull'armonizzazione in materia pensionistica

(R047 000, B68ª, 0013º)

Il Presidente Michele DE LUCA, dopo avere rivolto un cordiale benvenuto agli ospiti, sottolinea che l'odierna audizione si ricollega a quella del 22 ottobre scorso ed ha lo scopo di conoscere le valutazioni delle organizzazioni sindacali a seguito delle novità normative introdotte – con la legge finanziaria 1998 (legge 27 dicembre 1997 n. 450) e con il relativo collegato (legge 27 dicembre 1997 n. 449) – in materia di ar-

monizzazione dei trattamenti pensionistici. Si tratta, dunque, di verificare in che misura la recente manovra finanziaria sia venuta incontro alle richieste sindacali.

Prende quindi la parola la dottoressa Luigina DE SANTIS.

Sottolineato il particolare ruolo svolto da questa Commissione parlamentare, unitamente ad altri soggetti istituzionali, nel contribuire a risolvere i problemi in esame (ricorda in particolare la relazione sul sistema pensionistico approvata dalla Commissione nel luglio dello scorso anno), la rappresentante della Spi-Cgil pone l'accento sull'impegno svolto dalle organizzazioni sindacali per giungere ad un risultato che considera sostanzialmente positivo. L'articolo 59 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è riuscito – prosegue l'oratrice – a coniugare la riduzione della spesa con una maggiore equità del sistema, compiendo passi rilevanti in direzione di una maggiore uguaglianza di regole. Tra gli elementi positivi i sindacati dei pensionati annoverano: la separazione tra previdenza e assistenza; il superamento del metodo delle anticipazioni di tesoreria ed un nuovo rapporto tra bilancio dello Stato e bilancio dell'Inps; la differenziazione del contributo statale in rapporto alle diverse gestioni; l'accelerazione del processo di omogeneità delle regole pensionistiche tra lavoratori privati e pubblici, prefigurando, per questi ultimi, un fondo di previdenza complementare; l'eliminazione di privilegi riservati a piccoli gruppi di lavoratori (fra gli altri: l'estensione del tetto pensionistico; la «clausola oro»; la capitalizzazione di una quota di pensione).

Posto quindi l'accento sul miglioramento delle tutele previdenziali per i lavoratori parasubordinati e sulla revisione della normativa sul cumulo fra pensione e reddito da lavoro autonomo, la dottoressa De Santis manifesta l'apprezzamento dei sindacati sul potenziamento della previdenza complementare e sul modo con cui sono stati ritoccati i requisiti richiesti per la pensione di anzianità; considera positiva anche la soluzione prefigurata per i lavori usuranti (un decreto ministeriale raccoglierà le indicazioni formulate da una apposita commissione paritetica); sottolinea la fermezza con cui le confederazioni sindacali sono riuscite a neutralizzare le spinte corporative da parte di alcuni settori in materia di prepensionamenti anticipati (si è evitato un «ritorno al passato») e passa a soffermarsi sul problema del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare. Detto Fondo non è stato ancora attivato, mancando la definizione delle classi di contribuzione e le tabelle ministeriali dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Tali carenze bloccano l'iscrizione di molte persone interessate anche a recuperare eventuali contributi versati in precedenti rapporti di lavoro: non si comprende perchè tali contributi dovrebbero andare persi.

Evidenziata successivamente la possibilità di un ulteriore passo avanti in direzione di una sostanziale uguaglianza che includa settori come quelli dei dipendenti degli organi costituzionali, degli stessi parlamentari e dei consiglieri regionali, passa a soffermarsi sulla necessità di favorire un processo di trasformazione dei fondi integrativi del parastato

in direzione dei principi della legge 124 del 1993 e richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di una semplificazione della struttura del sistema pensionistico (l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovrebbe essere gestita dall'INAIL per tutti i lavoratori pubblici e privati). Riconosce quindi che i trattamenti dei lavoratori iscritti ai Fondi speciali sono stati sostanzialmente armonizzati con quelli dei lavoratori iscritti al Fondo dei lavoratori dipendenti dell'INPS e si avvia alla conclusione affrontando il problema della proliferazione del contenzioso giurisprudenziale: al primo gennaio 1997 la Corte dei Conti ha quantificato la giacenza in 235.782 procedimenti pendenti.

A questo ultimo riguardo, prosegue la dottoressa De Santis, il Ministro del lavoro aveva annunciato in questa sede una proposta del Governo. Allo scopo di prevenire le ragioni del contenzioso era stata istituita, presso il Ministero del lavoro una sede unificata di valutazione delle questioni più rilevanti e/o di incerta interpretazione («Tavolo tecnico»), che, però, non ha dato i risultati sperati, rimanendo sottoutilizzata.

Conclude dichiarando che i sindacati dei pensionati si attendono concreti risultati dalla Commissione per la legislazione, di recente costituzione ed auspicano l'istituzione di una sede di valutazione e di interpretazione corretta delle norme: è «armonizzazione» non solo la produzione ma anche l'applicazione delle norme.

Prende quindi la parola il signor Mauro SASSO: evidenziato positivamente come la citata legge n. 449 abbia posto sullo stesso piano gli ex lavoratori dipendenti e quelli autonomi, con una adeguata valorizzazione dell'attività lavorativa dei pensionati, e dopo aver sottolineato che bisogna pensare ad ulteriori passi avanti, pur senza togliere occasioni di lavoro ai giovani, l'oratore si sofferma a chiarire che certe eccezioni in materia di prepensionamenti sono state condizionate al raggiungimento di determinati accordi.

Rileva quindi che in materia di armonizzazione, per quanto riguarda gli organi costituzionali, non potendo intervenire direttamente sulla legge finanziaria, ci si rivolse al Presidente della Repubblica, mentre furono avviate delle iniziative dalle due Camere. Sottolinea poi la necessità di una più completa informazione (i Presidenti delle due Camere hanno risposto ai sindacati, mentre altrettanto non hanno fatto i consiglieri regionali) e conclude auspicando nuove norme per il riconoscimento dei diritti di ogni cittadino.

Interviene quindi la signora Maria Luisa SORMANI: preliminarmente pone l'accento sul blocco dell'indicizzazione delle pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo dell'INPS, sottolineando che ciò è stato accettato solo come un fatto eccezionale. Successivamente si sofferma sui lavori usuranti (questa Commissione parlamentare potrà contribuire a superare le difficoltà oggettive), sulla necessità di eliminare privilegi e sul fenomeno del contenzioso, sottolineando quello pendente davanti ai giudici ordinari. Il sindacato, ella aggiunge, si è mosso

con responsabilità per evitare di «ingolfare» gli uffici giudiziari. Auspica quindi che il legislatore produca norme più chiare e sottolinea come le stesse norme sull'armonizzazione potrebbero provocare un ulteriore contenzioso.

Prendono, a questo punto, la parola i Commissari.

Il deputato STELLUTI chiede ulteriori ragguagli sulla posizione dei pensionati circa il successivo passo da compiere in materia di cumulo (non vede quale danno possa scaturire allo Stato da una piccola attività lavorativa svolta da un pensionato; ritiene opportuna al riguardo una norma di liberalizzazione); dichiara di ritenere opportuno che il ripianamento dei Fondi speciali avvenga in sede contrattuale, più che in sede legislativa; e prospetta l'opportunità di discutere per un riequilibrio dei Fondi integrativi dell'intero settore pubblico (ricorda la preoccupazione di circa 3000 lavoratori che hanno versato dei contributi su cui ritengono di potere accampare dei diritti).

Sottolineato successivamente che, per quanto riguarda il particolare sistema delle istituzioni parlamentari, gli organi preposti hanno operato nella direzione richiesta, il deputato Stelluti dichiara di ritenere difficile agire con decreto governativo in materia di lavori usuranti (si rischia di considerare i settori e non le professionalità specifiche) e conclude concordando sulla necessità di norme chiare che evitano ulteriore contenzioso.

Il Presidente Michele DE LUCA sottolinea inizialmente come sia emerso che gran parte delle richieste sindacali sono state soddisfatte dalla legge finanziaria e dal relativo collegato. Osserva quindi, in ordine alla cumulabilità dei vari periodi di lavoro ed alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, che occorre assicurare un modello di previdenza che consenta di utilizzare tutti gli «spezzoni» lavorativi, senza aggravii di oneri.

Per quanto riguarda i Fondi integrativi, egli sottolinea la singolare situazione venutasi a creare, anche in sede di discussione del bilancio di previsione 1998 dell'INPS, di cui questa Commissione parlamentare di controllo si è occupata la scorsa settimana: al riguardo – egli sottolinea – il problema che si pone attiene ai profili di una gestione corretta.

Relativamente alla armonizzazione e alla informazione dei trattamenti che attengono agli organi costituzionali e ai dipendenti di questi, il Presidente sottolinea che i compiti istituzionali della Commissione non riguardano tali organi ed evidenzia, per quanto riguarda l'informazione, come la conoscenza dei dati reali ridimensionerebbe quanto viene inesattamente riportato.

Passando a trattare del contenzioso, il Presidente, pur convenendo sulla utilità delle Commissioni di studio, richiama l'attenzione sulle conseguenze nefaste dei «tempi lunghi» e sottolinea l'importanza di un grande senso di responsabilità sia dell'ente sia del patronato nella gestione delle controversie previdenziali.

Il deputato GASPERONI – preso atto del riconoscimento del contributo dei lavori parlamentari al miglioramento di un sistema previdenziale come quello italiano, che è tra i migliori a livello europeo – sottolinea come la nuova legge finanziaria abbia portato ad obiettivi di equità, riequilibrio, certezza e rafforzamento della separazione fra previdenza ed assistenza. Pone quindi l'esigenza di evitare il pericolo di confondere l'armonizzazione con l'omologazione: le attività lavorative non sono tutte identiche. Ci sono – egli aggiunge – specificità che sono insopprimibili, esistono attività lavorative ben differenti ed occorre evitare che la rigidità dell'armonizzazione induca i lavoratori ad uscire dal sistema previdenziale pubblico.

Posta quindi la necessità di una adeguata riflessione per individuare regole più semplici in ordine al problema della ricongiunzione fra casse previdenziali diverse, il deputato Gasperoni passa a soffermarsi sul trattamento degli organi costituzionali: al riguardo la stampa il più delle volte fa dello scandalismo. Con una conoscenza adeguata delle dimensioni di cui si tratta si giunge alla conclusione che, con i livelli di contributi che versano, deputati e senatori avrebbero, nei fondi Inps, un rendimento ben superiore a quello che in realtà ricevono in sede parlamentare.

Interviene quindi il signor SASSO: richiama anzitutto l'attenzione sulla necessità che al più presto si affronti il dibattito sulle nuove forme di lavoro che cambia (nel sistema previdenziale a capitalizzazione il problema si potrà risolvere più facilmente), tenuto conto dell'apertura delle frontiere e dei nuovi accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

Dichiarato quindi di considerare positivamente l'individuazione delle risorse economiche, attraverso lo strumento della legge finanziaria, in ordine alla questione del lavoro usurante, l'oratore pone l'accento sulla previdenza integrativa del parastato, dichiarandosi soddisfatto per l'attenzione che questa Commissione parlamentare pone sul problema. Discutendo anche con un pò di fantasia, egli aggiunge, si può individuare la soluzione. Attualmente si può essere certi solo di ciò che non bisogna fare: ad esempio, non si può non dare qualcosa a chi ha versato dei contributi, e non si può permettere che un dipendente dell'Inps abbia una pensione aggiuntiva di 800 mila lire.

Si tratta, egli conclude, di superare le soluzioni «pasticciate» del passato, e trovare una soluzione complessiva per il futuro.

La dottoressa DE SANTIS rileva che il cumulo fu istituito perchè era conveniente alle aziende mandare un dipendente in pensione per poi utilizzarlo come consulente. Si trattava di un espediente pericoloso, che implicava costi aggiuntivi: occorreva invece mantenere le persone in attività. Fu introdotto quindi il divieto di cumulo, su cui occorrerà un percorso di riflessione. Dichiarato quindi di essere scettica sulla proposta testè accennata circa il ripianamento dei fondi speciali, passa a sottolineare la straordinaria resistenza che

gli enti hanno concertato per opporsi, in materia di fondi integrativi del parastato, alla Commissione di vigilanza.

Successivamente, ritornando sul problema dei lavori usuranti, sottolinea la forte penalizzazione subita dal lavoro femminile (si chiede perchè impedire ad una donna che ha dovuto lasciare il lavoro per andare ad assistere un familiare, di utilizzare i contributi versati). La cumulabilità, ella aggiunge, deve essere il perno centrale di un sistema veramente solidale. Conclude prendendo atto di quanto è emerso circa il trattamento degli organi costituzionali.

La signora SORMANI fa osservare, in ordine al richiamato pericolo di omologazione, che ancora si assiste ad una disparità di trattamento per lavori identici.

Il signor SASSO preannunzia che le organizzazioni sindacali faranno pervenire alla Commissione nel prossimo, mese di febbraio uno studio sulla normativa previdenziale vigente ed il testo di una piattaforma di rivendicazioni contenente precise proposte sugli enti previdenziali.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia gli ospiti e sottolinea che questa Commissione parlamentare di controllo prende atto delle considerazioni svolte dagli auditi, ai fini della elaborazione di proposte che ritiene opportuno rivolgere alle Assemblee parlamentari, nell'esercizio - e nei limiti - dei propri compiti istituzionali. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0025°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI, DEGLI ASSESSORI ALL'AMBIENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI MILANO, NONCHÈ DEL PRESIDENTE DELL'AMSA DI MILANO
(A010 000, B37^a, 0001°)

Il Presidente Massimo SCALIA dà la parola al presidente Squitieri, invitandolo a riferire alla Commissione sulla situazione e sulle prospettive dell'intero sistema dello smaltimento dei rifiuti nell'area milanese, anche a seguito della visita da lui effettuata il 19 dicembre scorso.

Il presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, Gianni SQUITIERI, dopo aver ricordato gli obiettivi e le modalità di funzionamento dell'organismo da lui presieduto, fa presente che la sua visita a Milano del dicembre scorso è originata dalla volontà del ministro dell'ambiente, Edo Ronchi, di disporre di un quadro complessivo dell'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, sia nella provincia che nella città di Milano.

Dà successivamente conto degli incontri avuti in quell'occasione con gli assessori, provinciale e comunale, all'ambiente e con i vertici dell'azienda municipalizzata della città di Milano.

In ordine alle notizie di stampa emerse nelle ultime settimane, secondo le quali si è verificata una vera e propria emergenza nell'intero

ciclo dei rifiuti, può affermare che l'allarmismo diffuso si è rivelato alquanto eccessivo, anche se la chiusura di una discarica verificatasi nei mesi scorsi ha causato difficoltà rilevanti.

Osserva in seguito che la città e la provincia di Milano hanno anticipato in qualche misura quella che può essere definita «emergenza rifiuti» presente in altre aree del territorio nazionale: infatti, le problematiche di recente emerse potranno essere presenti anche in altre aree metropolitane nel momento in cui il cosiddetto «decreto Ronchi» avrà piena attuazione.

Rileva che in passato non era possibile, in generale, produrre nell'area milanese il *compost*: anche quando ciò si rivelava possibile, la sua qualità appariva non di elevato livello. Circa le polemiche emerse sull'importo della tassa comunale sui rifiuti, precisa che a seguito di accertamenti è emerso che esso era rimasto fermo al 1992, nonostante un aumento rilevante del costo della vita e dei costi generali: ad esempio, il costo del trasporto ha subito un'impennata considerevole.

Ritiene che la visita da lui effettuata a Milano abbia contribuito a lanciare un segnale di presenza degli organi centrali dello Stato in una realtà particolarmente delicata ed esemplare a livello nazionale, quale la realtà milanese.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede maggiori delucidazioni sull'impianto per la produzione del *compost* situato nell'area «ex Maserati».

Chiede inoltre informazioni sulle novità intervenute in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA chiede ulteriori notizie sullo stato attuale dello smaltimento dei rifiuti nella città e nella provincia di Milano.

Il presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, Gianni SQUITIERI, fornisce risposte dettagliate, sottolineando che già nel corrente anno esistono le condizioni, tecniche ed operative, per un deciso miglioramento della situazione complessiva.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Squitieri e lo congeda.

Successivamente ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione monocamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti incontrò gli amministratori locali dell'area milanese, valutando positivamente l'azione in corso e le esperienze fino ad allora maturate per un miglioramento dell'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti.

Invita quindi gli assessori all'ambiente della regione Lombardia, della provincia e del comune di Milano, nonché il presidente dell'AMSA di Milano a fornire alla Commissione dati aggiornati sulla situazione attuale.

L'assessore all'ambiente della regione Lombardia, Franco NICOLI CRISTIANI, osserva che, in rapporto al recente passato, l'attuale situa-

zione può definirsi sicuramente soddisfacente, riferendosi sia al breve che al medio-lungo periodo, considerando naturalmente che fra la fase della programmazione, quella dell'autorizzazione e quella dell'esercizio possono trascorrere tempi anche rilevanti.

Può affermare che, anche in base alla recente normativa, fra la regione Lombardia e le diverse province si è instaurata una collaborazione certamente fattiva, anche perchè a queste ultime è stata delegata gran parte dell'attività programmatica complessiva.

L'assessore all'ambiente della provincia di Milano, Giulio FACCHI, si pone a disposizione dei commissari per rispondere a domande puntuali e di natura tecnica.

In generale, si sente di sottolineare che la situazione attuale si presenta complessivamente buona, mentre in passato sono emerse notevoli difficoltà a causa della non operatività di alcune discariche: in tale contesto, dà conto degli incontri avuti con esponenti di altre regioni, ed in particolare con l'assessore all'ambiente della regione Lazio in materia di smaltimento di rifiuti prodotti in Lombardia e rinvenuti in siti di quest'ultima regione.

Dopo un breve intervento del deputato Franco GERARDINI, che chiede notizie su alcuni impianti situati nel territorio lombardo, l'assessore Giulio FACCHI rileva che nella provincia di Milano 126 comuni su un totale di 188 praticano la raccolta differenziata dei rifiuti e precisa che la più rilevante difficoltà riscontrata è la collocazione della frazione umida, con l'avvertenza che nei mesi scorsi è stata autorizzata l'apertura di una discarica destinata alla frazione secca, sempre nel territorio provinciale.

Conclude precisando che, per il *compost*, è difficile raggiungere buoni livelli di qualità e che è in animo dell'amministrazione promuovere al massimo la raccolta differenziata, anche nell'area metropolitana.

L'assessore all'ambiente del comune di Milano, Domenico ZAMPAGLIONE, osserva che in passato la raccolta differenziata ha avuto un consistente lancio pubblicitario presso la popolazione, senza però che ad esso corrispondesse da parte dell'AMSA una disponibilità degli strumenti adeguati per utilizzarla anche nelle fasi finali dello smaltimento.

Ricorda che in passato, durante la fase commissariale, ha avuto inizio il funzionamento dell'impianto di Muggiano per il *compost*: si può considerare abbastanza avanzato dal punto di vista tecnologico, ma il prodotto non raggiunge un buon livello di qualità per un utilizzo commerciale. È da dire che la potenzialità massima di tale impianto è di circa 140 tonnellate al giorno, mentre l'area milanese richiede uno smaltimento di circa 300 tonnellate al giorno: è quindi indispensabile avviare un altro esercizio oppure altri esercizi che servano a colmare tale divario.

Quanto all'impianto situato nell'area «ex Maserati», si può ritenere che esso si è rivelato essenziale per superare la fase dell'emergenza, anche se sotto il profilo tecnologico e sotto quello operativo presenta note-

voli limiti strutturali, con la conseguenza che deve ritenersi transitorio, permanendo anche motivazioni di carattere urbanistico, poichè si trova nelle vicinanze dell'abitato di Segrate.

Concludendo sottolinea che, come avviene nelle altre grandi città, anche a Milano non si possono raggiungere percentuali molto elevate nella raccolta differenziata dei rifiuti: nonostante ciò l'AMSA sta predisponendo e perfezionando tutti gli strumenti utili per ampliare tale percentuale.

Il presidente dell'AMSA, Claudio ROVEDA, fornisce diffusi elementi di conoscenza in ordine alla struttura gestionale ed organizzativa dell'azienda municipalizzata da lui presieduta, sottolineando che l'attuale situazione si presente certamente migliore rispetto al passato, quando per due anni consecutivi si è verificato uno squilibrio finanziario.

In seguito fornisce notizie specifiche sui due forni di incenerimento di proprietà dell'azienda, che definisce tecnologicamente superati, nonché sull'impianto di vagliatura e di compostaggio situato nell'area della «ex Maserati».

Seguono brevi interventi di chiarimento della consulente della provincia di Milano, Sonia CANTONI, la quale si sofferma sulle caratteristiche tecniche dell'impianto testè citato, e degli assessori FACCHI e NICOLI CRISTIANI.

Il Presidente Massimo SCALIA, riguardo ai rifiuti pericolosi, fa presente che, secondo i dati riferiti all'intero territorio nazionale del 1993 e 1994, per il sessanta per cento di essi non è dato conoscere la destinazione finale. Poichè nella regione Lombardia sono presenti molte industrie produttrici di tali rifiuti, chiede di conoscere il loro esito finale.

L'assessore all'ambiente della regione Lombardia, Franco NICOLI CRISTIANI, ribadisce che attualmente ci si trova in una condizione abbastanza tranquilla, anche se in passato si sono verificati numerosissimi smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi, cui sono necessariamente conseguite le bonifiche dei siti inquinati, per la maggior parte dei casi rimaste a carico del denaro pubblico.

È da dire però che le industrie, soprattutto quelle chimiche e farmaceutiche, sembrano aver recepito l'esigenza di provvedere in proprio allo smaltimento, che raggiunge ora circa il novanta per cento del totale.

Rileva che, per i rifiuti pericolosi inertizzati, la capienza della discarica di Montichiari, nei pressi di Brescia, dovrebbe essere sufficiente per le esigenze del territorio lombardo nell'arco dei prossimi dieci anni; circa i rifiuti speciali non pericolosi, ci si serve in gran parte delle discariche situate nella regione Veneto.

Il Presidente Massimo SCALIA invita l'assessore Nicoli Cristiani ad inviare alla Commissione il censimento regionale dei siti bisognosi di

bonifica, in armonia con la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997.

Ringrazia gli intervenuti e li congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(R029 000, B37^a, 0004^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 29 gennaio 1998, alle ore 13,30, per ascoltare il dottor Marco Marchetti, dell'Istituto nazionale di geofisica. Al termine della seduta, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità Monica Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0008^o)

La Commissione prosegue nell'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio ultimo scorso.

Relativamente allo schema di decreto in esame, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, segnala che il comma 6 dell'articolo 2, concernente il limite di età al cui conseguimento i componenti degli organi dell'agenzia cessano dalla carica, è da ritenersi espunto dal provvedimento, nel quale è stato inserito per mero errore materiale.

In tal senso ha ricevuto una espressa comunicazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che con lettera del 23 gennaio ultimo scorso ha trasmesso il testo corretto dello schema di decreto.

Il senatore Michele BONATESTA valuta insufficiente la motivazione del «mero errore materiale» contenuta nella comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo che alla base dell'errata trasmissione possono esservi altri e più sostanziali motivi. A tal proposito dichiara di aver chiesto alla Conferenza Unificata di prendere visione del testo dello schema di decreto legislativo sul quale essa si è pronunciata nella seduta dell'8 gennaio 1998.

Chiede, pertanto, di sospendere l'esame del provvedimento in titolo e di invitare il Ministro della sanità a partecipare ai lavori della Commissione per riferire su quanto accaduto, dichiarando che, nel caso in cui la sua richiesta non fosse accolta, il gruppo di Alleanza Nazionale valuterà l'opportunità di partecipare al prosieguo dell'esame.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO rileva che l'assenza del comma 6 dell'articolo 2 dal provvedimento in esame non incide in modo sostanziale sulla logica che pervade lo stesso provvedimento.

Contesta, pertanto, la richiesta di intervento del Ministro della sanità sulla questione. Ritiene eventualmente più opportuna la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha provveduto alla trasmissione del testo dello schema di decreto e che è, pertanto, competente a riferire sulla vicenda dell'errata trasmissione.

Quanto, poi, alla necessità di chiarire su quale testo dello schema di decreto in esame si sia pronunciata la Conferenza Unificata, fa presente che si tratta di questione non specificamente rilevante, visto che il parere della Conferenza è un parere diverso dal parere della Commissione.

Propone, pertanto, di proseguire nell'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente la necessità di attenersi alla lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ha trasmesso il testo corretto dello schema di decreto, ricordando che eventuali rilievi nei confronti del Ministro della sanità possono essere formulati attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo.

Ritenendo, comunque, opportuno attendere ulteriormente per la conclusione dell'esame del provvedimento, e accogliendo la richiesta del senatore Bonatesta, fa presente che il Ministro della sanità non può che riferire sul merito del provvedimento e non sulla vicenda della errata trasmissione dello schema; su tale aspetto dovrebbe, semmai, ritenersi competente il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

96^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2911) Emendamenti al disegno di legge: Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli Affari esteri

(Parere alla 3^a Commissione: in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE sottolinea che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta nella seduta del 20 gennaio. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano i subemendamenti 4.1/1 e 4.1/2, che comportano maggiori oneri privi di copertura; rileva, inoltre, che il parere di nulla osta sull'emendamento 4.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1 e 5.1, che ne garantiscono la necessaria copertura finanziaria.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con quanto esposto dal relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 4.1/1 e 4.1/2 e parere di nulla osta sull'emendamento 4.1, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano approvati gli emendamenti 3.1 e 5.1.

(2914) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese fatto a Venezia il 28 agosto 1997
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta della ratifica di un Accordo con la Francia in materia di produzioni cinematografiche, sul quale, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con quanto esposto dal relatore.

Il senatore AZZOLLINI rileva l'inopportunità di destinare risorse aggiuntive per l'istituzione di una Commissione, per il funzionamento della quale occorrerebbe utilizzare il personale già esistente presso gli uffici competenti.

Il senatore MARINO sottolinea che non appare congruo utilizzare, per la copertura di oneri relativi a spese di missione e di viaggio, peraltro di modesta entità, le risorse finanziarie accantonate sul fondo speciale di parte corrente, evidenziando che sarebbe preferibile avvalersi delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero degli esteri.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta della ratifica di un Accordo con la Spagna in materia di produzioni cinematografiche, sul quale, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con quanto esposto dal relatore.

Il senatore MARINO si richiama alle considerazioni svolte con riguardo al disegno di legge n. 2914.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di un disegno di legge in materia di proroga di termini nel settore agricolo; per quanto di competenza segnala l'articolo 2 che, in deroga alla legge di contabilità, prevede la conservazione in bilancio delle disponibilità in conto competenza e in conto residui di alcuni capitoli del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1997. L'articolo 5 dispone la proroga fino a 12 mesi, assistita dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi e dall'operare del fondo interbancario di garanzia, delle rate delle operazioni di credito agrario in scadenza entro il 31 dicembre 1997, a favore delle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo delle regioni Puglia e Calabria e delle altre aree in cui sia accertata una grave crisi del settore. Si tratta quindi, in effetti, di un differimento di termini per rate già scadute (da cui potrebbero derivare quindi maggiori oneri per penali e interessi), che sembra attribuire diritti non limitabili agli interessati. L'onere, fissato dal comma 5 in 6 miliardi, viene posto a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito per fronteggiare calamità naturali e avversità atmosferiche. Sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro maggiori elementi in ordine alla congruità della quantificazione e allo stato attuale del Fondo con riferimento all'entità delle finalizzazioni per le quali esso è stato istituito.

L'articolo 6, infine, autorizza la costituzione, all'interno della struttura competente e del contingente di personale esistente, di una segreteria tecnica per il coordinamento della contrattazione programmata, prevedendo i relativi oneri di funzionamento a carico delle risorse disponibili per la contrattazione programmata, e quindi nell'ambito della ripartizione del CIPE delle risorse destinate alle aree depresse.

Il presidente COVIELLO ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio aveva sottolineato l'esigenza che il Governo riferisse in merito alla più generale politica di gestione dei residui passivi, rinviando ad un momento successivo l'espressione di ulteriori pareri in merito.

Il relatore FERRANTE, segnalando l'opportunità che la Sottocommissione uniformi il proprio comportamento a quanto già deciso, propone di rinviare il parere sul provvedimento in titolo, al fine di ascoltare le comunicazioni del Governo.

Il senatore CURTO, evidenziando l'urgenza del provvedimento a causa della grave crisi del settore olivicolo, sottolinea la necessità di esprimere parere nella seduta odierna.

Il senatore AZZOLLINI, concordando con il senatore Curto, rileva che l'urgenza del provvedimento non consente di rinviare il parere.

Il presidente COVIELLO propone che la Sottocommissione rinvi l'esame in attesa delle comunicazioni del Governo, assicurando poi di procedere alla sua immediata convocazione al fine di esprimere un parere tempestivo.

Il relatore FERRANTE, dopo aver convenuto con quanto esposto in merito all'urgenza del provvedimento, si dichiara favorevole alla proposta formulata del Presidente.

La Sottocommissione rinvia quindi il seguito dell'esame.

(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS

(Parere alla 11ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MARINO rileva che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, di contenuto analogo, con i quali si dispone l'inquadramento presso i ruoli dell'INPS di alcune categorie di personale medico. Per quanto di competenza, occorre rilevare che l'articolo 2 dei disegni di legge pone a carico dell'INPS l'obbligo di procedere agli inquadramenti in questione e che l'articolo 3 del disegno di legge n. 800 e l'articolo 4 del disegno di legge n. 1363 stabiliscono che i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del competente capitolo di spesa del bilancio dell'INPS. Tale clausola di copertura finanziaria non può ritenersi idonea, in quanto, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, le leggi che pongono oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato devono individuare a carico del bilancio dello Stato la copertura degli oneri stessi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si associa al parere del relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

52^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1780-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, approvato dal senato e modificato dalla Camera dei deputati parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2914) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997: parere favorevole;

(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1780-B) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere contrario.

alla 11^a Commissione:

(800) *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS;*

(1363) *Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS:*

rinvio dell'emissione del parere.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sui disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(206) SALVATO: Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

(2570) Deputati BONITO ed altri: Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato.

alla 9^a Commissione:

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo: parere favorevole.

COMMISSIONE SPECIALE**in materia di infanzia****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998

1ª Seduta

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 2ª e 3ª riunite:

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;*

(130) **MANIERI E MARINI.** – *Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;*

(160) **MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Nuove norme in materia di adozione;*

(445) **BRUNO GANERI ed altri.** – *Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori;*

(1697) **SALVATO ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni:*

parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 15,30

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a riunite).
 - BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
 - CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
 - LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
 - FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).
 - PALOMBO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).
 - BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**(2^a - Giustizia)****(3^a - Affari esteri, Emigrazione)***Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 20,30*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).
- MANIERI e MARINI. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Nuove norme in materia di adozioni (160).
- BRUNO GANERI ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445).
- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni (1697).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 14,30**In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015). - (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputato CONTENUTO. - Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (2982).
- VEGAS ed altri. - Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse di crisi e di declino industriale (2975).

II. Esame congiunto dei seguenti documenti:

- SALVATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (*Doc. XXII, n. 39*).

- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (*Doc. XXII, n. 41*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 8,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri (2911).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione rappresentanti sindacali CGIL esteri, CISL esteri, UIL esteri, DIRSTAT esteri, UNIONQUADRI esteri, UGL esteri, e SNDMAE.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- «AGENDA 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia» (CE/COM. 97/2000).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato istitutivo della CE in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle Banche centrali (n. 196).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero» (n. 200).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale per la separazione organica degli atenei (n. 201).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 202).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. - Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- PEDRIZZI ed altri. - Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).
- AGOSTINI ed altri. - Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (2773).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).

- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

V. Esame del disegno di legge:

- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).

- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
 - BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
 - LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
 - RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
 - MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
 - DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
 - CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (2982).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di delibera, adottato dal CIPE, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane (n. 194).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il nuovo ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 204).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici (2143).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).
- TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo (2198).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria

1995-1997 (1780-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Affari assegnati

Liberalizzazione del commercio, internazionalizzazione delle imprese e rispetto dei diritti umani.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- BARRILE ed altri. - Norme per gli operai agricoli sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2665).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
 - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 14,15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali soppresse (2793-*quater*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
 - Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su Atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato istitutivo

della CE in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle Banche centrali (n. 196).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 13,30

Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997:

- Audizione dell'ingegner Alberto Carzaniga, presidente della Cabina di regia nazionale, in tema di efficacia e coordinamento delle politiche pubbliche nelle aree depresse.
 - Seguito dell'esame del documento conclusivo.
 - Esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» - legge comunitaria 1995-1997 (A.S. n. 1780-B).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 28 gennaio 1998, ore 20

Inchiesta su stragi e depistaggi:

– Audizione dell'onorevole Marco Pannella.
